

BOZZE DI STAMPA

6 giugno 2016

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione (2362)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QPI

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la «Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione»;

la recente prassi legislativa del ricorso continuo e reiterato all'uso del decreto-legge utilizzato dall'attuale Governo e più volte censurato dai richiami del Capo dello Stato e dalle numerose sentenze della Corte Costituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale, oltre a svilire i presupposti di adozione della stessa decretazione di urgenza, comporta anche un *vulnus* all'articolo 70 della Carta costituzionale, che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, nonché uno svuotamento ed una mortificazione del ruolo del Parlamento, privando in particolare l'opposizione della facoltà di esercitare la sua funzione di indirizzo e di controllo politico;

basti qui ricordare, *ex multis*, la sentenza n. 171 del 2007 nella quale la Corte stabilisce la illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 80 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 2004, per mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza, e la sentenza n. 128 del 2008, attraverso la quale puntualizza l'«evidente mancanza» dei presupposti fattuali e la disomogeneità

dei decreti-legge. Inoltre l'illegittimità costituzionale del procedimento legislativo non viene sanata dalla legge di conversione che secondo la richiamata giurisprudenza è a sua volta incostituzionale per un vizio del procedimento;

l'utilizzo della normativa d'urgenza trova una giustificazione soltanto politica: il Governo, infatti, utilizza il ricorso allo strumento del decreto legge solo perché un disegno di legge, avrebbe tempi per l'approvazione definitiva troppo lunghi;

è palese quindi che il Governo operi nella piena consapevolezza di travalicare i limiti costituzionali solo ed esclusivamente perché incapace di trovare una maggioranza parlamentare coesa;

il ricorso alla decretazione d'urgenza si configura ormai da anni come una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato Costituzionale vigente, che ha spostato di fatto in capo al Governo ogni potere regolatorio ed imposto una compressione dei poteri legislativi delle Camere;

in particolare, il Governo in carica ha fatto uso larghissimo della decretazione d'urgenza, con una media, come ha specificato lo stesso Ministro per le riforme costituzionali, di 2,23 decreti al mese che, benché inferiore rispetto alla media di 2,55 del Governo Letta e 2,66 del governo Monti, resta comunque alta, tanto da richiamare l'attenzione del Presidente della Camera che, già nell'ottobre 2014, ammoniva il Presidente del Consiglio dichiarando come l'uso eccessivo dei decreti legge rischiasse di alterare il fisiologico funzionamento della Camera dei Deputati;

tale strumento, infatti, è spesso utilizzato in assenza di una valida motivazione d'urgenza, e il suo abuso appare ancora più inappropriato tenuto conto del fatto che in questa legislatura i disegni di legge dell'esecutivo godono di una posizione di favore rispetto a quelle di iniziativa parlamentare, sia in termini di numero (soltanto l'1 per cento di quest'ultime arriva all'approvazione contro il 29 per cento di quelle governative), che in termini di tempo (è necessario più di un anno per le prime, mentre per proposte governative si arriva al licenziamento anche prima dei due mesi dall'inizio dell'*iter*);

il Governo continua però ad utilizzare lo strumento della normativa d'urgenza in modo improprio, perseverando nello svuotare il Parlamento delle proprie prerogative: anche in questo caso, le argomentazioni illustrate dal Governo non possono in alcun modo giustificare dal punto di vista costituzionale il presente provvedimento, composto da disposizioni palesemente prive dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;

il provvedimento in oggetto, inoltre, presenta diversi profili di criticità in ordine al rispetto dei profili di costituzionalità anche da un punto di vista sostanziale e gli interventi previsti dal decreto-legge riguardano un complesso di materie assolutamente eterogeneo;

innanzitutto, la quasi esclusiva presenza, in questo provvedimento, di norme di natura ordinamentale, divenuta ormai prassi di questo esecutivo, acquiscono in maniera esponenziale l'inappropriatezza e l'incostituzio-

nalità del decreto-legge in esame, tanto che nella relazione illustrativa non si fa che un debolissimo accenno alle insufficienti e giuridicamente inconsistenti motivazioni di necessità e urgenza, le sole che possono costituire il fondamento giuridico di un decreto legge, a norma dell'articolo 77 della Carta, e che legittimerebbero il Governo ad adottare atti aventi forza di legge. Allo stesso modo, il Preambolo non fa riferimento a circostanze oggettive a supporto della necessità ed urgenza degli interventi che è solo formalmente enunciata;

secondariamente, l'eterogeneità delle materie trattate appare in aperto contrasto con l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, secondo cui i decreti-legge devono contenere disposizioni omogenee e corrispondenti al titolo. La legge n. 400 del 1988, pur essendo una legge ordinaria, ha valore ordinamentale in quanto è preposta all'ordinato impiego della decretazione d'urgenza;

l'aleatorietà dei contenuti del decreto-legge, già a partire dal titolo, determina infatti la compresenza di norme riguardanti materie che, se pur interdipendenti, nella sostanza richiederebbero di essere trattate in distinti provvedimenti, al fine di soddisfare i requisiti di omogeneità richiesti dalla Costituzione, della legge 400 del 1988 e delle sentenze della Corte costituzionale;

l'elevata disomogeneità del contenuto del decreto-legge, inoltre, comporta una valutazione differenziata sulla sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza per ciascuna delle disposizioni legislative in esame;

nel merito, con gli articoli da 1 a 4, sono stati introdotti, per un lato, con l'articolo 1, il pegno mobiliare non possessorio, e per altro lato, con l'articolo 4, disposizioni in materia di espropriazione forzata, tutte norme chiaramente e palesemente di natura ordinamentale. Dette statuizioni, in primo luogo, non appaiono riconducibili all'ambito materiale oggetto del provvedimento, alle sue finalità ovvero alla partizione del testo nella quale sono inseriti: in tema, si ricorda, come peraltro già accennato, quanta enunciato dalla Corte Costituzionale, che nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanta già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, «tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita»;

allo stesso modo, nella seconda parte, riguardante più specificatamente il settore bancario, si prevedono norme di natura ordinamentale, quali quelle contenute nell'articolo 11, che introduce una nuova disciplina in merito alle imposte differite attive o nell'articolo 7, che dispone l'acquisizione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.a.;

in questa parte, l'unica disposizione che sembra presentare presupposti di urgenza è contenuta nell'articolo 10, il quale prevede un allungamento dei termini, dallo scorso 31 marzo al prossimo 30 giugno, per l'emaneazione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di con-

certo con il Ministro della Giustizia, previsti dal comma 857 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) e che il Governo non ha ancora provveduto ad emanare;

la disciplina degli articoli 8 e 9, che ugualmente potrebbero essere giustificati da motivazioni di necessità, dato l'obbligo politico e morale di risarcimento degli investitori non professionisti delle banche poste in risoluzione che hanno perso i propri risparmi proprio a seguito di un atto del Governo (con il decreto-legge denominato *ad hoc* «Salva-Banche» (D.L. 183/2015 del 22/11/2015) poi confluito nella legge di stabilità 2016), presentano comunque, nel merito, notevoli profili di criticità rispetto all'osservanza del dettato costituzionale;

la consistenza dell'indennizzo, pari soltanto all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto e il complicato procedimento per accedervi, nonché le limitazioni reddituali poste per usufruirne, presentano una palese violazione degli articoli costituzionali che proteggono il risparmio, in particolare dell'articolo 47 che «incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme»;

a questa proposito, è utile qui ricordare la parte della relazione del Presidente Meuccio Ruini che accompagnò il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana relativa all'articolo 47: «Tre brevi disposizioni chiudono la parte dei diritti economici. Affermato il diritto dei lavoratori di partecipare alla gestione delle imprese, si rinvia pei modi e pei limiti ad una legge regolatrice. Nel breve cenno alla cooperazione, che deve essere uno dei maggiori caposaldi di una democrazia economica, vi è già l'avviamento alla disciplina legislativa che è necessaria per stabilire la figura e le caratteristiche della società cooperativa e la sorveglianza che gli stessi cooperatori invocano per colpire gli abusi della falsa cooperazione. L'altro accenno alla tutela del risparmio ed alla vigilanza sul credito contiene – né più si poteva fare nella costituzione – un'indicazione al coordinamento di norme ed istituti, che manca oggi in Italia.»;

le considerazioni del Presidente dell'Assemblea costituente, seppur risalenti, risultano oggi ancora molto attuali, tanto più se si considera, in maniera globale, il disegno governativo di riforma dell'intero settore bancario: questo decreto, infatti, si somma ai due precedenti decreti legge che hanno già profondamente minato la *ratio legis* dell'articolo 47 della nostra Carta costituzionale: il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, che, rifondando le banche di credito cooperativo, ha profondamente intaccato la tutela del risparmio, soprattutto delle fasce più svantaggiate della popolazione, inficiando, al contempo, i principi di utilità sociale e carattere mutualistico, costituzionalmente garantiti dall'articolo 45, delle banche cooperative;

l'altro decreto-legge, il n. 3 del 24 gennaio 2015, è invece intervenuto a riformare un'altra – e consistente – parte del sistema bancario nazionale, quello delle banche popolari, violando palesemente il coordinato disposto degli articoli 41, 45 e 47 della Costituzione poiché non ha tenuto in nessun conto l'effettivo ruolo svolto dalle banche popolari come enti di partecipazione e di aggregazione delle realtà economiche e sociali presenti sul territorio;

questo *modus operandi* sembrerebbe addirittura profilare, per analogia, la violazione della sentenza n. 360 del 1996 in cui la Corte costituzionale, condannando la reiterazione dei decreti legge non convertiti, afferma che «la prassi della reiterazione, tanto più se diffusa e prolungata nel tempo – come è accaduto nella esperienza più recente – viene, di conseguenza, a incidere negli equilibri istituzionali (v. sentenza n. 302 del 1988), alterando i caratteri della stessa forma di governo e l'attribuzione della funzione legislativa ordinaria al Parlamento (art. 70 della Costituzione)»;

seppur non si tratti di decreti legge non convertiti, il continuo intervento parziale nei diversi comparti del settore bancario si presenta ugualmente suscettibile di creare la stessa non certezza del diritto sanzionata nella sentenza n. 360, mentre sembrerebbe più opportuna, oltre che costituzionalmente legittima, una riforma attuata mediante il normale *iter* legislativo, al fine di ponderare nella maniera più approfondita possibile, e in una unica soluzione, un intervento globale su questa materia;

il Governo, emanando norme che chiaramente costituiscono un *favor* alle banche e sostengono i poteri economici del Paese, mostra continuamente una palese noncuranza dello spirito costituzionale di solidarietà, mutualismo e utilità sociale, ma soprattutto dell'articolo 3 che sancisce la promozione e la tutela del principio di libertà sostanziale tra i cittadini, che, declinato al settore bancario, si traduce in una maggiore protezione dei risparmiatori non professionisti e non certo in quella degli istituti bancari e dei suoi vertici;

al posto di normare in favore degli istituti di credito e finanziari, proponendo, come contropartita, dei parziali ed incerti rimborsi dei risparmiatori – che sono invece i veri soggetti tutelati dalla Costituzione – sarebbe invece opportuno prevedere una riorganizzazione del sistema bancario al fine di introdurre un principio attraverso il quale venga valorizzato il modello di banca tradizionale che raccoglie depositi ed eroga credito alle famiglie e al sistema produttivo rispetto alle banche d'affari che attuano operazioni finanziarie ad alto rischio;

il presente decreto-legge suscita dubbi di compatibilità con il principio esiziale di cui all'articolo 101, primo periodo, della Costituzione, su cui si fonda la giurisdizione, che è «La giustizia è amministrata in nome del popolo». Infatti, l'utilizzo della normativa d'urgenza da parte dell'esecutivo esautora, come peraltro già accennato, in sostanza, la funzione legislativa del Parlamento e quindi dell'organo che per Costituzione è chiamato ad esercitare la rappresentanza e il volere popolare;

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge in titolo.

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1

BOTTICI, BLUNDO

Sopprimere l'articolo.

1.2

BOTTICI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Garanzia pubblica per i crediti concessi alle micro, piccole e medie imprese*). – 1. Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono richiedere una garanzia pubblica per le micro, piccole e medie imprese per garantire i crediti loro concessi, presenti o futuri, se determinati a determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto sono stabilite le norme procedurali per l'accesso alla garanzia pubblica di cui al precedente comma».

1.3

BOTTICI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Garanzia pubblica per le imprese*). – 1. Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono richiedere una garanzia pubblica per le imprese per garantire i crediti loro concessi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa.

2. Gli imprenditori di cui al comma 1 possono chiedere allo Stato per il tramite dell’Agenzia delle entrate l’accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medio imprese per prestiti di importo fino al 50 per cento del proprio fatturato identificato e pari alla media di quello degli ultimi tre anni».

1.4

BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese» *con le seguenti:* «Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono definite le specifiche circostanze in base alle quali gli imprenditori che non hanno avuto la possibilità di accedere ai più comuni sistemi legali di finanziamento e previa denuncia della propria situazione finanziaria e dei tentativi esperiti di accesso ai predetti canali di finanziamento presso la prefettura o suoi uffici di competenza»;

b) *aggiungere in fine le seguenti parole:* «La Prefettura territorialmente competente ha l’obbligo di monitorare la situazione finanziaria degli imprenditori richiedenti dopo aver verificato la possibilità di accesso ai fondi destinati alle vittime d’usura».

1.5

BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «gli imprenditori» *inserire le seguenti:* «con un fatturato superiore ai 3 miliardi di euro».

1.6

BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «gli imprenditori» *inserire le seguenti:* «con un fatturato superiore ai 2 miliardi di euro».

1.7

BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «iscritti nel registro delle imprese» inserire la seguente: «non».

1.700

TURANO

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 sostituire le parole «loro concessi» con le seguenti: «concessi a loro o a terzi»;*

b) *al comma 2, primo periodo dopo le parole: «beni mobili, anche immateriali, destinati all'esercizio dell'impresa» sono aggiunte le seguenti: «e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio»;*

c) *al comma 7 lettera b) dopo le parole: «alla escussione» sono aggiunte le seguenti: «o cessione».*

1.9

BOTTICI

Al comma 1 sopprimere le parole: «presenti o».

1.10

GUERRA

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono escluse dalla possibilità di costituire un pegno possessorio le imprese che si trovino nelle condizioni previste dal Regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008.».

1.11

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli imprenditori la cui attività soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1, para-

grafo 7, del Regolamento CE 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008».

1.12

BOTTICI

Al comma 2 anteporre la parola: «non» alle parole: «può essere costituito su beni mobili» e sostituire le parole: «a esclusione dei» con le seguenti: «compresi i».

1.13

GUERRA, Gianluca ROSSI, FORNARO

Al comma 2, dopo le parole: «il pegno possessorio può essere costituito su» aggiungere le seguenti: «una percentuale non superiore al 40 per cento complessivo dei».

1.14

BOTTICI

Al comma 2, sostituire le parole: «destinati all'esercizio dell'impresa» con le seguenti: «e di quelli non destinati o strumentali all'attività d'impresa» e aggiungere alla fine il seguente periodo: «La non strumentalità di tali beni è dichiarata dal richiedente del credito».

1.15

BOTTICI

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «all'esercizio dell'impresa» aggiungere le seguenti: «nel limite massimo di un quinto del loro valore e comunque solo nel caso altri beni non siano in grado di garantire il credito concesso»;*

b) *sopprimere le parole da: «Ove non sia» fino alla fine del comma.*

1.16

Gianluca ROSSI, CUCCA, GUERRA

Al comma 2, dopo le parole: «a esclusione dei beni mobili registrati» aggiungere le seguenti: «e di quelli già gravati da un diritto reale di garanzia.».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimete le parole da: «a condizione che» fino alla fine del comma.

1.17

BOTTICI

Al comma 2, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti: «e di quelli strumentali all'attività d'impresa o professione.».

1.18

GUERRA, FORNARO

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «L'imprenditore ha la facoltà di utilizzare, nel rispetto dei principi di buona fede e di correttezza e in ogni caso nel rispetto della destinazione economica, i beni mobili oggetto di pegno mobiliare non possessorio, anche nell'esercizio della propria attività economica.» e, in fine, aggiungere il seguente periodo: «il creditore ha la facoltà di promuovere nei confronti del debitore azioni conservative del bene mobile oggetto di pegno non possessorio nonché azioni inibitorie in caso di abuso del medesimo debitore.».

Conseguentemente, al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le forme di tutela dei terzi che abbiano contrattato con il debitore non spossessato ovvero abbiano acquistato in buona fede diritti sui bene mobile oggetto di pegno non possessorio.».

1.19

BOTTICI, BLUNDO

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «esistenti o».

1.20

Gianluca ROSSI, MOSCARDELLI

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «o l'adeguamento della garanzia sui finanziamento in essere.».

1.701

TURANO

Al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se il prodotto risultante dalla trasformazione ingloba, anche per unione o commistione, più beni appartenenti a diverse categorie merceologiche e oggetto di diversi pegni non possessori, le facoltà previste dal comma 7 spettano a ciascun creditore pignoratizio con obbligo da parte sua di restituire al datore della garanzia, secondo criteri di proporzionalità, sulla base delle stime effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, lettera a), il valore del bene riferibile alle altre categorie merceologiche che si sono unite o mescolate. È fatta salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso nell'utilizzo dei beni da parte del debitore o del terzo costituente il pegno.».

1.22

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 2, in fine, inserire il seguente periodo: «Se il prodotto risultante dalla trasformazione ingloba, anche per unione o commissione, più beni gravati da pegno, le facoltà previste dal comma 7 spettano a chi ha proceduto per primo all'iscrizione nel registro informatizzato, con obbligo da parte sua di porre l'eventuale eccedenza a disposizione di coloro che hanno iscritto successivamente, rispettando l'ordine di tali successive iscrizioni. È fatta salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso nell'utilizzo dei beni da parte del debitore o del terzo costituente il pegno.».

1.23

Gianluca ROSSI, MOSCARDELLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il pegno non possessorio può essere costituito, altresì, su azioni e quote societarie, a condizione che il titolare delle stesse destini, con vincolo contrattuale, il finanziamento all'aumento di capitale della società o ad operazioni straordinarie. A tal fine, nel contratto costitutivo, è definito il piano di rientro dai finanziamenti vincolati e la durata, che deve essere congrua con l'obiettivo di capitalizzazione e rafforzamento patrimoniale dell'impresa. In caso di pegno non possessorio su azioni e quote societarie, i diritti amministrativi e patrimoniali rimangono in capo al socio».

1.24

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di individuazione dei beni concessi in pegno non possessorio».

1.25

MOLINARI, VACCIANO, MUSSINI, BENCINI, MASTRANGELI

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Il contratto costitutivo, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia ed il suo valore commerciale, sia di vendita che di locazione, concordato dalle parti ovvero stimato da terzo esperto, del credito garantito e l'indicazione dell'importo massimo garantito. È in facoltà delle parti stabilire anche i criteri di svalutazione del bene dato in garanzia».

1.26

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 3, dopo le parole: «dato in garanzia» aggiungere la frase: «ed il suo valore commerciale, sia di vendita che di locazione, concordato dalle parti ovvero stimato da terzo esperto».

1.702

TURANO

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 4:*

1) *al primo periodo le parole: «si costituisce» sono sostituite con le seguenti: «ha effetto verso i terzi»;*

2) *al secondo periodo le parole: «dalla data» sono sostituite con le seguenti: «dal momento della»;*

3) *al secondo periodo dopo le parole: «è opponibile ai terzi e nelle procedure» sono aggiunte le seguenti: «esecutive e»;*

b) *al comma 5 dopo le parole: «sia garantito da riserva della proprietà sul bene medesimo o da un pegno anche non possessorio» aggiungere la seguente: «successivo»;*

c) *dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:*

«10-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al libro sesto, titolo III, capo III del codice civile.».

1.28

BARANI

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

a) *ai comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove concluso da banche e intermediari finanziari, si applicano, a tutti gli effetti, le disposizioni di cui al Titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.»;*

b) *dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:*

«10-bis. Si applicano al pegno come sopra costituito tutte le norme del codice civile relative a tale istituto in quanto compatibili.».

1.29

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Ove concluso da banche e intermediari finanziari, si applicano, a tutti gli effetti, le disposizioni di cui al Titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.»;

b) *dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:*

«10-bis. Si applicano al pegno come sopra costituito tutte le norme del codice civile relative a tale Istituto in quanto compatibili».

1.30

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 3, in fine, aggiungere: «È in facoltà delle parti stabilire anche i criteri di svalutazione del bene dato in garanzia».

1.31

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si esclude la possibilità di costituire un pegno non possessorio, a favore di banche e istituti di credito, per garantire la concessione di linee di credito a breve termine utilizzabili per il finanziamento del capitale circolante».

1.32

GUERRA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si esclude la possibilità di costituire un pegno non possessorio, a favore di banche e istituti di credito, per garantire la concessione di linee di credito a breve termine ed entro le diciotto mensilità, utilizzabili per il finanziamento del capitale circolante».

1.33

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il pegno di cui al comma 1 non può essere costituito in favore di banche ed istituti di credito per garantire linee di credito a breve termine utilizzabili per il finanziamento del capitale circolante dell'impresa».

1.34

MOLINARI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il pegno non possessorio si costituisce esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato tenuto presso la cancelleria del tribunale competente e denominato "registro dei pegni non possessori"; dalla data dell'iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure concorsuali».

1.35

MOSCARDELLI

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4 sostituire le parole:* «costituito presso l'Agenzia delle entrate» *con le parole:* «tenuto presso la cancelleria del tribunale competente»;

b) *al comma 5 sopprimere le parole:* «e che al momento della sua iscrizione il creditore ne informi i titolari di pegno non possessorio iscritto anteriormente»;

c) *al comma 7, primo periodo, sono apportate le seguenti modifiche:*

1) *le parole:* «Al verificarsi di un evento che determina l'escusione del pegno,» *sono sostituite dalle parole:* «Nei casi previsti dall'articolo 2795, primo comma, del codice civile o nei casi in cui il credito finanziario non sia integralmente soddisfatto,»;

2) *le parole:* «scritto al» *sono sostituite dalle parole:* «scritto al debitore e al terzo»;

3) *dopo le parole:* «successivamente» *inserire le parole:* «che in mancanza di restituzione del debito si procederà alla vendita,»;

4) *dopo le parole:* «ha facoltà di procedere» *aggiungere, infine, le parole:* «nei successivi 5 giorni, qualora il debitore e il terzo datore non facciano pervenire loro opposizioni:»;

5) *al comma 7, lettera a) e c), dopo le parole: «per iscritto il» inserire le parole: «debitore e il terzo» e alla lettera d), dopo le parole: «per iscritto al» inserire le parole: «debitore e il terzo».*

1.36

MOSCARDELLI, MATTESINI, BERTUZZI

Al comma 4, sostituire le parole: «costituito presso l’Agenzia delle entrate» con le seguenti: «tenuto presso la cancelleria del tribunale territorialmente competente».

1.37 (testo 2)

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 4, sostituire le parole: «presso l’Agenzia delle entrate» con le seguenti: «con le modalità e le forme di cui all’articolo 3».

1.38

BOTTICI

Al comma 4 sostituire le parole: «dalla data dell’iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi» con le seguenti: «dalla data dell’iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure concorsuali successive alla data di iscrizione».

1.39

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «L’iscrizione nel registro dei pegni non possessori deve avvenire entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto costitutivo di cui al comma 3».

1.40

MOLINARI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il pegno non possessorio, anche se anteriormente costituito ed iscritto, non è opponibile a chi abbia finanziato l'acquisto di un bene determinato che sia destinato all'esercizio dell'impresa e sia garantito da riserva della proprietà sul bene medesimo o da un pegno anche non possessorio, a condizione che il pegno non possessorio sia iscritto nel registro in conformità al comma 6».

1.41

MOLINARI, VACCIANO, MUSSINI, BENCINI, MASTRANGELI

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. L'iscrizione deve indicare il creditore, il debitore, se presente il terzo datore del pegno, la descrizione del bene dato in garanzia e del credito garantito secondo quanto previsto dal comma 1 e, per il pegno non possessorio che garantisce il finanziamento per l'acquisto di un bene determinato, la specifica individuazione del medesimo bene. L'iscrizione ha una durata di dieci anni, rinnovabile per mezzo di un'iscrizione nel registro effettuata prima della scadenza del decimo anno. In mancanza di richiesta di rinnovo, dopo dieci anni, l'iscrizione viene cancellata d'ufficio ovvero su richiesta della parte interessata. La cancellazione della iscrizione può essere richiesta di comune accordo dal creditore pignoratizio e datore del pegno o domandata giudizialmente in caso di estinzione del credito garantito e/o di inadempimento della parte garantita. Le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni nonché le modalità di accesso al registro stesso sono regolati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedendo modalità esclusivamente informatiche. Con il medesimo decreto sono stabiliti i diritti di visura e di certificato, in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di allestimento, gestione e di evoluzione del registro. Al fine di consentire l'avvio delle attività previste dal presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2016 e di euro 100.000 per l'anno 2017».

1.42

GUERRA

Al comma 6, sostituire le parole: «dieci anni» con le parole: «cinque anni».

1.43

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 6, sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «cinque anni».

1.44

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «del decimo anno» aggiungere: «In mancanza di richiesta di rinnovo, dopo dieci anni, l'iscrizione viene cancellata d'ufficio ovvero su richiesta della parte interessata».

1.45

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «domandata giudizialmente» aggiungere: «in caso di estinzione del credito garantito e/o di inadempimento della parte garantita».

1.46

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 6, in fine, aggiungere: «In mancanza di richiesta di rinnovo, dopo dieci anni, l'iscrizione viene cancellata d'ufficio ovvero su richiesta della parte interessata».

1.47

MOLINARI

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Nei casi previsti dall'articolo 2795, primo comma, del codice penale o nei casi in cui il credito finanziato non sia integralmente soddisfatto, il creditore, previo avviso scritto al debitore e al terzo datore della garanzia e agli eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto successivamente, che in mancanza di restituzione del debito si procederà alla vendita, ha facoltà di procedere nei successivi 5 giorni, qualora il debitore e il terzo datore non facciano pervenire loro opposizioni:

a) alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita e con l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il debitore e il terzo datore della garanzia dell'importo ricavato e di restituire contestualmente l'eccedenza; la vendita è effettuata dal creditore tramite procedure competitive avvalendosi di soggetti specializzati o di professionisti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 179-ter Disp. Att. codice di procedura civile, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di non apprezzabile valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati; l'operatore esperto è nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza, è designato dal giudice; in ogni caso è effettuata, a cura del creditore, la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile;

b) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese, all'appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell'obbligazione garantita; il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al debitore e al terzo datore della garanzia il valore attribuito al bene ai fini dell'appropriazione».

1.48

MOLINARI, VACCIANO, MUSSINI, BENCINI, MASTRANGELI

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Al verificarsi di un evento che determina l'escussione del pegno, il creditore, previo avviso scritto al datore della garanzia e agli eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto successivamente, ha facoltà di procedere:

a) alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita e con l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il datore

della garanzia dell'importo ricavato e di restituire contestualmente l'eccedenza; la vendita è effettuata dal creditore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di non apprezzabile valore ovvero fino ad un valore massimo di euro 5.000, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati; l'operatore esperto è nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza, è designato dal giudice; in ogni caso è effettuata, a cura del creditore, la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile;

b) alla escussione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita;

c) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese, alla locazione del bene oggetto del pegno imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita; il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia stessa;

d) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese, all'appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita secondo il valore attribuito in occasione del contratto».

1.49

BOTTICI

Al comma 7 sostituire le parole: «di un evento» con le seguenti: «dell'evento risultante dal contratto ed iscritto nel registro di cui al comma 4».

1.50

BOTTICI

Al comma 7 dopo le parole: «determina l'escussione del pegno,» inserire le seguenti: «il debitore ha 90 giorni di tempo per procedere alla vendita del bene oggetto del pegno di cui al comma 1, scaduto il presente termine,».

1.703

TURANO

All'articolo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 7, primo periodo sono apportate le seguenti modifiche:*

1) *dopo le parole: «il creditore» sono aggiunte le seguenti: «previa intimazione notificata, anche direttamente dal creditore a mezzo di posta elettronica certificata, al debitore e all'eventuale terzo concedente il pegno, e»;*

2) *sono soppresse le parole: «al datore della garanzia e»;*

3) *le parole: «trascritto successivamente» sono sostituite dalle seguenti: «trascritto nonché al debitore del credito oggetto del pegno»*

4) *alla lettera c) le parole: «delle imprese» sono sostituite con le seguenti: «di cui al precedente comma 4» e la parola: «valutazione» è sostituita con la seguente: «determinazione» e le parole: «il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto il datore della garanzia stessa» sono sostituite con le seguenti: «creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia stessa il corrispettivo e le altre condizioni della locazione pattuite con il relativo conduttore»;*

5) *alla lettera d) le parole: «delle imprese» sono sostituite con le seguenti: «di cui al precedente comma 4».*

b) *dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:*

«7-bis. Il debitore e l'eventuale terzo concedente il pegno hanno diritto di proporre opposizione entro cinque giorni dall'intimazione di cui al comma 7. L'opposizione si propone con ricorso a norma delle disposizioni di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III-bis del codice di procedura civile. Ove concorrano gravi motivi, il giudice, su istanza dell'opponente, può inibire, con provvedimento d'urgenza, al creditore di procedere a norma del comma 7.

7-ter. Se il titolo non dispone diversamente, il datore della garanzia deve consegnare il bene mobile oggetto del pegno al creditore entro quindici giorni dalla notificazione dell'intimazione di cui al comma 7. Se la consegna non ha luogo nel termine stabilito, il creditore può fare istanza, anche verbale, all'ufficiale giudiziario perché proceda, anche non munito di titolo esecutivo e di precetto, a norma delle disposizioni di cui al libro terzo, titolo III del codice di procedura civile, in quanto compatibili. A tal fine, il creditore presenta copia della nota di iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e dell'intimazione notificata ai sensi del comma 7. L'ufficiale giudiziario, ove non sia di immediata identificazione, si avvale di esperto stimatore o di un commercialista da lui scelto per la corretta individuazione, anche mediante esame delle scritture contabili, del bene mobile oggetto del pegno, tenendo conto delle eventuali operazioni di trasformazione o di alienazione poste in essere a norma del comma 2. Quando risulta che il pegno si è trasferito sul corrispettivo ricavato dall'alienazione del bene, l'ufficiale giudiziario ricerca, mediante esame delle scritture contabili ovvero a norma dell'articolo 492-bis del codice di pro-

cedura civile, i crediti del datore della garanzia, nei limiti della somma garantita ai sensi del comma 2. I crediti rinvenuti a norma del periodo precedente sono riscossi dal creditore in forza del contratto di pegno e del verbale delle operazioni di ricerca redatto dall'ufficiale giudiziario. Nel caso di cui al presente comma l'autorizzazione del presidente del tribunale di cui all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile è concessa, su istanza del creditore, verificata l'iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e la notificazione dell'intimazione.

7-quater. Quando il bene o il credito già oggetto del pegno iscritto ai sensi del comma 4 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione, il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore, lo autorizza all'escussione del pegno, stabilendo con proprio decreto il tempo e le modalità dell'escussione a norma del comma 7. L'eventuale eccedenza è corrisposta in favore della procedura esecutiva, fatti salvi i crediti degli aventi diritto a prelazione anteriore a quella del creditore istante».

c) al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole: «lettere a), c) e d)» sono aggiunte le seguenti: «del precedente comma 7,»;*

2) *le parole: «quando la vendita» sono sostituite con le seguenti: «quando l'escussione»;*

3) *le parole: «alle predette lettere a), c) e d),» sono sostituite con le seguenti: «a), b), c) e d) del comma 7»;*

4) *dopo le parole: «il prezzo della vendita,» sono aggiunte le seguenti: «il corrispettivo della cessione,»;*

5) *alla fine, le parole: «di cui alla lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera d)».*

1.52

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «non apprezzabile valore» aggiungere le seguenti: «ovvero fino ad un valore massimo di euro 5.000».

Conseguentemente, le parole: «da parte di operatori esperti» sono soppresse.

1.53

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Al comma 7, lettere c) e d), sostituire, le parole: «nel registro delle imprese», con le seguenti: «nel registro dei pegni non possessori».

1.54

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 7, lettere c) e d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «registro delle imprese» con le seguenti: «registro dei pegni non possessori».

1.55

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 7, lettera c), sopprimere le parole: «a condizione che il contratto preveda i criteri e le modalità di valutazione del corrispettivo della locazione».

Conseguentemente, alla lettera d), dopo le parole: «somma garantita» sono aggiunte le seguenti: «secondo il valore attribuito in occasione del contratto».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «a condizione che il contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell'obbligazione garantita; il creditore pignoratorio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia il valore attribuito al bene ai fini dell'appropriazione».

1.56

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il debitore e l'eventuale terzo concedente il pegno hanno diritto di proporre opposizione entro cinque giorni dall'intimazione di cui al comma 7. L'opposizione si propone con ricorso a norma delle disposizioni di cui al libro IV, Titolo I, Capo III-bis del codice di procedura civile. Ove concorrano gravi motivi, il giudice, su istanza dell'opponente, può

inibire, con provvedimento d'urgenza, al creditore di procedere a norma del comma 7».

1.57

BOTTICI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, le operazioni di cui al comma 7 sono prorogate di 6 mesi dal giorno della ricezione dell'avviso scritto da parte del debitore di cui al comma 7».

1.58

MOLINARI, VACCIANO, MUSSINI, BENCINI, MASTRANGELI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. In caso di fallimento del debitore il creditore può procedere a norma del comma 7, solo dopo che il suo credito è stato ammesso al passivo con prelazione. Se il bene dato in garanzia è una azienda oppure un ramo d'azienda oppure altra universalità di beni o di rapporti in blocco, si applica l'articolo 105 LF e la liquidazione viene affidata al curatore fallimentare, salvo il privilegio speciale del creditore pignoratizio».

1.59

BOTTICI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. In caso di fallimento il pegno del debitore non ha più efficacia e la banca rimane creditore chirografario».

1.60

MOLINARI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. In caso di fallimento del debitore il creditore è ammesso al passivo con prelazione.

1.61

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 8, dopo la parola: «prelazione» aggiungere le altre: «Se il bene dato in garanzia è una azienda oppure un ramo d'azienda oppure altra universalità di beni o di rapporti in blocco, si applica l'articolo 105 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e la liquidazione viene affidata al curatore fallimentare, salvo il privilegio speciale del creditore pignoratizio».

1.62

BOTTICI

Al comma 8 aggiungere in fine il seguente periodo: «L'eventuale diritto di prelazione sul bene oggetto di pegno è subordinato al previo pagamento dei crediti ai dipendenti e allo Stato».

1.63

BOTTICI

Al comma 8 aggiungere in fine il seguente periodo: «L'eventuale diritto di prelazione sul bene oggetto di pegno è subordinato al previo pagamento dei crediti ai dipendenti, allo Stato ed ai fornitori».

1.64

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI,
CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Sostituire, il comma 9, con il seguente:

«9. Entro tre mesi dalla comunicazione di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)*,
il debitore o il terzo datore di pegno, deve agire in giudizio nei confronti
del creditore pignoratizio a tutela di tutti i suoi diritti».

1.65

MOLINARI, VACCIANO, MUSSINI, BENCINI, MASTRANGELI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Entro tre mesi dalla comunicazione di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)*,
il debitore o il terzo datore di pegno deve agire in giudizio nei confronti
del creditore pignoratizio a tutela di tutti i suoi diritti».

1.66

MOLINARI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Entro tre mesi dalla comunicazione di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)*,
il debitore può agire in giudizio per il risarcimento del danno quando la
vendita è avvenuta in violazione dei criteri e delle modalità di cui alle pre-
dette lettere *a)*, *c)* e *d)* e non corrispondono ai valori correnti di mercato il
prezzo della vendita, il corrispettivo della locazione ovvero il valore di cui
alla lettera *c)*».

1.67

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

*Al comma 9, sostituire le parole «tre mesi» con le seguenti: «sei
mesi».*

1.68

BOTTICI

Sopprimere il comma 10.

1.69

BOTTICI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. La banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico sono obbligato ad accettare, in alternativa al pegno non possessorio a garanzia del credito in erogazione, su domanda del richiedente il credito, la garanzia dello Stato ottenuta attraverso una procedura identificata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 60 giorni dalla data conversione in legge del presente decreto. La garanzia dello Stato di cui al precedente periodo è fornita dall'Agenzia delle entrate attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 . I criteri che verranno stabiliti con il decreto di cui al presente comma devono tener conto della solidità e della capacità tecnica amministrativa e produttiva dell'imprenditore richiedente. L'escussione da parte del creditore della garanzia pubblica di cui al presente comma può avvenire solo in seguito al mancato rispetto degli obblighi contrattuali del debitore per almeno 6 mesi consecutivi, e solo dopo che l'ente creditore abbia provveduto ad esperire tutte le attività, nelle sue disponibilità, utili al recupero del credito. Prima dell'escussione della garanzia pubblica, l'agenzia delle entrate provvede ad acquisire a titolo gratuito il credito non estinto, e provvede a stipulare con il debitore un piano di rientro con durata pari a 3, 5, 10, 15 o 20 anni a seconda delle disponibilità economiche del debitore. L'Agenzia delle entrate versa annualmente al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in modo forfetario un contributo pari all'ottanta per cento delle rate pagate dai debitori».

ORDINE DEL GIORNO

G1.1

STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione,

premesso che:

il pegno non possessorio potrebbe costituire un utile strumento a disposizione delle imprese perché consente un impiego produttivo del bene, che facilita il perseguimento della continuità aziendale, ma desta perplessità nell'ipotesi in cui venga applicato anche ai finanziamenti in essere, perché rischia di amplificare la sproporzione contrattuale tra banca e impresa;

il timore che ci sia una indebita richiesta di adeguamento delle garanzie sui finanziamenti in essere, a fronte della costituzione di nuovi pegni;

occorre quindi, valutare l'opportunità di prevedere una stretta vigilanza sull'operatività delle banche in modo da minimizzare il rischio, garantendo la tutela dell'imprenditore che acconsenta all'apposizione del vincolo patrimoniale su un bene produttivo;

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza ogni provvedimento utile, anche normativo, che consenta di evitare ingiustificate richieste di adeguamento delle garanzie sui finanziamenti in essere a fronte della costituzione di nuovi pegni;

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.1

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

2.2

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCXSIA

Sopprimere l'articolo.

2.3

BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO

Sopprimere l'articolo.

2.4

MOLINARI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *I.* Al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 48 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 48-bis.

(Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato)

I. Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico può essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore

o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo. Il contratto di trasferimento è sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore a norma del comma 5.

2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1, purché al proprietario sia corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e rammontare del debito inadempito.

3. Il trasferimento non può essere convenuto in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.

4. Il patto di cui al comma 1 può essere stipulato per atto notarile al momento della conclusione del contratto di finanziamento. L'imprenditore può farsi assistere nella valutazione della convenienza delle condizioni del finanziamento da un professionista iscritto nell'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.

5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento è pari ad un ammontare in ogni caso equivalente a dodici rate mensili, anche quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del rimborso. Al verificarsi dei presupposti di cui al presente comma, il creditore, qualora intenda avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1, è tenuto a notificare al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1 una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto di cui al medesimo comma, secondo quanto previsto dal presente articolo.

6. Decorsi sessanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto di cui al comma 1. Al perito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 codice di procedura civile. Il perito comunica il valore di stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1.

7. Qualora il debitore contesti la stima, il creditore ha comunque diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1 e l'eventuale fondatezza della contestazione incide sulla differenza da versare al titolare del diritto reale immobiliare.

8. Ai fini dell'annotazione della cancellazione della condizione sospensiva, il creditore rende nell'atto notarile di avveramento della condizione una dichiarazione, a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui attesta l'ina-

dempimento del debitore a norma del comma 5, producendo altresì un estratto del conto intestato all'imprenditore, certificato da uno dei dirigenti della banca, e un estratto autentico delle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile. Il contratto di finanziamento contiene l'espressa previsione di un conto corrente bancario, intestato al titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il creditore deve accreditare l'importo pari alla differenza tra il valore di stima e l'ammontare del debito inadempito.

9. Nei casi in cui il diritto reale immobiliare di cui al comma 1 del presente articolo sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione, la banca vanta un privilegio speciale sull'immobile.

10. Il comma 9 si applica, in quanto compatibile, anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad esecuzione a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibile.

11. Quando, dopo la trascrizione del patto di cui al comma 1, sopravviene il fallimento dell'imprenditore trova applicazione il comma 9, in quanto compatibile.

12. Entro trenta giorni dall'estinzione dell'obbligazione garantita il creditore provvede, mediante atto notarile, a dare pubblicità nei registri immobiliari del mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva"».

2.141 (già em. 4.66)

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 48 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 48-bis.

(Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile o mobile registrato sospensivamente condizionato)

1. Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico può essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari, della proprietà di un bene immobile o mobile registrato, ovvero di altri diritti reali immobiliari, nonché di altri diritti su mobili registrati dell'imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore a norma del

comma 5. Il contratto deve essere stipulato a pena di nullità per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1, purché al proprietario sia corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempito e delle spese di trasferimento.

3. Il trasferimento non può essere convenuto in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.

4. Il patto di cui al comma 1 può essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento o, anche per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto legge n. 59 del 2016, in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento di cui al comma 1 sia già garantito da ipoteca e sia già in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 59 del 2016, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria e sui diritti di prelazione contrattuali o legali costituiti o comunque gravanti sull'immobile oggetto del patto, successivi all'iscrizione ipotecaria, fermo quanto previsto al successivo comma 8.

5. Agli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza dall'ultima di almeno tre rate insolute, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre sei mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre sei mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento; in ogni caso, l'importo delle rate scadute deve essere superiore al 25 per cento del finanziamento di cui al comma 1. Non si ha inadempimento quando il debitore prova, tramite libri e scritture contabili regolarmente tenuti e vidimati, ovvero tramite l'apposita certificazione della PA, un importo dei crediti commerciali insoluti superiore al 25 per cento del fatturato aziendale.

6. Al verificarsi dei presupposti di cui al comma 5, il creditore è tenuto a notificare al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare o di altri diritti su beni mobili registrati, nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile o sul bene mobile registrato successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1, una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto, secondo quanto previsto dal presente articolo.

7. Decorsi trenta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 6, il creditore, con ricorso, chiede al tribunale nella cui circoscrizione si trova l'immobile, ovvero in quella ove risiede il debitore o ha sede legale l'impresa nel caso in cui oggetto del patto sia uno o più

beni mobili registrati, di nominare un esperto, scelto tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici di cui all'articolo 13 disp. att. c.p.c., ai fini della individuazione del valore di mercato dei beni oggetto del patto di cui al comma 1. Il creditore, contestualmente al deposito del ricorso, deposita l'originale del contratto di cui al comma 1, l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative ai beni oggetto del patto effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione, ovvero un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari e mobiliari, nonché l'estratto autentico delle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile. Il giudice procede con le forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

8. Il giudice, entro 15 giorni dalla richiesta di cui al comma 7, conferisce l'incarico all'esperto che, tenuto conto delle osservazioni formulate dalle parti, ovvero da loro consulenti, deposita la relazione di stima entro il termine di 60 giorni. In caso di particolare complessità delle operazioni peritali, il giudice, con decreto motivato, può prorogare detto termine di ulteriori 30 giorni. L'esperto comunica il valore di stima al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore, nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sui beni immobili e mobili registrati destinati all'esercizio dell'impresa, derivanti da titolo iscritto o trascritto sui beni immobili o mobili registrati successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1.

9. Il giudice fissa l'udienza per la comparizione delle parti entro il termine di 120 giorni dal deposito della relazione di stima. All'udienza, qualora oggetto del patto di cui al comma 1 sia un immobile o un complesso di immobili, ovvero beni mobili registrati destinati all'esercizio d'impresa, il giudice nomina un custode che provvede alla conservazione, all'amministrazione ed alla valorizzazione dei beni, anche al fine di tutelare i livelli occupazionali esistenti nell'impresa, per un periodo massimo di 12 mesi, prorogabili, ove si renda necessario, su istanza delle parti, fino a ulteriori 12 mesi. Il giudice, su istanza del creditore, sentito il debitore, può autorizzare il custode ad avvalersi delle società di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 59 del 2016, come modificato dalla relativa legge di conversione. Al custode si applicano le disposizioni di cui all'articolo 593 del codice di procedura penale.

10. Il giudice, decorso il termine di cui al comma 9, ovvero un termine inferiore, valutate le risultanze della gestione come risultanti dai rendiconti prodotti dal custode e sentite le parti, fissa entro 90 giorni un'udienza per la vendita dei beni oggetto del patto di cui al comma 1 con offerte irrevocabili di acquisto al rialzo, con base d'asta il valore risultante dalla relazione di stima, di cui al comma 8. Il creditore provvede, altresì, ad avvisare gli altri creditori che sul bene oggetto di vendita hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri, mediante un avviso contenente l'indicazione del credito per il quale procede, del titolo e dei beni oggetto di vendita.

11. Il giudice, con decreto, stabilisce le modalità di presentazione delle offerte, i requisiti di partecipazione, le forme e le modalità di accesso alle informazioni rilevanti, i limiti al loro utilizzo, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le modalità di svolgimento dell'offerta pubblica di vendita, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti. Le offerte sono pubbliche e sono efficaci solo se conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, se non sottoposte a condizione. Con il medesimo decreto è disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura penale ed è stabilito l'aumento minimo che le offerte devono prevedere.

12. All'udienza fissata per la vendita, se sono state presentate più offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara può avere luogo alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva, e comunque da tenersi non oltre trenta giorni dalla prima. Alla distribuzione della somma ricavata, il giudice provvede in conformità alle disposizioni di cui al Libro III, Capo IV, del codice di procedura civile.

13. Qualora non venga presentata alcuna offerta, su istanza del creditore, sentito il debitore, il giudice con decreto dà atto dell'avveramento della condizione sospensiva. Il decreto costituisce titolo per la relativa annotazione nei pubblici registri.

14. All'udienza di cui al comma 9, qualora oggetto del patto di cui al comma 1 sia un immobile ad uso abitativo, il debitore può, d'accordo con il creditore, conferire mandato a vendere il bene a un commissionario iscritto nell'elenco dei soggetti specializzati nella custodia e nella vendita di cui all'articolo 169-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, conferendo al medesimo procura a riversare il ricavato della vendita su un apposito conto corrente bancario intestato alla procedura. Il giudice provvede alla ripartizione delle somme, tenuto conto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

15. Può farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo anche quando il diritto reale immobiliare o altri diritti su beni mobili registrati già oggetto del patto di cui al comma 1 siano sottoposti ad esecuzione forzata per espropriazione. In tal caso, l'esecuzione è sospesa per l'espletamento del procedimento di cui al presente articolo."».

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. In conformità alla normativa comunitaria sulla tutela della concorrenza e del mercato, Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad acquisire titoli rappresentativi di partecipazioni in ulteriori società ed organismi operanti in diversi settori economici e merceologici, cui sono attribuiti i compiti di cui al comma 2, primo periodo.

2-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-*bis*, valutato in 1 milione di euro per l'anno 2016 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 11,

comma 13, lettera *b*) e per gli anni 2017 e 2018 sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 13, lettera *c*).».

2.5

MOLINARI, VACCIANO, MUSSINI, BENCINI, MASTRANGELI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 48 e aggiunto seguente articolo:

"Art. 48-bis.

(Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento bene immobile sospensivamente condizionato).

Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico può essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore a norma del comma 5. Il valore commerciale dell'immobile è concordato dalle parti ovvero stimato da terzo esperto; le parti hanno la facoltà di stabilire anche le modalità di svalutazione"».

2.700

TURANO

All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole: «nei confronti del pubblico» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi dell'articolo 106», ed è aggiunto in fine, il seguente periodo: «La nota di trascrizione del trasferimento sospensivamente condizionato di cui al presente comma deve indicare gli elementi di cui all'articolo 2839, secondo comma, numeri 4), 5) e 6), del codice civile.»;*

b) *al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fatti salvi gli effetti dell'aggiudicazione, anche provvisoria, e dell'assegnazione, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando l'immobile è stato sottoposto ad espropriazione forzata in forza di pignoramento*

trascritto prima della trascrizione del patto di cui al comma 1 ma successivamente all'iscrizione dell'ipoteca; si applica il comma 10.»;

c) *al comma 5, secondo periodo, le parole:* «successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1» *sono soppresse;*

d) *al comma 6, al terzo periodo, le parole:* «successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1» *sono soppresse;*

e) *al comma 8, secondo periodo, dopo le parole:* «il contratto di finanziamento» *sono aggiunte le seguenti:* «o la sua modificazione di cui al comma 4,»;

f) *al comma 9 dopo le parole:* «condizione sospensiva» *sono aggiunte le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 2668, comma terzo del codice civile»;

g) *dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:*

«13-bis. Ai fini del concorso tra i creditori, il patto a scopo di garanzia di cui al comma 1 è equiparato all'ipoteca.

13-ter. La trascrizione del patto di cui al comma 1 produce gli effetti di cui all'articolo 2855 del codice civile, avendo riguardo, in luogo del pignoramento, alla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5.».

2.7

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», al comma 1, dopo le parole: «nei confronti del pubblico», *inserire le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 106».

2.8

BOTTICI

Al comma 1, al capoverso «Art. 48-bis», al comma 1, sopprimere le parole: «o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata».

2.9

BOTTICI

Al comma 1, al capoverso «Art. 48-bis.», al comma 1, sopprimere le parole: «o al medesimo collegata».

2.10

BOTTICI

Al comma 1, al capoverso «Art. 48-bis.», al comma 1, sopprimere le parole: «e trasferire».

2.11

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, al capoverso «Art. 48-bis.», al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il patto di cui al presente comma non è valido allorché sussista una sproporzione tra l'ammontare del finanziamento e il valore del bene o del diritto dato in garanzia».

2.12

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, al capoverso «Art. 48-bis.», al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «In nessun caso la concessione del finanziamento può essere condizionata all'inserimento nel contratto di finanziamento della clausola di cui al presente comma».

2.13

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», al comma 1, dopo le parole: «a norma del comma 5», aggiungere la frase: «il valore commerciale dell'immobile è concordato dalle parti ovvero stimato da terzo esperto; le parti hanno la facoltà di stabilire anche le modalità di svalutazione».

2.15

BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», al comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Nel caso di sottoscrizione del patto di cui al comma 1, il creditore è obbligato a non revocare per almeno 180 giorni successivi alla

stipulazione del patto di cui al medesimo comma eventuali linee di credito in essere intestate al sottoscrittore del patto».

2.16

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», al comma 2, dopo le parole: «comma 1,» aggiungere le seguenti: «solo se l'ammontare del debito inadempito sia superiore al 40 per cento del finanziamento originario e».

2.17

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», al comma 2, dopo le parole: «comma 1,» aggiungere le seguenti: «solo se l'ammontare del debito inadempito sia superiore al 35 per cento del finanziamento originario e».

2.18

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», al comma 2, dopo le parole: «comma 1,» aggiungere le seguenti: «solo se l'ammontare del debito inadempito sia superiore al 30 per cento del finanziamento originario e».

2.14

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, BIGNAMI, FUCSIA, MUSSINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La concessione del finanziamento non può in alcun caso essere subordinata o condizionata alla stipula del patto di cui al comma 1».

2.19

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», al comma 2, in fine, sostituire le parole: «e delle spese di trasferimento» con le seguenti: «. Le spese e gli oneri di trasferimento sono posti a carico del creditore».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 48-bis.», al comma 8, primo periodo, infine, sopprimere le parole: «comprensivo di tutte le spese ed i costi del trasferimento».

2.20

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il trasferimento della proprietà dell'immobile o di altro diritto immobiliare in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata, estingue comunque l'obbligazione del debitore anche se il valore di stima è inferiore all'ammontare del debito residuo».

2.21

TURANO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Il debito inadempito riferito al finanziamento garantito dal patto di cui al comma 1 si estingue anche se il valore della stima del diritto è inferiore all'ammontare del debito stesso.».

2.22

MARINELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il debito inadempito riferito al finanziamento garantito dal patto di cui al comma 1 si estingue anche se il valore della stima del diritto è inferiore all'ammontare del debito stesso.».

2.23

CARRARO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il debito inadempito riferito al finanziamento garantito dal patto di cui al comma 1 si estingue anche se il valore della stima del diritto è inferiore all'ammontare del debito stesso.».

2.24

GIROTTI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», al comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo: «Il debito inadempito riferito al finanziamento garantito dal patto di cui al comma 1 si estingue anche se il valore della stima del diritto è inferiore all'ammontare del debito stesso.».

2.25

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, BIGNAMI, FUCSIA, MUSSINI

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «In ogni caso, l'avvalersi del patto da parte del creditore estingue l'obbligazione del debitore garantita dallo stesso.».

2.26

CARRARO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

*«2-bis. I finanziatori applicano standard affidabili per la valutazione dei beni immobili. Quando la valutazione è condotta da soggetti terzi, i finanziatori assicurano che questi ultimi adottino *standard* affidabili. La valutazione è svolta da persone competenti sotto il profilo professionale e indipendenti dal processo di commercializzazione del credito, in modo da fornire una valutazione imparziale ed obiettiva, documentata su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente comma, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle banche e delle imprese e tenendo anche conto degli *standard* valutativi definiti in sede di autoregolamentazione.».*

2.27

MARINELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I finanziatori applicano *standard* affidabili per la valutazione dei beni immobili. Quando la valutazione è condotta da soggetti terzi, i finanziatori assicurano che questi ultimi adottino *standard* affidabili. La valutazione è svolta da persone competenti sotto il profilo professionale e indipendenti dal processo di commercializzazione del credito, in modo da fornire una valutazione imparziale ed obiettiva, documentata su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente comma, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle banche e delle imprese e tenendo anche conto degli *standard* valutativi definiti in sede di autoregolamentazione».

2.28

TURANO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I finanziatori applicano *standard* affidabili per la valutazione dei beni immobili. Quando la valutazione è condotta da soggetti terzi, i finanziatori assicurano che questi ultimi adottino *standard* affidabili. La valutazione è svolta da persone competenti sotto il profilo professionale e indipendenti dal processo di commercializzazione del credito, in modo da fornire una valutazione Imparziale ed obiettiva, documentata su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente comma, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle banche e delle imprese e tenendo anche conto degli *standard* valutativi definiti in sede di autoregolamentazione».

2.29

GIROTTI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini della stima di cui al comma 2, la valutazione è svolta da persone altamente competenti sotto il profilo professionale e indipendenti dal processo di commercializzazione del credito, in modo da fornire

una valutazione imparziale ed obiettiva, documentata su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere, infine, il seguente:

«1-bis. La Banca d'Italia, con proprio provvedimento, adotta le disposizioni attuative del comma 2-bis. dell'articolo 48-bis. del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese.».

2.300

TOSATO, STEFANI, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il creditore non ha in ogni modo il diritto di avvalersi degli effetti del patto del comma 1 qualora il debitore abbia estinto il finanziamento originario per un importo pari al 50 per cento.».

2.301

TOSATO, STEFANI, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis) Il creditore non ha in ogni modo il diritto di avvalersi degli effetti del patto del comma 1 qualora il debitore abbia estinto il finanziamento originario per un importo pari al 70 per cento.».

2.302

TOSATO, STEFANI, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il creditore non ha in ogni modo il diritto di avvalersi degli effetti del patto del comma 1 qualora il debitore abbia estinto il finanziamento originario per un importo pari al 90 per cento.».

2.30

Gianluca ROSSI, CUCCA, GUERRA

Al comma 3, dopo le parole: «entro il terzo grado» aggiungere le seguenti: «e a immobili già gravati da un diritto reale di garanzia».

Conseguentemente sopprimere i commi 10, 11 e 12.

2.31

BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», sopprimere il comma 4.

2.32

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il patto di cui al comma 1 può essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento».

2.33

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: «o, anche per i contratti» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

2.34

BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», al comma 4, sopprimere le parole: «o, anche per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per atto notarile, in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali».

2.35

MUSSINI, VACCIANO, MOLINARI, DE PIETRO, MASTRANGELI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «o, anche per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per atto notarile, in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali».

2.36

STEFANI, TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al primo periodo del comma 4, sopprimere le parole da: «o, anche per i contratti» *fino alla fine del periodo.*

2.37

BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», al comma 4, sostituire le parole da: «o, anche per i contratti in corso» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «. Non può in ogni caso essere stipulato il patto di cui al comma 1 qualora vi siano trascrizioni o iscrizioni precedenti all'iscrizione di eventuale ipoteca a garanzia del finanziamento».

2.38

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, BIGNAMI, FUCSIA, MUSSINI

Al comma 4, primo periodo, le parole: «anche per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto» *sono soppresse.*

2.39

GIBIINO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», al comma 4, dopo le parole: «conclusione del contratto di finanziamento o», *sopprimere le parole:* «anche per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto».

2.40

TURANO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», comma 4, dopo le parole: «conclusione del contratto di finanziamento», sopprimere le parole: «anche per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto».

2.41

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, anche per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto,».

2.42

GIROTTI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», al comma 4, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Per i contratti in corso il patto di cui al comma 1 può essere stipulato solo qualora siano contestualmente modificate, a vantaggio del cliente, una o più clausole riguardanti i tassi, i prezzi, l'ammontare, la durata e le altre condizioni del contratto di finanziamento. Resta comunque esclusa la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni di cui all'articolo 118».

2.43

CARRARO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per i contratti in corso il patto può essere stipulato solo qualora siano contestualmente modificate, a vantaggio del cliente, una o più clausole riguardanti i tassi, i prezzi, l'ammontare, la durata e le altre edizioni del contratto di finanziamento. Resta comunque esclusa la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385».

2.44

MARINELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per i contratti in corso il patto può essere stipulato solo qualora siano contestualmente modificate, a vantaggio del cliente, una o più clausole riguardanti i tassi, i prezzi, l'ammontare, la durata e le altre condizioni del contratto di finanziamento. Resta comunque esclusa la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385».

2.45

TURANO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per i contratti in corso il patto può essere stipulato solo qualora siano contestualmente modificate, a vantaggio del cliente, una o più clausole riguardanti i tassi, i prezzi, l'ammontare, la durata e le altre condizioni del contratto di finanziamento. Resta comunque esclusa la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385».

2.46

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», comma 4, sopprimere il seguente periodo: «Qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria».

2.47

BOTTICI

Al comma 1, paragrafo «Art. 48-bis.», al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

2.48

BOTTICI

Al comma 1, paragrafo «Art. 48-bis.», al comma 4 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il patto di cui al comma 1 non può essere stipulato qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca e siano presenti trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria e precedenti al patto di cui al comma 1».

2.49

BOTTICI

Al comma 1, paragrafo «Art. 48-bis.», al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, non prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria e precedenti al patto di cui al comma 1».

2.50

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Qualora il finanziamento di cui al comma 1 sia già garantito da ipoteca e sia già in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria e sui diritti di prelazione contrattuali o legali costituiti o comunque gravanti sull'immobile oggetto del patto successivi all'iscrizione ipotecaria, fermo quanto previsto al successivo comma 8».

2.51

TURANO

All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4 in fine aggiungere le seguenti parole: «e sui diritti di prelazione contrattuali o legali costituiti o comunque gravanti sull'immobile oggetto del patto successivi all'iscrizione ipotecaria, fermo quanto previsto al successivo comma 8. Il patto di cui al comma 1 deve essere trascritto ai sensi dell'articolo 2643 e 2655 del codice civile»;*

b) *al comma 8, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nell'ipotesi in cui il patto di cui al comma 1 sia stato stipulato in relazione a contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali, il creditore deve versare le somme necessarie a soddisfare i creditori ipotecari di grado successivo al proprio e anteriori alla trascrizione del patto, nei limiti dell'eccedenza tra il valore di stima dell'immobile e l'ammontare del debito derivante dal finanziamento ipotecario in adempimento comprensivo di tutte le spese ed i costi del trasferimento. A tal fine i ereditari aventi diritto, entro 90 gg dalla comunicazione del perito, devono chiedere al creditore di cui comma 1, l'attribuzione delle somme di loro spettanza indicando un conto corrente bancario per il versamento. La disposizione si applica in ogni ipotesi in cui vi siano iscrizioni o trascrizioni opponibili al creditore di cui al comma 1, salvo quanto previsto al comma 10.»*

2.52

BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, al paragrafo «Art. 48-bis.», al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Sono comunque fatte salve le trascrizioni e iscrizioni precedenti alla stipula del patto di cui al comma 1».

2.53

MOSCARDELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento è pari ad un ammontare in ogni caso equivalente a dodici rate mensili, anche quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del rimborso. Al verificarsi dei presupposti di cui al presente comma, il creditore, qualora intenda avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1, è tenuto a notificare al debitore se, diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1 una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto di cui al medesimo comma, secondo quanto previsto dal presente articolo.»

2.54

BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, al paragrafo «Art. 48-bis.», al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno diciotto rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno sei rate, anche non consecutive, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre diciotto mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento».

2.55

BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, al paragrafo «Art. 48-bis.», al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno diciotto rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno sei rate, anche non consecutive, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre dodici mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento».

2.56

BOTTICI

Al comma 1, paragrafo «Art. 48-bis.», al comma 5 sostituire il primo periodo con il seguente:

«5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sedici mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre sedici mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre sedici mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento».

2.57

GIROTTI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», al comma 5 sostituire il primo periodo con il seguente: «Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno sei rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre dodici mesi dalla scadenza anche di due sole rate, anche non consecutive, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre dodici mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.».

2.58

MARINELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno sei rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre dodici mesi dalla scadenza anche di due sole rate, anche non consecutive, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre dodici mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.».

2.59

CARRARO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno sei rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre dodici mesi dalla scadenza anche di due sole rate, anche non consecutive, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre dodici mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.».

2.60

TURANO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno sei rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre dodici mesi dalla scadenza anche di due sole rate, anche non consecutive, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre dodici mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.».

2.61

BOTTICI

Al comma 1, paragrafo «Art. 48-bis.», al comma 5 sostituire il primo periodo con il seguente: «5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre dodici mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre dodici mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.».

2.303

RUTA, PUPPATO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», al comma 5, sostituire le parole: «tre rate» con le seguenti: «dodici rate».

2.304

RUTA, PUPPATO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», al comma 5, sostituire le parole: «tre rate» con le seguenti: «sei rate».

2.101

MOLINARI, VACCIANO, MUSSINI, BENCINI, MASTRANGELI

Al comma 5, inserire in fine le seguenti parole: «, precisando l'ammontare del credito per cui procede».

2.62

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Articolo 48-bis., comma 5, dopo le parole: «presente articolo», aggiungere la frase: «precisando l'ammontare del credito per cui procede».

2.63

TURANO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «si ha in adempimento quando», inserire le seguenti: «in caso di finanziamento concesso a partire dall'81 per cento fino al 100 per cento del valore del bene»;*

b) *al primo periodo, dopo le parole: «previsto nel contratto di finanziamento,» inserire le seguenti: «In caso di finanziamento concesso fino all'80 per cento del valore dell'immobile si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre dodici mesi».*

2.64

GIBIINO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «si ha inadempimento quando», inserire le parole: «in caso di finanziamento concesso a partire dall'81 per cento fino al 100 per cento del valore del bene»;*

b) *dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In caso di finanziamento concesso fino all'80 per cento del valore dell'immobile si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre 12 mesi».*

2.65

MATTESINI, BERTUZZI, FABBRI

Al comma 5, ovunque ricorra, sostituire le parole: « sei mesi» con le seguenti: «nove mesi».

2.68

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 5, il capoverso «Art. 48-bis.», al primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;*
 - b) *dopo le parole: «previsto nel contratto di finanziamento», inserire le seguenti: «e comunque l'importo delle rate scadute superi il 25 per cento dell'importo del finanziamento di cui al comma 1».*
-

2.69

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 5, capoverso «Art. 48-bis.», al primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;*
 - b) *dopo le parole: «previsto nel contratto di finanziamento», inserire le seguenti: «e comunque l'importo delle rate scadute superi il 20 per cento dell'importo del finanziamento di cui al comma 1».*
-

2.70

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 5, capoverso «Art. 48-bis.», al primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;*
 - b) *dopo le parole: «previsto nel contratto di finanziamento», inserire le seguenti: «e comunque l'importo delle rate scadute superi il 10 per cento dell'importo del finanziamento di cui al comma 1».*
-

2.71

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, BIGNAMI, FUCSIA

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi» ovunque ricorrono.

2.72

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 5, capoverso «Art. 48-bis.», al primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

2.73

GALIMBERTI

Al comma 5, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

2.74

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Al comma 5, primo periodo, le parole: «almeno tre rate», sono sostituite dalle seguenti: «almeno sei rate», e le parole: «per oltre sei mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «per oltre nove mesi».

2.75

STEFANI, TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al primo periodo del comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la parola: «tre» con la seguente: «diciotto»;*
 - b) *sostituire le parole: «, anche non consecutive,» con la seguente: «consecutive»,*
-

2.76

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 5, capoverso «Art. 48-bis.», comma 5, al primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate» *con le seguenti:* «di diciotto rate anche non consecutive»;

b) *dopo le parole:* «previsto nel contratto di finanziamento», *inserire le seguenti:* «e comunque l'importo delle rate scadute superi il 25 per cento dell'importo del finanziamento di cui al comma 1».

2.77

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 5, capoverso «Art. 48-bis.», comma 5, al primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate» *con le seguenti:* «di diciotto rate anche non consecutive»;

b) *dopo le parole:* «previsto nel contratto di finanziamento», *inserire le seguenti:* «e comunque l'importo delle rate scadute superi il 20 per cento dell'importo del finanziamento di cui al comma 1».

2.78

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 5, capoverso «Art. 48-bis.», al primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate» *con le seguenti:* «di diciotto rate anche non consecutive»;

b) *dopo le parole:* «previsto nel contratto di finanziamento», *inserire le seguenti:* «e comunque l'importo delle rate scadute superi il 10 per cento dell'importo del finanziamento di cui al comma 1».

2.79

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 5, capoverso «Art. 48-bis.», al primo periodo, sostituire le parole: «si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate» con le seguenti: «di diciotto rate anche non consecutive».

2.80

STEFANI, TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al primo periodo del comma 5, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «diciotto».

2.81

STEFANI, TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al primo periodo del comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quindici»;*
 - b) *sostituire le parole: «, anche non consecutive,» con la seguente: «consecutive».*
-

2.82

STEFANI, TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al primo periodo del comma 5, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quindici».

2.83

STEFANI, TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al primo periodo del comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la parola: «tre» con la seguente: «dodici»;*

b) *sostituire le parole: «, anche non consecutive,» con la seguente: «consecutive».*

2.84

STEFANI, TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al primo periodo del comma 5, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «dodici».

2.85

STEFANI, TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al primo periodo del comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola: «tre» con la seguente: «dieci»;*

b) *sostituire le parole: «, anche non consecutive,» con la seguente: «consecutive».*

2.86

STEFANI, TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al primo periodo del comma 5, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «dieci».

2.87

STEFANI, TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al primo periodo del comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola: «tre» con la seguente: «nove»;*

b) *sostituire le parole: «, anche non consecutive,» con la seguente: «consecutive».*

2.88

STEFANI, TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al primo periodo del comma 5, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «nove».

2.89

STEFANI, TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al primo periodo del comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola: «tre» con la seguente: «sei»;*

b) *sostituire le parole: «, anche non consecutive,» con la seguente: «consecutive».*

2.90

MARINELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, sostituire le parole: «tre rate» con le seguenti: «sei rate».

2.91

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, BIGNAMI, FUCKSIA, MUSSINI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «tre rate» con le seguenti: «sei rate».

2.93

STEFANI, TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al primo periodo del comma 5, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «sei».

2.94

PEPE

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «tre rate» con le seguenti: «sei rate».

2.95

GALIMBERTI

Al comma 5 al primo periodo sopprimere le parole: «, anche non».

2.97

RUTA, PUPPATO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», al comma 5, dopo le parole: «previsto nel contratto di finanziamento.», inserire le seguenti: «Non è considerato inadempiente, per gli effetti del presente articolo, l'imprenditore che abbia adempiuto per oltre due terzi l'obbligazione derivante dal contratto di finanziamento, se l'immobile è bene strumentale per l'attività aziendale».

2.98

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «AI verificarsi dei presupposti di cui al presente comma, il creditore è tenuto a comunicare al debitore a mezzo di raccomandata A/R o posta elettronica certificata o altra comunicazione equivalente e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, nonché a coloro che hanno diritti reali derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto di cui al medesimo comma, secondo quanto previsto dal presente articolo.»

Conseguentemente, al comma 6, sostituire la parole: «notificazione» con la seguente: «comunicazione».

2.99

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, al capoverso «Art.48-bis», al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «Al verificarsi dei presupposti» con le seguenti: «Entro dodici mesi dal verificarsi dei presupposti».

2.102

RUTA, PUPPATO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in ogni caso, il creditore non può avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1, quando l'ammontare del debito residuo risulti inferiore ad un terzo del valore del finanziamento concesso e l'immobile sia bene strumentale all'attività d'impresa.».

2.103

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

All'articolo 2, al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», il comma 6, è sostituito dal seguente: «Decorsi sessanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, senza che il debitore od il terzo abbiano estinto l'obbligazione pecuniaria, il creditore comunica loro che la condizione si è verificata e che quindi procederà con gli ulteriori adempimenti per il perfezionamento del trasferimento del bene e per la annotazione della cancellazione della condizione sospensiva».

Conseguentemente sopprimere il comma 7.

2.104

MOLINARI, VACCIANO, MUSSINI, BENCINI, MASTRANGELI

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Decorsi sessanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, senza che il debitore od il terzo abbiano estinto l'obbligazione pecuniaria, il creditore comunica loro che la condizione si è verificata e che quindi procederà con gli ulteriori adempimenti per il perfezionamento del trasferimento del bene e per la annotazione della cancellazione della condizione sospensiva».

2.105

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, al capoverso «Art. 48-bis», al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «Entro novanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il debitore può pagare il debito residuo e in tal modo il patto di cui al comma 1 si intende risolto. Decorsi novanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto di cui al comma 1».

2.106

GALIMBERTI

Al comma 6 sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».

2.701

TURANO

All'articolo 2, comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il perito procede in conformità ai criteri di cui all'articolo 568 del codice di procedura civile»;*

b) *il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Entro sessanta giorni dalla nomina, il perito comunica, ove possibile a mezzo di posta elettronica certificata, la relazione giurata di stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile.»;*

c) *è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I destinatari della comunicazione di cui al periodo precedente possono, entro dieci giorni dalla medesima comunicazione, inviare note al perito; in tal caso il perito compie, entro i successivi dieci giorni, una nuova comunicazione della relazione rendendo gli eventuali chiarimenti.».*

2.107

BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, al capoverso «Art.48-bis», al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il perito nominato ai sensi del presente

comma non deve aver avuto, nè avere in corso al momento della nomina, alcun tipo di rapporto con la banca creditrice».

2.108

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, al capoverso «Art. 48-bis», al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «Il perito», aggiungere le seguenti: «, entro novanta giorni dalla nomina,».

2.109

MOLINARI, VACCIANO, MUSSINI, BENCINI, MASTRANGELI

Sopprimere il comma 7.

2.110

GALIMBERTI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Qualora il debitore contesti la stima, il creditore non può avvalersi degli effetti del patto sino alla presentazione di una nuova stima che, se contestata dalle parti, sarà rimessa al giudice dell'esecuzione per la decisione finale».

2.111

BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, al capoverso «Art. 48-bis», al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il debitore ha comunque il diritto di adire l'autorità giudiziaria, ai sensi e con le forme di quanto disposto agli articoli 615 o 617 del codice di procedura civile e conseguentemente chiedere, ricorrendone le condizioni, la sospensione del trasferimento dell'immobile ai sensi dell'articolo 624 del codice di procedure civile».

2.112

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», sostituire il comma 8 con il seguente: « La condizione sospensiva di inadempimento, verificatisi i presupposti di cui al comma 5, si considera avverata 60 giorni dopo la notificazione/comunicazione di cui al comma 6, al debitore e all'eventuale terzo datore ovvero al momento dell'avvenuto versamento all'imprenditore della predetta differenza, qualora il valore di stima sia superiore all'ammontare del debito inadempito, comprensivo di tutte le spese ed i costi del trasferimento. Il contratto di finanziamento contiene l'espressa previsione di un conto corrente bancario, esente da spese, intestato al titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il creditore deve accreditare l'importo pari alla differenza tra il valore di stima e l'ammontare del debito inadempito».

2.113

MOLINARI, VACCIANO, MUSSINI, BENCINI, MASTRANGELI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. La condizione sospensiva di inadempimento, verificatisi i presupposti di cui al comma 5, si considera avverata 60 giorni dopo la notificazione/comunicazione di cui al comma 6 al debitore e all'eventuale terzo datore ovvero al momento dell'avvenuto versamento all'imprenditore della predetta differenza, qualora il valore di stima sia superiore all'ammontare del debito inadempito, comprensivo di tutte le spese ed i costi del trasferimento. Il contratto di finanziamento contiene l'espressa previsione di un conto corrente bancario, esente da spese, intestato al titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il creditore deve accreditare l'importo pari alla differenza tra il valore di stima e l'ammontare del debito inadempito».

2.115

MUSSINI, VACCIANO, MOLINARI, DE PIETRO, MASTRANGELI

Al comma 8, primo periodo, sopprimere, in fine, le seguenti parole: «comprensivo di tutte le spese ed i costi del trasferimento».

2.116

MUSSINI, VACCIANO, MOLINARI, DE PIETRO, MASTRANGELI

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «, comprensivo di tutte le spese ed i costi del trasferimento», con le seguenti: «. Le spese ed i costi di trasferimento sono a carico del creditore».

2.117

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, al capoverso «Art. 48-bis», al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «conto corrente bancario», inserire le seguenti: «senza spese».

2.118

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, al capoverso «Art. 48-bis», al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «deve accreditare», inserire le seguenti: «entro 3 mesi dalla comunicazione del valore di stima.».

2.114

Gianluca ROSSI

Al comma 8, dopo la parola: «inadempito.», aggiungere le seguenti: «Al fine di tutelare i diritti dei creditori ipotecari diversi da colui che ha acquisito la proprietà dell'immobile, qualora vi siano ulteriori creditori iscritti rispetto a quello che ha richiesto di avvalersi del patto di cui al comma 1 e non ricorra quanto previsto dal comma 10, il pagamento dell'eventuale differenza deve essere eseguito su un conto corrente presso il tribunale del luogo in cui si trova l'immobile. Successivamente al deposito delle somme, al fine di ottenere il versamento in proprio favore di quanto versato, il debitore deve notificare ai creditori iscritti un avviso in cui indica l'ammontare delle somme depositate, il tribunale, i diritti oggetto di trasferimento ed i relativi beni immobili, il valore di stima dei beni immobili e/o dei relativi diritti. I creditori iscritti, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso, possono formulare istanza al Presidente del Tribunale, affin-

ché provveda con decreto alla distribuzione delle somme ai creditori ipotecari ovvero al debitore».

Conseguentemente, al comma 13, dopo la parola: «sospensiva», aggiungere il seguente periodo: «La cancellazione dell'ipoteca da parte del creditore consegue i medesimi effetti della dichiarazione di cui al presente comma».

2.119

GUALDANI, DALLA TOR

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di tutelare i diritti dei creditori ipotecari diversi da colui che ha acquisito la proprietà dell'immobile, qualora vi siano ulteriori creditori iscritti rispetto a quello che ha richiesto di avvalersi del patto di cui al comma 1 e non ricorra quanto previsto dal comma 10, il pagamento dell'eventuale differenza deve essere eseguito su un conto corrente presso il tribunale del luogo in cui si trova l'immobile. Successivamente al deposito delle somme, al fine di ottenere il versamento in proprio favore di quanto versato, il debitore deve notificare ai creditori iscritti un avviso in cui indica l'ammontare delle somme depositate, il tribunale, i diritti oggetto di trasferimento ed i relativi beni immobili, il valore di stima dei beni immobili e/o dei relativi diritti. I creditori iscritti, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso, possono formulare istanza al Presidente del Tribunale, affinché provveda con decreto alla distribuzione delle somme ai creditori ipotecari ovvero al debitore».

2.120

MOLINARI, VACCIANO, MUSSINI, BENCINI, MASTRANGELI

Il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Ai fini pubblicitari connessi all'annotazione di cancellazione della condizione sospensiva, il creditore, anche unilateralmente, rende nell'atto notarile di avveramento della condizione una dichiarazione, a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui attesta l'inadempimento del debitore a norma del comma 5 e documenta tutti i successivi adempimenti, inclusa la stima dell'immobile».

2.121

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», al comma 9, dopo le parole: «del comma 5», aggiungere la frase: «e documenta tutti i successivi adempimenti, inclusa la stima dell'immobile».

Conseguentemente, la frase: «producendo altresì estratto autentico delle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile», è soppressa.

2.122

BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, al capoverso «Art. 48-bis», sopprimere i commi 10, 11 e 12.

2.123

BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Non può farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo quando il diritto reale immobiliare già oggetto del patto di cui al comma 1 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione».

Conseguentemente sopprimere il comma 11.

2.124

Gianluca ROSSI, GUERRA

Al comma 10, sostituire le parole: «da un esperto», con le seguenti: «, con equo apprezzamento, da un esperto indipendente,».

2.125

GIROTTI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Non può farsi luogo al trasferimento ai sensi del presente articolo qualora l'entità del debito residuo sia pari o inferiore al venti per cento dell'ammontare del finanziamento concesso».

2.126

MARINELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Non può farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo qualora l'entità del debito residuo sia pari o inferiore al 10 per cento dell'ammontare del finanziamento concesso».

2.127

TURANO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Non può farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo qualora l'entità del debito residuo sia pari o inferiore al 10 per cento dell'ammontare del finanziamento concesso».,

2.128

CARRARO

Dopo il comma 10, capoverso «Art. 48-bis», aggiungere il seguente:

«10-bis. Non può farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo qualora l'entità del debito resi o sia pari o inferiore alla per cento dell'ammontare del finanziamento concesso».

2.129

BOTTICI, BLUNDO

Al comma 11, al paragrafo «Art. 48-bis.» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.130

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Ferma restando l'applicazione del regime sostitutivo opzionale di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il trasferimento sotto condizione sospensiva di cui al comma 1 e le connesse formalità di registrazione e trascrizione sono soggette all'imposta di registro e all'imposta ipotecaria nella misura fissa di euro 200,00 per ciascuna di esse. Il successivo atto di accertamento dell'avveramento della condizione relativa al trasferimento è soggetto all'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200,00 per ciascuna di esse».

2.131

BARANI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Ferma restando l'applicazione del regime sostitutivo opzionale di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il trasferimento sotto condizione sospensiva di cui al comma 1 e le connesse formalità di registrazione e trascrizione sono soggette all'imposta di registro e all'imposta ipotecaria nella misura fissa di euro 200,00 per ciascuna di esse. Il successivo atto di accertamento dell'avveramento della condizione relativa al trasferimento è soggetto all'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200,00 per ciascuna di esse».

2.132

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Ferma restando l'applicazione del regime sostitutivo opzionale di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il patto di cui al comma 1 è soggetto all'imposta di registro nella misura fissa di euro 200,00 e le connesse formalità, nonché gli atti inerenti al successivo trasferimento sono soggetti all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria e all'imposta catastale nella misura fissa di euro 200,00 ciascuna».

2.133

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, al paragrafo «Art. 48-bis.», al comma 13, premettere il seguente periodo: «Il trasferimento della proprietà dell'immobile o di altro diritto immobiliare in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata, estingue comunque l'obbligazione del debitore anche se il valore di stima è inferiore all'ammontare del debito residuo».

2.134

TURANO

Dopo il comma 13, capoverso «Art. 48-bis.», aggiungere, in fine, il seguente:

«13-bis. Qualora venga stipulato il patto di cui al comma 1, le banche che detengono quote di partecipazione nelle società di intermediazione immobiliare, non possono procedere alla vendita dei beni immobili ad esse trasferiti in virtù del patto medesimo, tramite le agenzie immobiliari di proprietà della banca stessa».

2.135

Luigi MARINO

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Qualora venga stipulato il patto di cui al comma 1, le banche che detengono quote di partecipazione nelle società di intermediazione im-

mobiliare, non possono procedere alla vendita dei beni immobili ad esse trasferiti in virtù del patto medesimo, tramite le agenzie immobiliari di proprietà della banca stessa».

2.136

GIBIINO

Dopo il comma 13, capoverso «Art. 48-bis», inserire il seguente:

«13-bis. Qualora venga stipulato il patto di cui al comma 1, le banche che detengono quote di partecipazione nelle società di intermediazione immobiliare, non possono procedere alla vendita dei beni immobili ad esse trasferiti in virtù del patto medesimo, tramite le agenzie immobiliari di proprietà della banca stessa».

2.137

CARRARO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis, Al fine di massimizzare il valore delle garanzie immobiliari nell'ambito dei contratti di finanziamento di cui all'articolo 48-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stipula di accordi tra l'Associazione bancaria italiana e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese per l'adozione di linee guida che individuino i criteri per la definizione delle clausole a vantaggio del cliente da introdurre nei casi di stipula del patto nell'ambito dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Le linee guida definiscono altresì le condizioni di concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 48-bis del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 erogati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli accordi di cui al presente comma disciplinano anche le condizioni e le modalità per la sospensione del pagamento della quota capitale dei finanziamenti in caso di temporanea difficoltà del debitore».

2.138

TURANO

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di massimizzare il valore delle garanzie immobiliari nell'ambito dei contratti di finanziamento di cui all'articolo 48-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stipula di accordi tra l'Associazione bancaria italiana e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese per l'adozione di linee guida che individuino i criteri per la definizione delle clausole a vantaggio del cliente da introdurre nei casi di stipula del patto nell'ambito dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le linee guida definiscono altresì le condizioni di concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 48-bis del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, erogati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli accordi di cui al presente comma disciplinano anche le condizioni e le modalità per la sospensione del pagamento della quota capitale dei finanziamenti in caso di temporanea difficoltà del debitore».

2.139

MARINELLO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di massimizzare il valore delle garanzie immobiliari nell'ambito dei contratti di finanziamento di cui all'articolo 48-bis del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stipula di accordi tra l'Associazione bancaria italiana e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese per l'adozione di linee guida che individuino i criteri per la definizione delle clausole a vantaggio del cliente da introdurre nei casi di stipula del patto nell'ambito dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le linee guida definiscono altresì le condizioni di concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 48-bis del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 erogati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli accordi di cui al presente comma disciplinano anche le condizioni e le modalità per la sospensione del pagamento della quota capitale dei finanziamenti in caso di temporanea difficoltà del debitore».

2.140

GIROTTI, BOTTICI

Dopo il comma 1 aggiungere, infine, il seguente:

«1-bis. Al fine di massimizzare il valore delle garanzie immobiliari nell'ambito dei contratti di finanziamento di cui all'articolo 48-bis del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, introdotto dal presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentite l'Associazione bancaria italiana e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese, linee guida per l'individuazione dei criteri per la definizione di clausole a vantaggio del cliente nei casi di stipula del patto nell'ambito dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le linee guida definiscono altresì le condizioni di concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 48-bis del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 erogati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

ORDINI DEL GIORNO

G2.1

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame concernente «Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione» all'articolo 2, comma 1, reca la disciplina del finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari sospensivamente condizionato;

in particolare in caso di inadempimento al pagamento, il creditore può attivare la procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posta a garanzia, notificando la volontà al debitore o al titolare del diritto reale immobiliare, di avvalersi degli effetti del patto di trasferimento, chiedendo al presidente del tribunale del luogo dove si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima del diritto immobiliare reale oggetto del patto. Il trasferimento può avvenire anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione;

a tal fine nel Testo unico bancario (TUB, decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385) è stato introdotto il nuovo articolo 48-*bis*, che al comma 1 prevede che il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca – o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico – può essere garantito dal trasferimento della proprietà di un immobile, o di un altro diritto immobiliare, dell'imprenditore o di un terzo, in favore del creditore o di una società controllata collegata che sia autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari. Tale trasferimento si verifica in caso di inadempimento del debitore;

considerato che:

mercoledì 9 marzo 2016 la Commissione Finanze della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica hanno espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17 /DE (cd. Mortgage Credit Directive), in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (A.G.256);

in particolare, lo schema di decreto legislativo introducendo un nuovo articolo 120-*quinqüiesdecies* nel Testo unico bancario, ha previsto che le parti del contratto di credito possono convenire espressamente, al

momento della conclusione del contratto o successivamente che, in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza;

in sede di espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto, e emersa la necessità di specificare meglio la portata della norma in questione, al fine di assicurarne la piena applicabilità, garantendo un adeguato bilanciamento tra gli interessi delle parti;

pertanto le Commissioni Finanze di Camera e Senato hanno approvato alcune condizioni, impegnando il governo, in particolare, a specificare che il finanziatore non può condizionare l'erogazione del mutuo all'inserimento nel contratto di credito della clausola;

impegna il Governo:

a vigilare affinché, nei contratti di finanziamento, la parte finanziatrice non condizioni la concessione del credito all'inserimento negli stessi delle clausole di trasferimento previste dal nuovo articolo 48-*bis* del TUB.

G2.2

CARRARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione,

impegna il Governo:

al fine di massimizzare il valore delle garanzie immobiliari nell'ambito dei contratti di finanziamento di cui all'articolo 48-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a promuovere la stipula di accordi tra l'Associazione bancaria italiana e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese per l'adozione di linee guida che individuino i criteri per la definizione delle clausole dei contratti di finanziamento garantiti ai sensi del presente articolo compresi i termini per il versamento dell'eccedenza di cui al comma 2.

G2.3

STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione,

premessi che:

con l'articolo 2 viene introdotto nel nostro ordinamento giuridico il così detto «patto marciano», ossia un accordo tra cliente e il soggetto finanziatore relativo alla prestazione di garanzia a fronte di un finanziamento. Nello specifico la nonna prevede che il contratto di finanziamento possa essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore. Tale trasferimento si intende sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore;

parrebbe che per finanziamenti in essere e qualora le parti decidano di sostituire il bene originariamente dato in garanzia, vi sia la necessità di stipulare un «nuovo» atto notarile che preveda la modifica delle condizioni contrattuali, e che il debitore debba fornire una garanzia su di un immobile di pari valore ma se ciò non accadesse, la banca potrebbe richiedere condizioni economico-finanziarie peggiorative,

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza ogni provvedimento utile, anche normativo, che consenta di escludere il rischio di condizioni contrattuali peggiorative per l'imprenditore che, per i finanziamenti in essere, sostituisca l'abitazione principale originariamente concessa in garanzia con altri immobili, nonché garantendo la vigilanza sull'applicazione della norma, così evitando un ingiustificato spopolamento dei beni dell'imprenditore.

G2.4

STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione,

premessi che:

con l'articolo 2 viene introdotto nel nostro ordinamento giuridico il così detto «patto marciano», ossia un accordo tra cliente e il soggetto finanziatore relativo alla prestazione di garanzia a fronte di un finanziamento. Nello specifico la norma prevede che il contratto di finanziamento possa essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore. Tale trasferimento si intende sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore;

appare inverosimile prevedere una norma che consenta alle banche di intendere quale inadempimento (dell'imprenditore) la non corresponsione di poche rate, anche non consecutive, per far sorgere, nei sei mesi successivi, il diritto della banca ad escutere la garanzia,

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza ogni provvedimento utile, anche normativo, che consenta di allungare le tempistiche di mancato pagamento che danno luogo ad inadempimento passando dalle attuali rate a non meno di otto rate o comunque superiori.

G2.5

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione,

premessi che:

da un recente studio di Confedilizia emerge che i proprietari di immobili, per il quarto anno consecutivo, hanno subito, nel 2015 un livello di imposizione tributaria insostenibile: infatti, fra il 2012 ed il 2014 la proprietà immobiliare ha versato complessivamente circa 69 miliardi di euro di imposte di natura patrimoniale e il carico fiscale sugli immobili del 2014, con l'attuale governo, dato da IMU e TASI, è stato di oltre 1 miliardo superiore rispetto a quello IMU 2012;

nonostante il taglio previsto dall'ultima legge di stabilità alla tassazione sulla prima casa, restano comunque insostenibili gli oneri tributari sostenuti dai contribuenti e il nostro Paese resta uno fra quelli europei con la più alta tassazione;

a ciò si aggiunge una difficoltà sempre maggiore dei cittadini ad acquistare un immobile di proprietà: se la disoccupazione e le condizioni

precarie dei contratti di lavoro a termine hanno impedito, e impediscono ancora, un facile accesso al mutuo bancario, il *credit crunch*, ma soprattutto l'aumento dei tassi di interesse dei mutui causati dalla crisi finanziaria, hanno oberato e stanno oberando in modo gravoso i risparmiatori;

negli anni di crisi, le banche italiane hanno registrato un *boom* dei pignoramenti e delle esecuzioni immobiliari, avviati in seguito all'impossibilità di molte famiglie di pagare i mutui. Come hanno denunciato Adu-sbef e Federconsumatori, soltanto tra il 2008 e il 2012 i pignoramenti e le esecuzioni sono aumentati del 97,8 per cento, con un ulteriore aumento, a dicembre del 2014, che ha sfiorato l'11 per cento rispetto all'anno precedente, come ha calcolato uno studio di Accord;

sembrerebbe opportuno prevedere che le banche contribuiscano, in solido, al pagamento dell'imposta comunale riferita al titolo di proprietà dell'immobile, in maniera proporzionale e decrescente rispetto al rimborso del capitale da parte del mutuatario; infatti, parrebbe logico ritenere gli istituti di credito proprietari in solido dell'immobile per cui è stato richiesto il mutuo, prevedendo, la normativa, l'acquisizione della proprietà da parte delle banche in caso di mancato rimborso del mutuo;

sarebbe altresì opportuno prevedere un meccanismo alternativo al pignoramento e all'esecuzione immobiliari in modo da evitare, per quanto più possibile, che cittadini in gravi difficoltà finanziarie non si vedano espropriare la casa di prima proprietà senza poter trovare una soluzione abitativa per sé e la propria famiglia soltanto perché non più in grado di assolvere al pagamento delle rate del mutuo,

premesso inoltre che:

con l'articolo 2 del presente provvedimento viene introdotto nel nostro ordinamento giuridico il così detto «patto marciano», ossia un accordo tra cliente e il soggetto finanziatore relativo alla prestazione di garanzia a fronte di un finanziamento. Nello specifico la norma prevede che il contratto di finanziamento possa essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore. Tale trasferimento si intende sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore.

parrebbe che per finanziamenti in essere, è qualora le parti decidano di sostituire il bene originariamente dato in garanzia, vi sia la necessità di stipulare un «nuovo» atto notarile che preveda la modifica delle condizioni contrattuali, e che il debitore debba fornire una garanzia su di un immobile di pari valore, ma se ciò non accadesse, la banca potrebbe richiedere condizioni economico-finanziarie peggiorative,

impegna il Governo:

a) ad adottare gli opportuni provvedimenti, anche di necessità ed urgenza, al fine di contenere la speculazione bancaria sulla concessione di prestiti, finanziamenti e mutui, prevedendo il contenimento dei tassi di interesse applicati ai prestiti e finanziamenti di mutui ipotecari fondiari o edilizi, ai prestiti e finanziamenti a imprese e ai *leasing* immobiliare per

imprese, nonché su prestiti, finanziamenti e mutui di ogni altra natura accordati dalle banche e dagli istituti finanziari, e in particolare:

1) prevedere, per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i *leasing* immobiliari accordati alle imprese, un tasso di interesse non superiore a tre punti percentuali rispetto al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea;

2) prevedere, per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento, un tasso di interesse non superiore a quattro punti percentuali rispetto al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea;

b) ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di stabilire norme per la partecipazione delle banche e degli istituti di credito all'imposizione contributiva locale sugli immobili legata al titolo di proprietà, in modo da prevedere un meccanismo contributivo al fine di individuare le banche e gli istituti di credito quali soggetti passivi al pagamento dell'imposta comunale riferita al titolo di proprietà dell'immobile, qualora la banca o l'istituto di credito abbia accordato un mutuo ipotecario fondiario o edilizio per l'acquisto o la costruzione dello stesso immobile;

c) a prevedere un tavolo di concertazione tra il Governo, le associazioni di rappresentanza dei consumatori e gli istituti di credito al fine di studiare una soluzione alternativa al pignoramento e all'esecuzioni immobiliari volta alla rinegoziazione della proprietà in modo che il mutuatario in stato di necessità che non riesca più ad assolvere al rimborso del capitale possa ottenere dall'istituto di credito di convertire la propria proprietà con un immobile di valore minore, il più vicino possibile al precedente domicilio, di cui riesca ad assolvere al pagamento del mutuo di conseguenza ridotto, lasciando alla banca la proprietà del primo immobile.

EMENDAMENTI

2.0.1

MARINELLO, Luigi MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Norme transitorie relativa ai crediti ipotecari)

1. I titolari di crediti muniti di ipoteca di primo grado su beni immobili, previa ammissione al passivo fallimentare possono iniziare o proseguire le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che siano oggetto dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni di cui al comma precedente, con ipoteca in primo grado da versarsi dall'aggiudicatario sia in sede esecutiva che in sede concorsuale è corrisposto da quest'ultimo direttamente al creditore ipotecario nei limiti della quota a lui spettante. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la quota spettante al creditore ipotecario, fissata ai sensi dell'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, viene attribuita al fallimento.

3. Nei casi di inizio dell'azione esecutiva sui beni ipotecati di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, il curatore non può procedere alla vendita in sede concorsuale senza il consenso del creditore.

4. Nei casi di versamento diretto al creditore della parte di prezzo derivante dalla vendita o assegnazione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, e corrispondente al credito complessivo, l'importo da versare deve essere certificato da un dirigente della banca creditrice, in misura conforme alle scritture contabili.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai fallimenti già dichiarati alla data di entrata in vigore del presente decreto legge nonché ai fallimenti dichiarati nei due anni successivi a tale data».

2.0.2

TURANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I titolari di crediti muniti di ipoteca di primo grado su beni immobili, previa ammissione al passivo fallimentare possono iniziare o proseguire le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che siano oggetto dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni di cui al comma precedente, con ipoteca in primo grado da versarsi dall'aggiudicatario sia in sede esecutiva che in sede concorsuale è corrisposto da quest'ultimo direttamente al creditore ipotecario nei limiti della quota a lui spettante. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la quota spettante al creditore ipotecario, fissata ai sensi dell'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, viene attribuita al fallimento.

3. Nei casi di inizio dell'azione esecutiva sui beni ipotecati di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, il curatore non può procedere alla vendita in sede concorsuale senza il consenso del creditore.

4. Nei casi di versamento diretto al creditore della parte di prezzo derivante dalla vendita o assegnazione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, e corrispondente al credito complessivo, l'importo da versare deve essere certificato da un dirigente della banca creditrice, in misura conforme alle scritture contabili.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai fallimenti già dichiarati alla data di entrata in vigore del presente decreto legge nonché ai fallimenti dichiarati nei due anni successivi a tale data».

2.0.3

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I titolari di crediti muniti di ipoteca di primo grado su beni immobili, previa ammissione al passivo fallimentare possono iniziare o proseguire le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con

l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che siano oggetto dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni di cui al comma precedente, con ipoteca in primo grado da versarsi dall'aggiudicatario sia in sede esecutiva che in sede concorsuale è corrisposto da quest'ultimo direttamente al creditore ipotecario nei limiti della quota a lui spettante. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la quota spettante al creditore ipotecario, fissata ai sensi dell'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, viene attribuita al fallimento.

3. Nei casi di inizio dell'azione esecutiva sui beni ipotecati di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, il curatore non può procedere alla vendita in sede concorsuale senza il consenso del creditore.

4. Nei casi di versamento diretto al credito re della parte di prezzo derivante dalla vendita o assegnazione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, e corrispondente al credito complessivo, l'importo da versare deve essere certificato da un dirigente della banca creditrice, in misura conforme alle scritture contabili.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai fallimenti già dichiarati alla data di entrata in vigore del presente decreto legge nonché ai fallimenti dichiarati nei due anni successivi a tale data».

2.0.4

BARANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. I titolari di crediti muniti di ipoteca di primo grado su beni immobili, previa ammissione al passivo fallimentare possono iniziare o proseguire le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che siano oggetto dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni di cui al comma precedente, con ipoteca in primo grado da versarsi dall'aggiudicatario sia in sede esecutiva che in sede concorsuale è corrisposto da quest'ultimo direttamente al creditore ipotecario nei limiti della quota a lui spettante. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la quota spettante al creditore ipotecario, fissata ai sensi dell'articolo 110 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, viene attribuita al fallimento.

3. Nei casi di inizio dell'azione esecutiva sui beni ipotecati di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, il curatore non può procedere alla vendita in sede concorsuale senza il consenso del creditore.

4. Nei casi di versamento diretto al creditore della parte di prezzo derivante dalla vendita o assegnazione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, e corrispondente al credito complessivo, l'importo da versare deve essere certificato da un dirigente della banca creditrice, in misura conforme alle scritture contabili.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai fallimenti già dichiarati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge nonché ai fallimenti dichiarati nei due anni successivi a tale data.».

2.0.700

FRAVEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Locazione finanziaria ed effetti della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore)

1. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale il concedente banca o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.

2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.

3. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 2, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta la somma pari all'ammontare, solo in linea capitale, dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché

le spese anticipate per la stima del bene. Il concedente ha diritto all'eventuale differenza negativa tra quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene e gli importi di cui al periodo precedente.

4. Ai fini di cui al comma 3, il concedente, quando non è possibile far riferimento a valori fissati in listini elaborati da soggetti specializzati, procede alla vendita o ricollocazione del bene previa stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei trenta giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in mancanza, designato dal presidente del tribunale su istanza del concedente. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del miglior offerente possibile con obbligo di informazione in favore dell'utilizzatore.

5. Resta ferma la previsione di cui all'articolo 72-*quater* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

2.0.6

VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Locazione finanziaria ed effetti della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore)

1. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo a restituirlo.

2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i *leasing* immobiliari, ovvero quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.

3. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 2, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere in linea capitale e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. Il concedente ha diritto all'eventuale differenza negativa tra quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene e gli importi di cui al periodo precedente. Nella procedura di vendita e ricollocazione del bene il concedente deve attenersi a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità nei confronti dell'utilizzatore.

4. Ai fini di cui al comma 3, salvo il patto contrario con l'utilizzatore, in caso di immobile il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene decorso un congruo termine dalla comunicazione all'utilizzatore dell'importo che prevede di ricavare dalla vendita o da altra collocazione e le relative modalità di pagamento, ed in assenza di un'offerta irrevocabile e migliorativa di acquisto del bene da parte di un terzo acquirente per il tramite dell'utilizzatore.

5. Resta ferma la previsione di cui al comma 72-*quater* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

2.0.7

TURANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai contratti di garanzia su partecipazioni liberamente trasferibili di società a responsabilità limitata si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, a condizione che le parti contraenti rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 1, lettera *d*) del citato decreto.

2. Nel caso di pegno di partecipazioni di società a responsabilità limitata restano fermi i requisiti di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e dell'articolo 2470 del codice civile, il notaio autenticante procede al deposito dell'atto di trasferimento o di appropriazione, con sottoscrizione autenticata del creditore pignoratizio.

4. L'escussione dei contratti di garanzia aventi ad oggetto partecipazioni di società a responsabilità limitata deve essere comunicata a cura del creditore pignoratizio entro 15 giorni dall'inizio della procedura stessa, per la pubblicazione nel competente Registro delle Imprese.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di garanzia stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e rispetto ai quali non sia stata iniziata una procedura di escussione. Ove le condizioni di realizzo delle partecipazioni di società a responsabilità limitata e i criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni garantite non siano stati individuati nei relativi contratti di garanzia, il creditore pignoratizio può chiedere al Presidente del Tribunale competente la nomina di un perito per la valutazione di dette partecipazioni, al fine di procedere direttamente alla vendita o all'appropriazione delle stesse».

2.0.8

BARANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai contratti di garanzia su partecipazioni liberamente trasferibili di società a responsabilità limitata si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, a condizione che le parti contraenti rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 1, lettera d) del citato decreto.

2. Nel caso di pegno di partecipazioni di società a responsabilità limitata restano fermi i requisiti di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e dell'articolo 2470 del codice civile, il notaio autenticante procede al deposito dell'atto di trasferimento o di appropriazione, con sottoscrizione autenticata del creditore pignoratizio.

4. L'escussione dei contratti di garanzia aventi ad oggetto partecipazioni di società a responsabilità limitata deve essere comunicata a cura del creditore pignoratizio entro 15 giorni dall'inizio della procedura stessa, per la pubblicazione nel competente Registro delle Imprese.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di garanzia stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e rispetto ai quali non sia stata iniziata una procedura di escussione. Ove le condizioni di realizzo delle partecipazioni di società a responsabilità limitata e i criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni garantite

non siano stati individuati nei relativi contratti di garanzia, il creditore pignoratizio può chiedere al Presidente del Tribunale competente la nomina di un perito per la valutazione di dette partecipazioni, al fine di procedere direttamente alla vendita o all'appropriazione delle stesse.

2.0.9

MARINELLO, Luigi MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla normativa sulle domande tardive di crediti)

1. All'articolo 101, del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: "in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi" sono soppresse;
 - b) l'ultimo comma è soppresso».
-

2.0.10

TURANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 101, del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, sono soppresse le parole: "in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi";
 - b) è soppresso l'ultimo comma».
-

2.0.11

BARANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 101, del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, sono soppresse le parole: "in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi";
 - b) è soppresso l'ultimo comma».
-

2.0.12

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 101, del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, sono soppresse le parole: "in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi";
 - b) è soppresso l'ultimo comma».
-

2.0.13

MARINELLO, Luigi MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo n. 170 del 2004)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *t*) del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del pre-

sente decreto legislativo gli 'strumenti finanziari' includono altresì le azioni non dematerializzate rappresentate da certificati cartacei"».

2.0.14

TURANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, lettera *t*) del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del presente decreto legislativo gli 'strumenti finanziari' includono altresì le azioni non dematerializzate rappresentate da certificati cartacei"».

2.0.15

BARANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, lettera *t*) del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del presente decreto legislativo gli 'strumenti finanziari' includono altresì le azioni non dematerializzate rappresentate da certificati cartacei"».

2.0.16

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, lettera *t*) del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del presente decreto

legislativo gli 'strumenti finanziari' includono altresì le azioni non dematerializzate rappresentate da certificati cartacei"».

Art. 3.

3.1

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MASTRANGELI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel registro sono pubblicati le informazioni e i documenti relativi:

- a) alle procedure di espropriazione forzata immobiliare;
 - b) alle procedure di pignoramento presso terzo *ex* articolo 543 SS Codice di Procedura Civile;
 - c) alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - d) ai procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis*. del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché ai piani di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando vengano fatti oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese;
 - e) alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;
 - f) alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, di piano del consumatore e di liquidazione dei beni di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3».
-

3.3

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

All'articolo 3, al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la lettera b-bis): «alle procedure di pignoramento presso terzi ex articolo 543 e seguenti del codice di procedura civile».

3.2

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 3, lettera b), sostituire le parole:* «da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», *con le seguenti:* «da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

b) *al comma 8, sostituire le parole:* «da stipularsi entro 30 giorni», *con le seguenti:* «da stipularsi entro 60 giorni».

3.4

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MASTRANGELI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con il decreto di cui al comma 3, lettera *b*), sentita la Banca d'Italia per gli aspetti rilevanti a fini di tutela della stabilità finanziaria, sono altresì previste disposizioni per l'attuazione del registro, prevedendo:

a) le modalità di pubblicazione, rettifica, aggiornamento e consultazione dei dati e dei documenti da inserire nel registro, nonché i tempi massimi della loro conservazione;

b) i soggetti tenuti ad effettuare, in relazione a ciascuna tipologia di procedura o strumento, la pubblicazione delle informazioni e dei documenti;

c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di un legittimo interesse, ad accedere alla sezione del registro ad accesso limitato prevedendo tra gli stessi gli avvocati costituiti nei relativi procedimenti e quelli muniti di procura da parte di enti bancari, finanziari ed assicurativi e società commerciali. Il contributo dovuto per l'accesso da determinare in misura tale da assicurare almeno la copertura dei costi del servizio e i casi di esenzione; è sempre consentito l'accesso gratuito all'autorità giudiziaria;

d) le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di documenti con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni ivi contenute o all'assenza di valore informativo di tali documenti per i terzi».

3.5 (testo 2)

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MASTRANGELI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il registro deve consentire la ricerca dei dati secondo ciascuna tipologia di informazione e di documento in esso contenuti e di Tribunale e

numero di ruolo dei procedimenti. Le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 3, lettera *b*) assicurano che il registro sia conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/848».

3.6

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 5, dopo le parole: «esso contenuti», aggiungere le seguenti: «ed in base al Tribunale ed al numero di ruolo dei procedimenti».

3.7

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MASTRANGELI

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Su richiesta del debitore, del curatore, del commissario giudiziale, di un creditore e/o del loro avvocato munito di procura, di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio, il giudice delegato o il tribunale competenti possono limitare la pubblicazione di un documento o di una o più sue parti, quando sia dimostrata l'esistenza di uno specifico e meritevole interesse alla riservatezza dell'informazione in esso contenuta. La richiesta di cui al presente comma sospende gli obblighi di pubblicazione dei documenti, o della parte di essi, oggetto della richiesta di esenzione e, qualora la pubblicazione sia già avvenuta, sospende temporaneamente l'accesso ad essi da parte degli interessati. Nelle more della decisione, il giudice può imporre una cauzione al creditore o terzo richiedente».

3.8

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

All'articolo 3, al comma 6, dopo le parole: «un creditore», aggiungere le seguenti: «e/o del loro avvocato munito di procura».

3.9

Gianluca Rossi

Al comma 8, dopo le parole: «della Banca d'Italia» aggiungere le seguenti: «e, su base volontaria, di associazioni di categoria. L'istituzione del registro dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2016, data entro la quale dovrà essere obbligatorio per tutte le nuove procedure ed entro il 31 dicembre 2017 dovrà essere popolato con le informazioni relative a tutte le procedure pendenti».

3.10

GUALDANI, DALLA TOR

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

al comma 8 dopo le parole: «della Banca d'Italia» aggiungere le seguenti: «e, su base volontaria, delle associazioni di categoria»;

dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. L'istituzione del registro di cui al comma 1 dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2016. È obbligatoria la pubblicazione nel registro delle informazioni e dei documenti relative alle procedure e procedimenti di cui al comma 2 iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017. Entro il 31 dicembre 2017 il registro dovrà essere corredato dalle informazioni e dai documenti relativi a tutte le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

3.11

TURANO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. La convenzione di cui al comma 8 contiene anche la determinazione del contributo dovuto dalle singole banche o società di capitali ai fini dell'accesso ai dati contenuti nel Registro. Con riferimento al primo utilizzo, al fine di coprire parte dei costi iniziali, può essere fissato un contributo unico anticipato, che attribuisce il diritto di utilizzare i dati contenuti nel Registro per un periodo minimo di cinque anni;

8-ter. Il Registro deve essere istituito entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

8-quater. Le procedure esecutive e concorsuali iniziate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono censite nel Registro entro la data del 1° gennaio 2017. I dati e le informazioni

relativi alle procedure pendenti alla data di cui al periodo precedente sono registrate entro il 31 dicembre 2017».

3.0.1

PAGLIARI, FEDELI, GUERRA, Gianluca ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Estensione dell'operatività del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura alle vittime di mancati pagamenti)

1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "vittime dell'usura", inserire le seguenti: "e dei mancati pagamenti";

b) sono aggiunti, in fine, i commi seguenti:

"13-bis. Il fondo di cui al comma 1 si applica alle micro, piccole e medie imprese, in crisi a causa di mancati pagamenti da parte di aziende debitorie, che risultano parti offese in un procedimento penale per i reati di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali). L'importo del mutuo erogato dal Fondo è commisurato all'entità dei mancati pagamenti. In caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di cui al presente comma, i soggetti beneficiari sono tenuti al rimborso delle somme erogate;

13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano ai procedimenti penali avviati a partire dal 1° gennaio 2015;

13-quater. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative emanate ai sensi del comma 13"».

3.0.2

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Estensione dell'operatività del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura alle vittime di mancati pagamenti)

1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "vittime dell'usura", inserire le seguenti: "e dei mancati pagamenti";

b) sono aggiunti, in fine, i commi seguenti:

"13-bis. Il fondo di cui al comma 1 si applica alle micro, piccole e medie imprese, in crisi a causa di mancati pagamenti da parte di aziende debitorie, che risultano parti offese in un procedimento penale per i reati di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali). L'importo del mutuo erogato dal Fondo è commisurato all'entità dei mancati pagamenti. In caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di cui al presente comma, i soggetti beneficiari sono tenuti al rimborso delle somme erogate;

13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano ai procedimenti penali avviati a partire dal 1° gennaio 2015;

13-quater. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative emanate ai sensi del comma 13"».

3.0.3

Luigi MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Estensione dell'operatività del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura alle vittime di mancati pagamenti)

1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "vittime dell'usura", inserire le seguenti: "e dei mancati pagamenti".

b) sono aggiunti, In fine, i commi seguenti:

"13-*bis*. Il fondo di cui al comma 1, si applica alle micro, piccole e medie imprese, in crisi a causa di mancati pagamenti da parte di aziende debentrici, che risultano parti offese in un procedimento penale per i reati di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali). L'importo del mutuo erogato dal Fondo è commisurato all'entità dei mancati pagamenti. In caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di cui al presente comma, i soggetti beneficiari sono tenuti al rimborso delle somme erogate;

13-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 13-*bis* si applicano ai procedimenti penali avviati a partire dal 1° gennaio 2015;

13-*quater*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative emanate ai sensi del comma 13"».

3.0.4

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Estensione dell'operatività del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura alle vittime di mancati pagamenti)

1. All'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo le parole: "fenomeno dell'usura", aggiungere le parole: "e per le vittime dei mancati pagamenti"».

3.0.5

PAGLIARI, GUERRA, Gianluca ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Estensione dell'operatività del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura alle vittime di mancati pagamenti)

1. All'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo le parole: "fenomeno dell'usura", aggiungere le altre: "e per le vittime dei mancati pagamenti"».

3.0.6

Luigi MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Estensione dell'operatività del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura alle vittime di mancati pagamenti)

1. All'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo le parole: "fenomeno dell'usura", aggiungere le parole: "e per le vittime dei mancati pagamenti"».

Art. 4.

4.300

TOSATO, STEFANI, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

4.1

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *la lettera a) è soppressa;*

b) *alla lettera d), al numero 1), è premesso il seguente:*

«01) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile ai sensi dell'articolo 617, la liberazione dell'immobile pignorato, senza oneri per l'aggiudicatario, l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per i terzi che vantano la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei loro confronti la notificazione del provvedimento"»;

c) *alla lettera d), al numero 1), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* »Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato dal custode. Quando, entro il termine assegnato, l'asporto non è stato eseguito, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode giudiziario, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione»;

d) *dopo la lettera e), è inserita la seguente:*

«e-bis) all'articolo 587, primo comma, al terzo periodo, le parole: "costituisce titolo esecutivo per il rilascio", sono sostituite dalle seguenti: "è attuato dal custode a norma dell'articolo 560, quarto comma"».

e) *la lettera l) è sostituita dalla seguente:*

«l) all'articolo 624:

1) al primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'istanza di sospensione può essere proposta fino a trenta giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a trenta giorni prima dell'incanto; se l'istanza è proposta oltre il predetto termine, non può disporsi la sospensione dell'esecuzione. Sull'istanza tempestivamente presentata il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito";

2) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche al caso di sospensione del processo richiesta o disposta ai sensi dell'articolo 618"».

4.2

MUSSINI, VACCIANO, MOLINARI, DE PIETRO, MASTRANGELI

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e la lettera l).

Conseguentemente dopo la lettera i) aggiungere le seguenti:

«*i-bis*) all'articolo 624, primo comma, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "L'istanza di sospensione può essere proposta fino a trenta giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a trenta giorni prima dell'incanto; se l'istanza è proposta oltre il predetto termine, non può disporsi la sospensione dell'esecuzione. Sull'istanza tempestivamente presentata il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito";

i-ter) l'articolo 624, quarto comma, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche al caso di sospensione del processo richiesta o disposta ai sensi dell'articolo 618"».

4.3

MANDELLI, SCIASCIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere la lettera a);*
- b) *sostituire la lettera l) con la seguente:*

«*l*) all'articolo 624:

1) al primo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'istanza di sospensione può essere proposta fino a trenta giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a trenta giorni prima dell'incanto; se l'istanza è proposta oltre il predetto termine, non può disporsi la sospensione dell'esecuzione. Sull'istanza tempestivamente presentata il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito.";

2) il quarto comma è sostituito con il seguente: "Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche al caso di sospensione del processo richiesta o disposta ai sensi dell'articolo 618."».

4.4

RICCHIUTI, SUSTA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere la lettera a);*
- b) *sostituire la lettera l) con la seguente:*
«l) all'articolo 624:

1. Al primo comma, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "L'istanza di sospensione può essere proposta fino a trenta giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a trenta giorni prima dell'incanto; se l'istanza è proposta oltre il predetto termine, non può disporsi la sospensione dell'esecuzione. Sull'istanza tempestivamente presentata il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito;

2. Il quarto comma è sostituito dal seguente: "Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche al caso di sospensione del processo richiesta o disposta ai sensi dell'articolo 618"».

4.5

BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.6

MANDELLI, SCIASCIA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.7

MOLINARI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.8

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI,
CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.9

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MASTRANGELI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.10

BOTTICI

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

4.11

CARRARO, SCIASCIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a) sostituire il capoverso con il seguente:* «Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che l'opposizione di cui all'articolo 615, secondo comma, è inammissibile se proposta dopo la decorrenza dei termini previsti dall'articolo 615, secondo comma, terzo periodo; salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non opponibile»;

2) *alla lettera 1) sostituire il capoverso con il seguente:* «Nell'esecuzione per espropriazione mobiliare e immobiliare l'opposizione è inammissibile se proposta decorsi 30 giorni dal provvedimento con cui è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. Nell'esecuzione per espropriazione presso terzo l'opposizione è inammissibile se proposta dopo che è stata disposta l'assegnazione a norma dell'articolo 552 o se è proposta decorsi trenta giorni dal provvedimento che dispone la vendita a norma dell'articolo 552, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile».

4.12

MOLINARI

Sostituire la lettera a) del comma 1, con la seguente:

«a) all'articolo 492, terzo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che l'opposizione di cui all'articolo 615 secondo comma è inammissibile se proposta dopo la decorrenza dei termini previsti dall'articolo 615, secondo comma, terzo periodo; salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non opponibile"».

4.13

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) l'articolo 476 è sostituito dal seguente: "A richiesta di parte, sono rilasciate più copie in forma esecutiva, anche in via telematica, con possibilità per le parti di procedere esecutivamente in forza di copia munita di attestazione di conformità alle copie esecutive rilasciate"».

4.14

CARRARO, SCIASCIA

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) all'articolo 503, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'incanto può essere disposto solo ad istanza di parte quando il giudice ritiene probabile che la vendita a tali modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'articolo 568 del codice di procedura penale nonché, nel caso di beni mobili, degli articoli 518 e 540-bis"».

4.15

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 512, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso il giudice, su richiesta anche di un solo creditore, può disporre un riparto anche parziale delle somme ricavate dalla vendita, qualora il beneficiario del riparto rilasci una garanzia bancaria a prima richiesta, finalizzata a garantire la restituzione alla procedura delle somme ripartite in eccesso, qualora vi siano provvedimenti nell'ambito dei giudizi di cui al presente articolo, anche provvisoriamente esecutivi, che determinino una differente ripartizione di somme"».

4.16

TURANO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 512, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso il giudice, su richiesta anche di un solo creditore, può disporre un riparto anche parziale delle somme ricavate dalla vendita, qualora il beneficiario del riparto rilasci una garanzia bancaria a prima richiesta, finalizzata a garantire la restituzione alla procedura delle somme ripartite in eccesso, qualora vi siano provvedimenti nell'ambito dei giudizi di cui al presente articolo, anche provvisoriamente esecutivi, che determinino una differente ripartizione di somme"».

4.17

Gianluca Rossi

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*. All'articolo 512, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso il giudice, su richiesta anche di un solo creditore, può disporre un riparto anche parziale delle somme ricavate dalla vendita, qualora il beneficiario del riparto rilasci una garanzia bancaria a prima richiesta, finalizzata a garantire la restituzione alla procedura delle somme ripartite in eccesso, qualora vi siano provvedimenti nell'ambito dei giudizi di cui al presente articolo, anche provvisoriamente esecutivi, che determinino una differente ripartizione di somme,"».

4.18

GUALDANI, DALLA TOR

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*. In ogni caso il giudice, su richiesta anche di un solo creditore, può disporre un riparto anche parziale delle somme ricavate dalla vendita, qualora il beneficiario del riparto rilasci una garanzia bancaria a prima richiesta, finalizzata a garantire la restituzione alla procedura delle somme ripartite in eccesso, qualora vi siano provvedimenti nell'ambito dei giudizi di cui al presente articolo, anche provvisoriamente esecutivi, che determinino una differente ripartizione di somme».

4.19

FASANO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*. all'articolo 521-*bis*, dopo il quarto comma aggiungere i seguenti:

"Gli organi di polizia su segnalazione della mancata consegna del bene pignorato da parte dell'istituto vendite giudiziarie ovvero del creditore precedente, procedono, altresì, a rintracciarlo, a ritirarne la carta di circolazione nonché, ove possibile, i titoli ed i documenti relativi alla proprietà e all'uso, e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica sempre il terzo comma.

Il debitore che indebitamente omette o ritarda la consegna all'istituto vendite giudiziarie del bene sottoposto a pignoramento è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a cinquecentosedici euro"».

4.20

FASANO, SCIASCIA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «, non superiore a tre,».

4.21

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: «a norma dell'articolo 540-bis», inserire le seguenti: «o istanza del creditore procedente di eseguire ulteriori tre esperimenti di vendita».

4.22

CARRARO, SCIASCIA

Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo le parole: «dell'articolo 540-bis» inserire le seguenti: «o istanza del creditore procedente di eseguire ulteriori tre esperimenti di vendita.».

4.23

SUSTA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 534-ter, secondo comma, le parole: "del giudice" sono sostituite dalle seguenti: "che dispone sull'istanza di sospensione»;

b) dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) all'articolo 591-ter, secondo periodo, le parole: "del giudice" sono sostituite dalle seguenti: "che dispone sull'istanza di sospensione».

4.700

SUSTA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 545, l'ottavo comma è sostituito dal seguente: "Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, di somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, il saldo del conto può essere pignorato per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale quando l'accredito ha avuto luogo nei sessanta giorni precedenti il pignoramento; in caso di conti cointestati, il saldo si intende pro quota dei singoli cointestatari ed il limite di impignorabilità applica anche nel caso in cui i predetti accre-

diti riguardino cointestatari non eseguiti. Quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.";

c-ter) all'articolo 546, primo comma, apportare le seguenti modificazioni:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha avuto luogo nei sessanta giorni precedenti il pignoramento, per un importo del saldo del conto pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge";

2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di sussidi di grazia o sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ovvero sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano relativamente alle predette somme, a condizione che il conto non risulti altrimenti alimentato."».

4.25 (testo 2)

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«*c-bis)* All'articolo 557, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: «il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.», *aggiungere il seguente periodo:* «Il creditore deve provvedere a depositare l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «del titolo esecutivo e del precetto» *con le seguenti:* «del titolo esecutivo, del precetto e della documentazione di cui al comma 2.»;

c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Ai fini della valutazione del valore di mercato dell'immobile, il giudice dell'esecuzione, entro quindici giorni dall'iscrizione a ruolo, nomina l'esperto che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di novanta giorni. Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute. Il giudice, ove ritiene la documentazione di cui al comma 2 incompleta, conferisce incarico all'esperto di provvedere all'integrazione, ponendo le relative spese a carico del creditore".

c-ter.) all'articolo 173-*bis* delle disposizioni di attuazione, apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 3, sostituire le parole:* «almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice,» *con le seguenti:* «entro trenta giorni dal giuramento,»;

2) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

"3-*bis*. Su istanza motivata dell'esperto, in caso di particolare complessità della relazione di stima, il giudice dell'esecuzione può, con decreto, prorogare il termine di cui al precedente comma di ulteriori trenta giorni"».

Conseguentemente, all'articolo 567 sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 568.

Conseguentemente, all'articolo 569 sono apportate le seguenti modifiche:

1) *sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di novanta giorni».

2) *al comma 3, ove ricorrono, le parole:* «dell'articolo 568» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'articolo 557».

Conseguentemente, all'articolo 161 delle disposizione di attuazione, al comma 1, ove ricorrano, sostituire le parole: «dell'articolo 568» con le seguenti: «dell'articolo 557».

Conseguentemente, all'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione, al comma 2, ove ricorrono, sostituire le parole: «all'articolo 567» con le seguenti: «all'articolo 557».

4.26

MANDELLI, SCIASCIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), numero 1), premettere il seguente:

«01) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile con l'opposizione prevista dall'articolo 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per i terzi che vantano la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione del provvedimento;"

b) alla lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato dal custode. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode giudiziario, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione."»

Conseguentemente, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) all'articolo 587, primo comma, le parole: "costituisce titolo esecutivo per il rilascio", sono sostituite dalle seguenti: "è attuato dal custode a norma dell'articolo 560, quarto comma."».

4.27

MANDELLI, SCIASCIA

Al comma 1, lettera d), numero 1), premettere il seguente:

«01) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile con l'opposizione prevista dall'articolo 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per i terzi che vantano la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione del provvedimento."».

4.28

CARRARO, SCIASCIA

Al comma 1, lettera d), al n. 1) anteporre il seguente:

«01) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"il giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell'immobile pignorato quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Il provvedimento di liberazione è opponibile solo nelle forme ed entro il termine previsti dall'articolo 617. Il terzo titolare di un diritto di godimento opponibile alla procedura, a pena di inammissibilità, deve proporre l'opposizione prevista dall'articolo 617 entro il termine di venti giorni dal giorno della notifica nei suoi confronti del provvedimento"».

4.29

BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

4.30

GUERRA, Gianluca ROSSI, FORNARO

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

4.31

PEPE

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

4.32

GASPARRI

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

4.33

BOTTICI

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

4.34

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI,
BIGNAMI, FUCSIA

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

4.35

TOSATO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI,
CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

4.36

MUSSINI, VACCIANO, MOLINARI, DE PIETRO, MASTRANGELI

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con i seguenti:

1) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile con l'opposizione prevista dall'articolo 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per i terzi che vantano la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione del provvedimento.»

1-bis) al quarto comma aggiungere infine i seguenti periodi: «Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato dal custode. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode giudiziario, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione».

Conseguentemente al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 587, primo comma, le parole "costituisce titolo esecutivo per il rilascio" sono sostituite dalle seguenti: "è attuato dal custode a norma dell'articolo 560, quarto comma"».

4.37

PEPE

Al comma 1, lettera d), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) il provvedimento è attuato dal custode, tramite l'Ufficiale Giudiziario entro 120 giorni dalla notifica dell'ordine di liberazione, secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti».

4.38

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, BIGNAMI, FUCKSIA

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Il provvedimento è attuato dal custode, tramite l'Ufficiale Giudiziario entro 120 giorni dalla notifica dell'ordine di liberazione, secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti."».

4.39

GASPARRI

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Il provvedimento è attuato dal custode tramite l'Ufficiale giudiziario entro 120 giorni dalla notifica dell'ordine di liberazione, secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti"».

4.40

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, BIGNAMI, FUCKSIA

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Il provvedimento è attuato dal custode, tramite l'Ufficiale Giudiziario, secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti"».

4.41

PEPE

Al comma 1, lettera d), sostituire il punto 1) con il seguente;

«1) il provvedimento è attuato dal custode, tramite l'Ufficiale Giudiziario, secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti».

4.42

GASPARRI

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Il provvedimento è attuato dal custode tramite l'Ufficiale giudiziario, secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti"».

4.43

BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, lettera d), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) il quarto comma è sostituito dal seguente: "il provvedimento è attuato dal custode, tramite L'Ufficiale Giudiziario entro 120 giorni dalla notifica dell'ordine di liberazione, secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare"».

4.44

MOLINARI

Al comma 1, lettera d), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano».

4.45

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MASTRANGELI

Al comma 1, lettera d) sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Il provvedimento è attuato dall'avvocato del credito o dall'ufficiale giudiziario competente per territorio secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano.

Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68"».

4.46

TOSATO, STEFANI, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera d) sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Le disposizioni che precedono non si applicano quando l'immobile pignorato sia la prima casa di abitazione del debitore. In tal caso il provvedimento è attuato tramite l'Ufficiale Giudiziario».

4.47

MOLINARI

Al comma 1, lettera d) sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) il provvedimento è attuato dal custode con l'ausilio della Forza pubblica secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, fino alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile».

4.48

TURANO

All'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, lettera d), punto 1):*

i. *al primo periodo la parola: «attuato» è sostituita dalla seguente: «eseguito»;*

ii. *al primo periodo le parole:* «dell'esecuzione immobiliare, senza osservanza» *sono sostituite con le seguenti:* «dell'esecuzione immobiliare, senza l'assistenza dell'ufficiale giudiziario e senza l'osservanza»;

iii. *il secondo periodo è sostituito dal seguente:* «Per l'esecuzione dell'ordine il giudice dispone che il custode possa avvalersi direttamente della forza pubblica, senza rivolgersi all'Ufficiale Giudiziario, nominando altresì ausiliari ai sensi dell'articolo 68».

b) *Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. La disposizione di cui al comma 1, lettera. c), si applica anche ai procedimenti per esecuzione forzata in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

c) *Al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:*

i. *le parole:* «successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla» *sono soppresse;*

ii. *dopo le parole:* «espropriazione immobiliare», *aggiungere la seguente:* «alla».

d) *Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti;*

«7-bis. La disposizione di cui al comma 1, la lettera i) si applica ai procedimenti di esecuzione forzata già in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7-ter. La disposizione di cui al comma 1, lettera m), si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

4.49

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, alla lettera d), numero 1), la frase: «Il provvedimento è attuato dal custode» *è sostituita con la frase:* «Il provvedimento è attuato dall'avvocato del creditore o dall'ufficiale giudiziario competente per territorio».

4.50

Gianluca Rossi

Al primo comma, lettera d), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo, dopo le parole: «dal custode» inserire le seguenti: «tramite l'ufficiale giudiziario» e sopprimere le parole da: «, anche successivamente» fino a: «lo esentano.»;*
 - b) *sopprimere il secondo periodo.*
-

4.51

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, lettera d), numero 1), primo periodo, sopprimere le parole: «senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti,».

4.52

RICCHIUTI, SUSTA

Al comma 1, lettera d), numero 1), aggiungere infine il seguente periodo: «Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato dal custode. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode giudiziario, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione».

4.53

MANDELLI, SCIASCIA

Al comma 1, lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di aspor-

tarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato dal custode. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode giudiziario, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.».

4.54

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, BIGNAMI, FUCSIA

Al comma 1, lettera d), numero 1) aggiungere infine il seguente periodo: «Le disposizione che precedono non si applicano quando l'immobile pignorato sia la prima casa di abitazione del debitore. In tal caso il provvedimento è attuato tramite l'Ufficiale giudiziario.».

4.55

PEPE

Al comma 1, lettera d) punto 1), dopo le parole: «dell'articolo 68» aggiungere le seguenti: «. Le disposizioni che precedono non si applicano quando l'immobile pignorato sia la prima casa di abitazione del debitore. In tal caso il provvedimento è attuato tramite l'Ufficiale giudiziario.».

4.56

BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, lettera d), al numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «Le disposizione che precedono non si applicano quando l'immobile pignorato sia la prima casa di abitazione del debitore. In tal caso il provvedimento è attuato tramite l'Ufficiale giudiziario.».

4.57

GASPARRI

Al comma 1, lettera d), al numero 1) aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni che precedono non si applicano quando l'immo-

bile pignorato sia la prima casa di abitazione del debitore. In tal caso il provvedimento è attuato tramite l'Ufficiale giudiziario.».

4.58

Gianluca Rossi

Al primo comma, lettera d), numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano qualora l'immobile pignorato costituisca l'abitazione principale del debitore. In tal caso il provvedimento è attuato tramite l'Ufficiale giudiziario.».

4.59

SUSTA

Al comma 1, lettera d), numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: «Quando l'immobile pignorato è l'abitazione principale del debitore il provvedimento è attuato dal custode tramite l'Ufficiale giudiziario.».

4.60

MOLINARI

Al comma 1, la lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2. Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro».

4.61

FORNARO

Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: «Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta» con le seguenti: «Gli interessati

a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro venti giorni dalla richiesta».

4.62

RICCHIUTI, SUSTA

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine il seguente numero: «2-bis.)» il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile con l'opposizione prevista dall'articolo 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per i terzi che vantano la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione del provvedimento».

4.63

TURANO

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:*

d-bis) all'articolo 567, primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero possono proporre per un prezzo pari al doppio del valore del bene determinato ai sensi dell'articolo 568 istanza di assegnazione, sulla quale il giudice provvede ai sensi dell'articolo 590»;

2. *la lettera h) è soppressa.*

4.64

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis.) all'articolo 567, primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero possono proporre per un prezzo pari al doppio del valore del bene determinato ai sensi dell'articolo 568 istanza di assegnazione, sulla quale il giudice provvede ai sensi dell'articolo 590».

4.65 (testo 2)

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, alla lettera e), premettere la seguente:

«0e) all'articolo 569, al comma 2, premettere i seguenti:

"02. All'udienza il debitore può presentare un'offerta di acquisto a titolo oneroso, da parte di un soggetto già identificato, avente ad oggetto i beni, o specifici beni, pignorati. Il giudice dell'esecuzione dispone con decreto l'apertura di una procedura competitiva mediante offerte irrevocabili di acquisto.

02-bis. Con il decreto di cui al comma 02 il giudice dell'esecuzione stabilisce le modalità di presentazione delle offerte, i requisiti di partecipazione, le forme e le modalità di accesso alle informazioni rilevanti, i limiti al loro utilizzo, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti. Con il medesimo decreto è disposta la pubblicità con le forme di cui all'articolo 490 ed è stabilito l'aumento minimo che le offerte devono prevedere.

02-ter. L'offerta di cui al primo comma diviene irrevocabile dal momento in cui viene modificata l'offerta in conformità a quanto previsto dal decreto di cui al comma 02 e viene prestata la garanzia stabilita. Le offerte sono pubbliche e sono efficaci solo se conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, se non sottoposte a condizione.

02-quater. Se sono state presentate più offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara può avere luogo alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva, e comunque da tenersi non oltre trenta giorni dalla prima. In ogni caso, con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso da colui che ha presentato l'offerta di cui al comma 02, quest'ultimo è liberato dalle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore e il giudice dell'esecuzione dispone in suo favore il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.

02-quinquies. L'espropriazione è sospesa per il periodo necessario per l'espletamento del procedimento competitivo che deve concludersi entro sei mesi dalla presentazione dell'offerta di cui al comma 02. In caso di pluralità di beni pignorati, se l'offerta ha ad oggetto un solo bene o parte dei beni, l'espropriazione prosegue per quelli non rientranti nel procedimento competitivo.

02-sexies. Il giudice dell'esecuzione provvede al riparto delle somme ricavate ai sensi degli articoli 510 e 596"».

Al comma 2 del medesimo articolo prima delle parole: «all'udienza», inserire le seguenti: «Ove non proposto procedimento competitivo,».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il pignoramento deve altresì contenere l'avviso al debitore che, a norma dell'articolo 569, comma 2 c.p.c., come modificato, ha facoltà di proporre una procedura competitiva di vendita.».

4.66

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, alla lettera e) premettere la seguente:

«0e) All'articolo 569, al comma 2, premettere i seguenti:

"02. Il debitore può presentare un'offerta di acquisto a titolo oneroso, da parte di un soggetto già identificato, avente ad oggetto i beni, o specifici beni, pignorati. Il giudice dell'esecuzione dispone con decreto l'apertura di una procedimento competitivo mediante offerte irrevocabili di acquisto.

02-bis. Con il decreto di cui al comma 02 il giudice dell'esecuzione stabilisce le modalità di presentazione delle offerte, i requisiti di partecipazione, le forme e le modalità di accesso alle informazioni rilevanti, i limiti al loro utilizzo, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti. Con il medesimo decreto è disposta la pubblicità su! portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 ed è stabilito l'aumento minimo che le offerte devono prevedere.

02-ter. L'offerta di cui al primo comma diviene irrevocabile dal momento in cui viene modificata l'offerta in conformità a quanto previsto dal decreto di cui al comma 02 e viene prestata la garanzia stabilita. Le offerte sono pubbliche e sono efficaci solo se conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, se non sottoposte a condizione.

02-quater. Se sono state presentate più offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara può avere luogo alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva, e comunque da tenersi non oltre trenta giorni dalla prima. In ogni caso, con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso da colui che ha presentato l'offerta di cui al comma 02, quest'ultimo è liberato dalle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore e il giudice dell'esecuzione dispone in suo favore il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.

02-quinquies. L'espropriazione è sospesa per il periodo necessario per l'espletamento del procedimento competitivo che deve concludersi entro sei mesi dalla presentazione dell'offerta di cui al comma 02. In caso di pluralità di beni pignorati, se l'offerta ha ad oggetto un solo bene o parte

dei beni, l'espropriazione prosegue per quelli non rientranti nel procedimento competitivo.

02-*sexies*. Il giudice dell'esecuzione provvede al riparto delle somme ricavate ai sensi degli articoli 510 e 596"».

Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo prima delle parole: «all'udienza», inserire le seguenti: «Ove non proposto procedimento competitivo,».

4.67 (testo 2)

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, alla lettera e), premettere la seguente:

«Oe) all'articolo 569, al comma 2, premettere i seguenti:

"02. All'udienza il debitore può, d'accordo con il creditore procedente, conferire mandato a vendere l'immobile pignorato ad un commissionario iscritto nell'elenco dei soggetti specializzati nella custodia e nella vendita di cui all'articolo 169-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, conferendo al medesimo procura a riversare il ricavato della vendita sul conto della procedura.

02-*bis*. Gli interventi sono possibili solo se l'immobile posto in vendita è l'unico di proprietà del debitore.

02-*ter*. Il giudice dell'esecuzione, prende atto della proposta e sospende l'esecuzione per un termine massimo di sei mesi, decorso inutilmente il quale l'esecuzione può essere attuata.

02-*quater*. Il giudice dell'esecuzione provvede al riparto delle somme ricavate ai sensi degli articoli 510 e 596"».

Al comma 2 del medesimo articolo, prima delle parole: «All'udienza», inserire le seguenti: «Ove non conferito il mandato a vendere,».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il pignoramento deve altresì contenere l'avviso al debitore che, d'accordo con il creditore, ha facoltà di conferire ad un commissionario mandato a vendere il bene a norma dell'articolo 569, comma 2 c.p.c., come modificato».

4.68 (testo 2)

RICCHIUTI

Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) all'articolo 569 il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Con la stessa ordinanza, il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche conformi alla normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice ovvero ritenute dal giudice comunque conformi ai principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche di cui alla medesima norma o che prevedano l'intervento del notaio sia in sede di identificazione dell'offerente che di svolgimento in via telematica delle operazioni di vendita."».

4.69

MANDELLI, SCIASCIA

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 587, primo comma, le parole: "costituisce titolo esecutivo per il rilascio", sono sostituite dalle seguenti: "è attuato dal custode a norma dell'articolo 560, quarto comma"».

4.70

BOTTICI

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

4.71

TURANO

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «e, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà» con le seguenti: «e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà».

4.72

CARRARO

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «e, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà» con le seguenti: «e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà».

4.73

GIROTTI, BOTTICI

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «e, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà» con le seguenti: «e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà».

4.74

MARINELLO

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «e, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà» con le seguenti: «e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà».

4.75

GALIMBERTI

Al comma 1 lettera h) dopo le parole: «andato deserto» aggiungere le seguenti: «fino al limite di un terzo e dopo il quinto,».

4.76

MOLINARI

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:

«i) all'articolo 596, primo comma:

"Art. 596. – (*Formazione del progetto di distribuzione*) – 1. Se non si può provvedere a norma dell'articolo 510 primo comma, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis, non

più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione anche parziale, quando sia stato realizzato almeno il 20 per cento del compendio pignorato e comunque un valore non inferiore a 50.000 euro dalla vendita, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando udienza per la loro audizione. Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire.

2. Tra la comunicazione dell'invio e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni"».

4.77

BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, sopprimere la lettera l) e conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.78

MANDELLI, SCIASCIA

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

4.79

BOTTICI

Al comma 1 sopprimere la lettera l).

4.80

MOLINARI

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

4.81

MOLINARI

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) all'articolo 615, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'esecuzione per espropriazione mobiliare ed immobiliare l'opposizione è inammissibile se proposta decorsi trenta giorni dal provvedimento con cui è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. Nell'esecuzione per espropriazione presso terzo l'op-

posizione è inammissibile se proposta dopo che è stata disposta l'assegnazione a norma dell'articolo 552 o se è proposta decorsi trenta giorni dal provvedimento che dispone la vendita a norma dell'articolo 552, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile."».

4.82

MANDELLI, SCIASCIA

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) all'articolo 624:

1) al primo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'istanza di sospensione può essere proposta fino a trenta giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a trenta giorni prima dell'incanto; se l'istanza è proposta oltre il predetto termine, non può disporsi la sospensione dell'esecuzione. Sull'istanza tempestivamente presentata il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito";

2) il quarto comma è sostituito con il seguente: "Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche al caso di sospensione del processo richiesta o disposta ai sensi dell'articolo 618."».

4.83

BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

4.84

TURANO

Al comma 1, la lettera m), è sostituita dalla seguente:

«m) all'articolo 648, primo comma, le parole: "può concedere" e "concede" sono sostituite dalle seguenti: "deve concedere" e dopo le parole: "per vizi procedurali" sono aggiunte le seguenti parole: "non manifestamente infondati"».

4.85

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, alla lettera m), la parola: «deve» è sostituita con la seguente: «può».

4.86

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MASTRANGELI

Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente:

«m) all'articolo 648, primo comma, la parola: "concede" è sostituita dalle seguenti: "può concedere"».

4.87

RICCHIUTI

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere, in fine, la seguente:

«m-bis) all'articolo 161-ter, comma 2, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime regole tecnico-operative sono integrate al fine di assicurare un agevole collegamento tra il portale delle vendite pubbliche e i portali dei gestori delle vendite telematiche, nonché di consentire lo svolgimento di queste ultime anche con differenti modalità di vendita proprie dei portali dei gestori che siano ritenute conformi ai suddetti principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche"».

4.88

RICCHIUTI, SUSTA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«m-bis) all'articolo 587, primo comma, le parole "costituisce titolo esecutivo per il rilascio" sono sostituite dalle seguenti: "è attuato dal custode a norma dell'articolo 560, quarto comma"».

4.750

FRAVEZZI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2929-bis del codice civile, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

"Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l'atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.

Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato.

L'azione esecutiva del presente articolo non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento."».

4.90

SUSTA

Dopo il comma 1) inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2929-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al secondo comma le parole:* «Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito a un terzo» *e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* «Se con l'atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili";

b) *al terzo comma le parole:* "nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore" *sono sostituite dalle seguenti:* "o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ra-

gioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato"».

4.91

MOLINARI

Sostituire il comma 2, lettera a) con la seguente:

«2. All'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 9-sexies è sostituito dal seguente:*

"9-*sexies*. Il professionista delegato a norma dell'articolo 591-*bis* del codice di procedura civile, entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente"».

4.92

MOSCARDELLI

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola «dieci» con la seguente: «trenta», la parola: «pronuncia» con la seguente: «notifica» e all'ultimo periodo sostituire le parole: «dieci» con la seguente: «trenta» e sostituire le parole: «dall'», con le seguenti: «dalla comunicazione dell'».

4.93

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 2, lettera a), capoverso «19-sexies», secondo periodo, la parola: «semestrale», è sostituita dalla seguente: «trimestrale».

4.751

FRAVEZZI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi entro il 30 giugno 2017, è accertata la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche previsto dall'articolo 161-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dal decreto-legge 27 dicembre 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132. Il portale è operativo a decorrere dalla pubblicazione del decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*.»;

b) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. La richiesta di visita di cui al comma 1, lettera d), numero 2) è formulata esclusivamente mediante le funzionalità del portale delle vendite pubbliche a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 3-bis.»;

c) *il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. La disposizione di cui alla lettera e) si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 3-bis.».

4.701

MOSCARDELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per il rilascio dell'immobile il concedente può avvalersi del procedimento per convalida di sfratto, di cui al libro quarto, titolo I, capo II del codice di procedura civile.».

4.96

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È ammesso

da parte del concedente il ricorso ai procedimenti di cui al Libro IV, Titolo I, Capo II del codice di procedura civile, in quanto compatibili"».

4.97

TURANO

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È ammesso da parte del concedente il ricorso ai procedimenti di cui al Libro IV, Titolo I, Capo II del codice di procedura civile, in quanto compatibili"».

4.98

BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 4, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «centoventi giorni».

Art. 5.

5.1

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MASTRANGELI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale e l'avvocato del creditore munito di procura possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento"».

5.2

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, dopo le parole: «liquidatore giudiziale» aggiungere la frase: «e l'avvocato del creditore munito di procura».

5.700

FRAVEZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati)

1. L'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 179-ter (*Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita*). – Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. Possono ottenere l'iscrizione nel registro i professionisti di cui agli articoli 534-bis e 591-bis, primo comma, del codice, che hanno frequentato, con esito positivo, uno specifico corso di formazione, organizzato dalla commissione di cui all'ottavo comma.

L'elenco è tenuto e formato dalla commissione di cui all'ottavo comma, che esercita la vigilanza sugli iscritti. Le domande di iscrizione all'albo sono presentate con modalità esclusivamente telematiche in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia. Anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 28, quarto comma, il professionista indica nella domanda le forme di organizzazione della sua attività professionale, in particolare se è svolta in modo individuale o in collaborazione con altri professionisti. Ogni modifica delle modalità di svolgimento dell'attività professionale è comunicata alla commissione entro trenta giorni, secondo le modalità stabilite per la presentazione delle domande di iscrizione.

Per l'iscrizione all'elenco i professionisti frequentano, con esito positivo, uno specifico corso di formazione, organizzato dalla commissione di cui all'ottavo comma, che può avvalersi dell'ausilio degli Ordini degli avvocati, degli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei Consigli notarili distrettuali.

L'organizzazione dei corsi deve aver luogo in conformità ai seguenti criteri:

a) durata almeno annuale e didattica non inferiore a 100 ore; composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docente; programma idoneo ad affrontare le più rilevanti e frequenti problematiche, di carattere non solo giuridico ma anche tecnico-contabile ed interdisciplinare; obbligo di frequenza nella misura minima dell'ottanta per cento della durata del corso;

b) previsione di almeno una prova scritta al termine del corso, volta ad accertare il possesso da parte del candidato delle cognizioni tecnico-contabili, giuridiche ed interdisciplinari necessarie per l'efficiente conduzione della procedura esecutiva da parte del professionista; la prova scritta deve svolgersi con modalità tali da assicurare l'anonimato del candidato.

La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile.

La prova di cui al quarto comma, lettera *b)*, è valutata da una commissione di verifica nominata dalla commissione di cui all'ottavo comma e composta da membri che non devono appartenere al corpo docente del corso e che non esercitano l'attività professionale nel distretto in cui ha sede la commissione di cui all'ottavo comma.

Ai fini della conferma dell'iscrizione, coloro che sono stati iscritti all'albo devono frequentare, nel corso di ogni triennio successivo all'iscrizione, un corso di aggiornamento, con didattica non inferiore a 120 ore. Si applicano i commi terzo, quarto, lettera *a)*, quinto e sesto. Al termine del corso il candidato deve sostenere una verifica scritta su casi pratici, diretta a verificare il possesso delle cognizioni tecnico-contabili, giuridiche ed interdisciplinari necessarie per l'efficiente conduzione della procedura esecutiva da parte del professionista. La mancata frequenza del corso di aggiornamento, il mancato superamento della verifica o la mancata conferma ai sensi del nono comma, comporta la cancellazione dall'albo e l'immediata revoca degli incarichi in corso.

È istituita presso ciascuna Corte di appello una commissione, composta da tre magistrati giudicanti di comprovata esperienza nell'ambito delle procedure esecutive, da un magistrato requirente, dal presidente del Consiglio notarile distrettuale, dal presidente dell'Ordine degli avvocati, dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del luogo in cui la Commissione ha sede. Della commissione non possono far parte i magistrati che, nell'anno precedente, hanno svolto funzioni di giudice dell'esecuzione immobiliare in un ufficio del distretto. La commissione è presieduta da un magistrato; delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. L'incarico di componente della commissione ha durata triennale, può essere rinnovato una sola volta e non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.

La commissione di cui all'ottavo comma, al termine del corso di aggiornamento, decide sulla domanda di conferma dell'iscrizione. A tal fine valuta l'esito della prova scritta, che deve essere diretta a verificare il possesso da parte del professionista delle cognizioni di cui al quarto comma, lettera *b*). Valuta altresì la diligenza, l'efficienza e l'efficacia con cui sono state svolte le funzioni di professionista delegato, sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui agli articoli all'articolo 16-*bis*, commi 9-*sexies* e 9-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La commissione deve raffrontare le risultanze dei rapporti riepilogativi relativi al soggetto che chiede la conferma dell'iscrizione con quelle dei rapporti riepilogativi degli altri soggetti che hanno svolto le funzioni di professionista delegato. Deve altresì valutare i motivi per i quali sia stato revocato l'incarico in una o più procedura esecutiva. Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico può essere conferito a persona iscritta in un elenco tenuto da una commissione istituita presso una Corte di appello diversa da quella nel cui distretto ha sede il tribunale. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, in quanto compatibili. I professionisti cancellati dall'elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i presidenti delle Corti d'appello nominano i componenti delle commissioni di cui all'articolo 179-*ter*, ottavo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Ai soli fini della prima formazione dell'albo, possono ottenere l'iscrizione coloro che, nel corso degli ultimi cinque anni dalla data di cui al periodo precedente, hanno assunto l'incarico di professionista delegato per le operazioni di vendita per non meno di tre volte, fermo restando l'obbligo di frequenza dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile alla scadenza di ciascun triennio dall'iscrizione. A decorrere dal quarto mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le domande di iscrizione all'albo sono presentate con modalità non telematiche, sino alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche di cui al comma 1. La pubblicazione delle specifiche tecniche di cui al comma 1 ha luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Dalla attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli importi delle quote di partecipazione individuale ai corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile,

nonché le modalità di pagamento delle stesse, da versare su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia. Gli importi sono stabiliti in misura tale da garantire l'integrale copertura delle spese connesse all'organizzazione ed al funzionamento dei corsi."».

Art. 6.

6.1

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«00-a) all'articolo 28, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, chi non è iscritto all'albo di cui all'articolo 28-bis e chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento".

0-a) dopo l'articolo 28, è inserito il seguente:

"Art. 28-bis. – (*Albo dei curatori, commissari e liquidatori giudiziali*) – Presso ogni tribunale è istituito un albo dei curatori, commissari e liquidatori giudiziali. L'albo è tenuto e formato dalla commissione di cui al nono comma, che esercita la vigilanza sugli iscritti. Le domande di iscrizione all'albo sono presentate con modalità esclusivamente telematiche in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 28, quarto comma, il professionista indica nella domanda le forme di organizzazione della sua attività professionale, in particolare se è svolta in modo individuale o in collaborazione con altri professionisti. Ogni modifica delle modalità di svolgimento dell'attività professionale è comunicata, con le medesime modalità, stabilite per la presentazione delle domande di iscrizione, entro trenta giorni alla commissione di cui al nono comma.

I soggetti di cui all'articolo 28, lettera c) possono essere iscritti nell'albo purché abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni per almeno cinque anni e le medesime funzioni non siano cessate da più di un anno.

Per l'iscrizione all'albo i soggetti di cui all'articolo 28 devono frequentare, con esito positivo, uno specifico corso di formazione, organizzato dalla commissione di cui al nono comma, che può avvalersi dell'au-

silio degli Ordini degli avvocati e degli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

L'organizzazione dei corsi deve aver luogo in conformità ai seguenti criteri:

a) durata almeno annuale e didattica non inferiore a 100 ore; composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docente; programma idoneo ad affrontare le più rilevanti e frequenti problematiche, di carattere non solo giuridico ma anche tecnico-contabile ed interdisciplinare; obbligo di frequenza nella misura minima dell'ottanta per cento della durata del corso;

b) previsione di almeno una prova, scritta e orale, al termine del corso, volta ad accertare il possesso da parte del candidato delle cognizioni tecnico-contabili, giuridiche ed interdisciplinari necessarie per l'efficiente conduzione della procedura concorsuale da parte del professionista; la prova scritta deve svolgersi con modalità tali da assicurare l'anonimato del candidato.

La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

La prova di cui al quinto comma, lettera *b)*, è valutata da una commissione nominata dalla commissione di cui al nono comma e composta da membri che non devono appartenere al corpo docente del corso e che non esercitano l'attività professionale nel distretto in cui ha sede la commissione di cui al nono comma.

Ai fini della conferma dell'iscrizione, coloro che sono stati iscritti all'albo devono frequentare, nel corso di ogni triennio successivo all'iscrizione, un corso di aggiornamento, con didattica non inferiore a 120 ore. Si applicano i commi quarto, quinto, lettera *a)*, sesto e settimo. Al termine del corso il candidato deve sostenere una verifica scritta su casi pratici, diretta a verificare il possesso delle cognizioni tecnico-contabili, giuridiche ed interdisciplinari necessarie per l'efficiente conduzione della procedura concorsuale da parte del professionista. La mancata frequenza del corso di aggiornamento, il mancato superamento della verifica o la mancata conferma ai sensi del decimo comma, comporta la cancellazione dall'albo e l'immediata revoca degli incarichi in corso.

È istituita presso ciascuna Corte di appello una commissione, composta da due magistrati giudicanti di comprovata esperienza nell'ambito delle procedure concorsuali, da un magistrato giudicante di comprovata esperienza nell'ambito delle procedure di espropriazione immobiliare, da un magistrato requirente, dal presidente del Consiglio notarile distrettuale, dal presidente dell'Ordine degli avvocati, dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del luogo in cui la Commissione ha sede. Della commissione non possono far parte i magistrati che, nell'anno precedente, hanno svolto funzioni di giudice delegato o di giudice dell'esecuzione immobiliare in un ufficio del distretto. La commissione è presieduta da un magistrato; delibera a maggioranza dei com-

ponenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. L'incarico di componente della commissione ha durata triennale, può essere rinnovato una sola volta e non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.

La commissione di cui al nono comma, al termine del corso di aggiornamento, decide sulla domanda di conferma dell'iscrizione. A tal fine valuta l'esito della prova scritta, che deve essere diretta a verificare il possesso da parte del professionista delle cognizioni di cui al quinto comma, lettera *b*). Valuta altresì la diligenza, l'efficienza e l'efficacia con cui sono state svolte le funzioni di curatore, commissario o liquidatore giudiziale, sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui agli articoli 33, quinto comma e 182, sesto comma e agli articoli 16bis, commi 9-quater e 9-quinquies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La commissione deve raffrontare le risultanze dei rapporti riepilogativi relativi al soggetto che chiede la conferma dell'iscrizione con quelle dei rapporti riepilogativi degli altri soggetti che hanno svolto le funzioni di curatore, commissario o liquidatore giudiziale nel medesimo ufficio. Deve altresì valutare i motivi per i quali sia stato revocato l'incarico in una o più procedura concorsuale. Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico può essere conferito a persona iscritta in un albo tenuto da una commissione di cui al primo comma, istituita presso una Corte di appello diversa da quella nel cui distretto ha sede il tribunale. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, in quanto compatibili. I professionisti cancellati dall'elenco non possono essere reinscritti nel triennio in corso e nel triennio successivo.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Presidenti delle Corti d'appello nominano i componenti delle Commissioni di cui al presente articolo. Ai soli fini della prima formazione dell'albo, possono ottenere l'iscrizione coloro che, nel corso degli ultimi cinque anni, hanno assunto l'incarico di curatore, commissario giudiziale o liquidatore per non meno di tre volte, fermo restando l'obbligo di frequenza dei corsi di aggiornamento di cui all'ottavo comma alla scadenza di ciascun triennio dall'iscrizione. A decorrere dal quarto mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le domande di iscrizione all'albo sono presentate con modalità non telematiche, sino alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche di cui al primo comma".».

6.2

MOLINARI

Sopprimere la lettera c).

6.3

MATTESINI, BERTUZZI, FABBRI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.4

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) all'articolo 110 dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo 98, il curatore deve necessariamente, entro i termini di cui al comma precedente, presentare un progetto di ripartizione di tutte le somme disponibili, riservate quelle occorrenti per la procedura, indicando per ciascun creditore, compresi quelli per i quali sono in corso i giudizi di cui all'articolo 98, le somme ripartibili direttamente nonché le somme ripartibili soltanto previo rilascio in favore della procedura di una garanzia bancaria a prima richiesta. Tale garanzia è finalizzata a garantire la restituzione alla procedura delle somme ripartite in eccesso, qualora vi siano provvedimenti nell'ambito dei giudizi di cui all'articolo 98, anche provvisoriamente esecutivi, che determinino una differente ripartizione di somme."».

6.5

GUALDANI, DALLA TOR

Al comma 1 dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) all'articolo 110 dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"*1-bis*. Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo 98, il curatore deve necessariamente, entro i termini di cui al comma precedente, presentare un progetto di ripartizione di tutte le somme disponibili, riservate quelle occorrenti per la procedura, indicando per ciascun creditore, compresi quelli per i quali sono in corso i giudizi di cui all'articolo 98, le somme ripartibili direttamente nonché le somme ripartibili soltanto pre-

vio rilascio in favore della procedura di una garanzia bancaria a prima richiesta. Tale garanzia è finalizzata a garantire la restituzione alla procedura delle somme ripartite in eccesso, qualora vi siano provvedimenti nell'ambito dei giudizi di cui all'articolo 98, anche provvisoriamente esecutivi, che determinino una differente ripartizione di somme."».

6.6

TURANO

Al comma 1 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) all'articolo 110 dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo 98, il curatore deve necessariamente, entro i termini di cui al comma precedente, presentare un progetto di ripartizione di tutte le somme disponibili, riservate quelle occorrenti per la procedura, indicando per ciascun creditore, compresi quelli per i quali sono in corso i giudizi di cui all'articolo 98, le somme ripartibili direttamente nonché le somme ripartibili soltanto previo rilascio in favore della procedura di una garanzia bancaria a prima richiesta. Tale garanzia è finalizzata a garantire la restituzione alla procedura delle somme ripartite in eccesso, qualora vi siano provvedimenti nell'ambito dei giudizi di cui all'articolo 98, anche provvisoriamente esecutivi, che determinino una differente ripartizione di somme"».

6.7

Gianluca Rossi

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere lo seguente:

«*c-bis*. All'articolo 110, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"*1-bis*. Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo 98, il curatore deve necessariamente, entro i termini di cui al comma precedente, presentare un progetto di ripartizione di tutte le somme disponibili, riservate quelle occorrenti per la procedura, indicando per ciascun creditore, compresi quelli per i quali sono in corso i giudizi di cui all'articolo 98, le somme ripartibili direttamente nonché le somme ripartibili soltanto previo rilascio in favore della procedura di una garanzia bancaria a prima richiesta. Tale garanzia è finalizzata a garantire la restituzione alla procedura delle somme ripartite in eccesso, qualora vi siano provvedimenti nell'ambito dei giudizi di cui all'articolo 98, anche provvisoriamente esecutivi, che determinino una differente ripartizione di somme"».

6.0.1

VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Tutela dell'utilizzatore a titolo di leasing
in caso di fallimento del venditore)*

1. All'articolo 1, comma 77 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, la parola: "a)" è sostituita dalla seguente: "c)".

6.0.2

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 1, comma 77 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "articolo 67, terzo comma, lettera a)", sono sostituite dalle seguenti: "articolo 67, terzo comma, lettera c)".

6.0.3

VALENTINI, Gianluca ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Tutela dell'utilizzatore a titolo di leasing
in caso di fallimento del venditore)*

1. All'articolo 1, comma 77, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera c)".

Art. 7.

7.1

TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

7.2

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Sopprimere l'articolo.

7.3

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «solo successivamente alla presentazione alle competenti commissioni parlamentari di una relazione giurata di stima sul valore della società, prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale. Le competenti commissioni parlamentari esprimono parere vincolante sull'acquisto della società. Gli esperti che effettuano la relazione giurata di stima sono nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito di parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari».

Conseguentemente, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A fronte del trasferimento potrà essere riconosciuto un corrispettivo non superiore ad euro 600.000 pari al valore nominale delle azioni trasferite».

7.4

BLUNDO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa ricognizione dello stato patrimoniale del Banco di Napoli».

7.5

GALIMBERTI

Al comma 2 dopo le parole: «nei confronti del pubblico.», inserire le seguenti: «Alla SGA è fatto, in ogni caso, divieto di partecipare al cosiddetto "Fondo Atlante"».

7.6

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo dopo che le competenti commissioni parlamentari abbiano espresso in merito il loro parere vincolante».

7.7 (testo 2)

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. In conformità alla normativa comunitaria sulla tutela della concorrenza e del mercato, il Ministero dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad acquisire titoli rappresentativi di partecipazioni in ulteriori società ed organismi operanti in diversi settori economici e merceologici, cui sono attribuiti i compiti di cui al comma 2, primo periodo.

2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, valutato in 1 milione di euro per l'anno 2016 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede, per l'anno 2016, a valere sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 13 lettera b), e, per gli anni 2017 e 2018, sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 13, lettera c).».

7.8

MOSCARDELLI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di valorizzare, attraverso processi di rigenerazione industriale, i crediti in sofferenza e allo stesso tempo sostenere le economie territoriali, è previsto il riconoscimento di un credito di imposta nella misura di cui al comma 2-ter, alle società di gestione del risparmio che acquisiscono i crediti e le partecipazioni di cui al precedente comma 2, con il fine di trovare delle soluzioni industriali, di settore e di filiera, tramite

processi di aggregazione e concentrazione anche con l'intervento di imprese sane interessate alle acquisizioni.

2-ter. Il credito di imposta di cui al comma 2-bis è pari al 27,5 per cento del credito o della partecipazione acquisita».

7.9

TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Modificare il titolo del Capo I con il seguente: «Misure a sostegno delle banche e di accelerazione del recupero crediti».

ORDINE DEL GIORNO

G7.1

BOTTICI, BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, AS.2362, recante la «Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione»,

premesso che:

l'articolo 7 del decreto-legge in esame dispone, al comma 1, l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., la società costituita in occasione del salvataggio del Banco di Napoli nel 1997 allo scopo di recuperare i crediti in sofferenza. A fronte del trasferimento delle azioni della Società e riconosciuto un corrispettivo non superiore a 600.000 euro, pari al loro valore nominale. Il comma 2 prevede che successivamente all'acquisizione la Società potrà estendere la sua operatività, acquistando e gestendo crediti e altre attività finanziarie anche da soggetti diversi dal Banco di Napoli;

la Relazione tecnica allegata al decreto-legge in esame riferisce che la disposizione in esame prevede che le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Società per la Gestione di Attività S.G.A., S.p.A., siano interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze, a fronte di un corrispettivo non superiore ad euro 600.000 pari al valore nominale delle azioni trasferite.

Alla copertura dell'onere, pari a 600.000 euro per l'anno 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 13;

considerato altresì che la norma prevede l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, da banca Intesa San Paolo Spa, dell'intero capitale di una entità societaria – e considerate le norme civilistiche vigenti in tema di responsabilità «illimitata» per le obbligazioni societarie, nel caso in cui si tratti di capitale detenuto da un unico proprietario;

impegna il Governo:

a fornire ogni elemento informativo utile in merito ai dati contabili e di bilancio che siano idonei a certificare il grado di equilibrio economico-finanziario e patrimoniale del medesimo soggetto e l'esposizione debitoria verso terzi, nonché, anche indicazioni «quantitative» in merito ai

risultati raggiunti nell'ambito di operatività svolta sinora in tema di recupero e gestione dei crediti rispetto alla massa «attiva» originariamente intestata al disciolto Banco di Napoli S.p.A.

EMENDAMENTI

7.0.1

GUERRA, VACCARI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni relative alla restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria)

1. Il pagamento della rata dei finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in scadenza il 30 giugno 2016, è differito al 30 giugno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento, come da ultimo modificato ai sensi dell'articolo 10, comma 11-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.

2. Fermo restando il differimento di cui al comma 1, la durata del piano di ammortamento dei finanziamenti di cui al medesimo comma 1 può essere ulteriormente prolungata, su richiesta del beneficiario, di 2 anni a condizione che il beneficiario abbia presentato, entro i termini previsti negli provvedimenti dei Commissari delegati individuati ai sensi dell'articolo 1 comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, almeno una domanda di rimborso dei danni ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

3. Ai fini della concessione del prolungamento dei piani di ammortamento di cui al comma 2 del presente articolo, i relativi beneficiari dei finanziamenti sono tenuti a presentare, entro 45 giorni successivi all'entrata in vigore del presente articolo, preventiva richiesta ai Commissari delegati di cui al comma 2, per consentire la rideterminazione dell'entità dell'aiuto di stato nell'ambito delle decisioni C(2014) 2356 del 7 marzo 2014 e n. C(2015) 7802 del 13 novembre 2015 e la verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del

20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012.

4. I Commissari delegati di cui al comma 2 disciplinano, con propri provvedimenti da emanarsi entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, le modalità di presentazione delle richieste di cui al comma 3. La concessione del prolungamento dei piani di ammortamento di cui al comma 2 è disposta dai Commissari delegati attraverso appositi provvedimenti, da adottarsi entro 90 giorni successivi all'entrata in vigore del presente articolo.

5. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni che regolano i finanziamenti di cui al comma 1, in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo. I finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del presente articolo, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità operative stabiliti nei predetti decreti.

6. I Commissari delegati di cui al comma 2, al fini della modifica dei finanziamenti di cui al presente articolo, trasmettono, entro il medesimo termine di 90 giorni di cui al secondo periodo del comma 4, i provvedimenti di concessione del prolungamento di cui al medesimo comma 4 a ciascuna banca aderente alle convenzioni di cui al comma 5, relativamente ai finanziamenti concessi ai singoli beneficiari.

7. Agli oneri per Interessi derivanti dal differimento di cui al comma 1 nonché dal prolungamento dei piani di ammortamento di cui al comma 2, si provvede, nell'anno 2016, a valere sulle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificata dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, versate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122), e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati nella medesima contabilità speciale».

7.0.2

VACCARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano, fino alla fine dello stato di emergenza, alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 agosto 2012, n. 122».

7.0.3

TURANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Misure di accelerazione delle procedure
di liquidazioni delle partecipazioni pubbliche)*

1. Al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza delle procedure di liquidazione delle partecipazioni pubbliche, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi, per la predisposizione delle procedure di gara per l'affidamento delle attività liquidatorie o per la scelta del cessionario, di società specializzate le quali saranno remunerate dall'aggiudicatario ovvero diverranno di diritto aggiudicatarie qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna domanda di partecipazione ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

Art. 8.

8.1

BOTTICI

Sostituire gli articoli 8 e 9 con il seguente:

«Art. 8. - (*Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208*). – 1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 sostituire i commi da 491-*bis* a 491-*quinquies* con i seguenti:

"491-*bis*. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. (di seguito «Banche»), il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il «Ministero»), su specifica richiesta delle Banche provvede a sottoscrivere, fino al gennaio 2017, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.

491-*ter*. Il Ministero, ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.

491-*quater*. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione. 491-*quinquies*. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e *stock options* agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta. 491-*sexies*. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari"».

Conseguentemente, sostituire i commi da 491-octies a 491-quaterdecies con i seguenti:

«491-octies. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.

491-novies. Alla scadenza contrattuale gli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.

491-decies. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.

491-undecies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-bis a 491-duodecies.

491-duodecies. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodotti si ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge n. 183 del 2015».

Conseguentemente dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere i seguenti:

«491-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 89 per cento"

491-sexiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento"».

8.2

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 8. - (*Definizioni*). – 1. Ai fini del presente capo si intendono per:

a) "investitore": la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis causa*, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: "Legge di stabilità per il 2016");

b) "Banca in liquidazione" o "Banca": la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca delle Marche S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Cassa di risparmio di Chieti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;

c) "Nuova Banca": la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., la Nuova Banca delle Marche S.p.a., la Nuova Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a., la Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.a., istituite dall'articolo 1 del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183;

d) "Fondo di solidarietà": il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge di stabilità per il 2016;

e) "Fondo": il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi quale gestore del Fondo di solidarietà! di cui alla lettera d);

f) "prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati»: la prestazione di ciascuno dei servizi ed attività di cui all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 25-*bis* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, ove nella prestazione di tale servizi o attività sono stati in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità acquistati o sottoscritti dall'investitore i suddetti strumenti finanziari subordinati;

g) "MTS": il Mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS) gestito dalla Società per il Mercato dei Titoli di Stato-MTS S.p.A».

8.3

BOTTICI

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) "investitore": i soggetti che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: "Legge di stabilità per il 2016"), nell'am-

bito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi».

8.4

BOTTICI

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) "investitore": solo le persone fisiche, le imprese individuali, gli imprenditori agricoli, coltivatori diretti che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: "Legge di stabilità per il 2016"), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi».

8.5

BOTTICI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) "investitore": chiunque abbia acquistato strumenti finanziari delle banche in liquidazione così come definite dalla lettera b) del presente comma».

8.6

TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) "investitore": avente causa delle obbligazioni subordinate delle banche in liquidazione, acquistate direttamente dall'istituto di emissione o da un intermediario, e beneficiario delle prestazioni del Fondo di solidarietà».

8.7

BOTTICI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni

a) alla lettera a) dopo la parola: «investitore», inserire la seguente: «obbligazionista», e la parola: «gli», con le seguenti: «azioni ovvero».

b) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) "investitore azionista": la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis causa*, che ha acquistato le azioni indicate nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: "Legge di stabilità per il 2016")».

Conseguentemente dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la parola: "detenevano" aggiungere le seguenti: "azioni e"».

8.8

BOTTICI

Al comma 10, dopo le parole: «Gli investitori» aggiungere le seguenti: «, azionisti ed obbligazionisti,».

Conseguentemente:

1) all'articolo 8 al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dopo la parola: «investitore», inserire la seguente: «obbligazionista», e sostituire la parola: «gli», con le seguenti: «azioni ovvero».

b) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) "investitore azionista": la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis causa*, che ha acquistato le azioni indicate nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: "Legge di stabilità per il 2016")»;

2) dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la parola: "detenevano" aggiungere le seguenti.: "azioni e"».

8.9

BOTTICI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «persona fisica», inserire le seguenti: «i soggetti che a norma di Statuto non perseguano fini di lucro e non distribuiscano ai soci i proventi delle attività, destinandoli esclusivamente a interventi nei campi del welfare, della cultura, della istruzione, della salute pubblica e degli altri settori di pari valenza sociale».

8.10

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Alla lettera a), comma 1, sostituire le parole da «la persona fisica» a «diretto», con le seguenti: «rinvestitore non professionista».

8.11

MATTESINI, BERTUZZI, FABBRI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « mortis causa,» aggiungere le seguenti: «la società di persone, la società semplice, ».

8.12

SCIASCIA, MESSINA, CARRARO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «che ha acquistato», con le seguenti: «che ha percepito».

8.13

BOTTICI

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «gli» con le seguenti: «azioni ovvero».

Conseguentemente, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la parola: "detenevano" aggiungere le seguenti: "azioni e"».

8.16

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere in fine le seguenti parole: «nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi»; nonché, alla lettera f), in fine, sopprimere le seguenti parole: «nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione».

8.17

SCIASCIA, MESSINA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) lettera a), ultimo periodo sopprimere le seguenti parole: «, nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi»;

2) lettera f), ultimo periodo sopprimere le seguenti parole: «, nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione».

8.18

BERTUZZI, MATTESINI, FABBRI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sopprimere le parole da: «, nell'ambito di» fino alla fine del periodo;

2) alla lettera f), *sopprimere le parole da: «, nell'ambito di» fino alla fine del periodo.*

8.14

BOTTICI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «nell'ambito di» fino alla fine della lettera.

8.15

BOTTICI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi».

8.19

BOTTICI

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a-bis*) "danneggiato": la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, i soggetti che a norma di Statuto non perseguono fini di lucro e non distribuiscono ai soci i proventi delle attività, destinandoli esclusivamente a interventi nei campi del *welfare*, della cultura, della istruzione, della salute pubblica e degli altri settori di pari valenza sociale e il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis causa*, che ha acquistato gli strumenti finanziari di qualsiasi tipo indicati nell'articolo 1, lettera a) della presente legge».

Conseguentemente all'articolo 1 dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«*10-bis*. Al Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 856 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 afferiscono altresì tutti gli eventuali maggiori ricavi derivanti dalla cessione dei prestiti non performanti e delle partecipazioni al capitale o dei diritti degli istituti bancari soggetti alla procedura di risoluzione di cui al comma 842 del medesimo articolo, al fine di garantire a tutti i danneggiati un rimborso pieno».

8.20

AMATI, FABBRI, MORGONI

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «investitore:» aggiungere la seguente: «1)» e dopo le parole: «che li ha emessi;» aggiungere le seguenti: «2) gli investitori che a norma di Statuto non perseguano fini di lucro e non distribuiscano ai soci i proventi delle attività, destinandoli esclusivamente a interventi nei campi del *welfare*, della cultura, della istruzione, della salute pubblica e degli altri settori di pari valenza sociale, che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi;».*

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dalle condizioni di cui al comma 1 sono esclusi gli investitori di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) numero 2)».

8.21

CERONI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) "investitori diversi da quelli di cui alla lettera a)": quelli che, a norma di Statuto non perseguano fini di lucro e non distribuiscano ai soci i proventi delle attività, destinando li esclusivamente ad interventi nei settori del *welfare*, della cultura, dell'istruzione, della salute pubblica e negli altri di pari valenza sociale, che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: "Legge di stabilità per il 2016"), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi;».

Conseguentemente, all'Articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dalle condizioni di cui al comma 1 sono esclusi gli investitori di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a-bis)».

8.22

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 8, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*. Ai fini del reperimento dei documenti, anche in copia, di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del presente comma, le banche di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono tenute a consegnarne copia all'investitore, entro 15 giorni dalla data della sua richiesta».

8.23

BOTTICI

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «nell'ambito» fino alla fine della lettera.

ORDINI DEL GIORNO

G8.1

BLUNDO, BOTTICI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, AS.2362, recante la «Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione»;

premesso che:

il Capo II del decreto reca una serie di misure in favore degli investitori delle 4 banche oggetto della procedura di risoluzione nel novembre scorso (Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti) che hanno investito in obbligazioni delle banche stesse. In so stanza, per quanta riguarda i rimborsi gli obbligazionisti delle 4 Banche in risoluzione M Marche, Banca Etruria, CariChieti, CariFerrara – essi sono automatici fino all'80 per cento e, per chi non rientra in quei parametri, e previsto il ricorso all'arbitrato;

considerate che:

la gravissima crisi economica che stiamo attraversando e iniziata come crisi finanziaria nel 2007 negli Stati Uniti. È ormai generalmente riconosciuto che una delle cause della crisi finanziaria statunitense che ha poi contagiato, con effetti diversi, tutto il globo e stata la sovrapposizione tra banche d'affari e banche commerciali che ha dato origine al fenomeno della cosiddetta «banca universale» una banca, cioè, che esercita accanto alle tradizionali attività di credito alla clientela anche attività di investimento speculativo sui mercati finanziari (*trading*);

nell'ottobre 2012, su mandato della Commissione europea, un gruppo di esperti presieduto dal governatore della Banca centrale finlandese, Erkki Liikanen, incaricato di elaborare un rapporto sulle misure necessarie per ridurre le conseguenze del fallimento delle grandi banche, ha presentato un documento (cosiddetto Liikanen Report) contenente una serie di proposte di modifica strutturale del sistema bancario europeo tra le quali vi era anche la separazione delle attività di *trading* dalle altre attività bancarie. Tali attività, secondo la proposta Liikanen, dovrebbero essere svolte da entità legalmente e finanziariamente indipendenti, all'interno del medesimo gruppo bancario;

considerate che il Rapporto Liikanen ha dato origine alla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, COM (2014) 43, che ad oggi risulta non essere ancora attuata;

considerato, altresì, che in entrambi i rami del Parlamento giacciono numerose proposte di legge trasversali a tutti gli schieramenti politici, che chiedono la separazione delle attività bancarie onde evitare che le crisi finanziarie originate da decisioni speculative possano produrre effetti di contagio all'economia reale con ripercussioni esiziali nei confronti dei risparmi delle famiglie e delle imprese;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le necessarie misure normative volte a perseguire la separazione finanziaria e giuridica tra banche commerciali e banche d'affari.

G8.2

COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione,

premesso che:

la pesante crisi economico-finanziaria che ha investito l'economia finanziaria nel 2007 per poi riversarsi gravemente sull'economia reale ha aperto la discussione sulla patrimonializzazione degli istituti di credito e sugli eccessivi livelli di rischio che questi ultimi assumono, facendo emergere il drammatico problema dell'abuso delle leve finanziarie e della qualità degli strumenti finanziari detenuti dalle banche stesse;

il problema della ricapitalizzazione delle banche si è così proposto anche in sede europea in cui, in seguito alla sopravvenuta necessità di interventi statali di salvataggio degli istituti di credito, si è proposta l'introduzione del principio del *bail-in*, ossia di un principio che regoli il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi in un quadro di sorveglianza armonizzato che si in grado di limitare il più possibile il ricorso a finanziamenti pubblici per il salvataggio degli istituti che, però, tradotto nel nostro Paese, ha causato delle conseguenze inaspettate anche sui piccoli investitori non professionisti,

premesso inoltre che:

il disegno di legge in oggetto prevede norme intitolate a favore degli investitori delle banche in liquidazione ed altre misure finanziarie ed

esecutive volte, ad opinione del Governo, «a semplificare e a rendere più flessibile» il sistema delle garanzie dei crediti concessi agli imprenditori;

in realtà, tali disposizioni, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche, a sostegno dei poteri economici del Paese, in quanto accelerano oltremisura le procedure esecutive per lo spossessamento dei beni dati in garanzia e rende altresì difficoltoso e complicato, per gli investitori che hanno perso i propri risparmi nelle quattro Banche in liquidazione, accedere al rimborso (tra l'altro forfettario) a causa dei diversi limiti imposti, nonché dei difficili calcoli da effettuare e della mole di documentazione da allegare;

la disciplina, di certo, si è resa necessaria, da un lato, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie e crediti non rimborsati nel nostro sistema bancario, dall'altro, per aiutare quest'ultimo a superare indenne la crisi finanziaria appena trascorsa e le relative conseguenze, ancora pericolose, che questa ha lasciato in termini di titoli tossici presenti nei bilanci delle banche italiane e di situazioni patrimoniali a rischio di crisi,

considerato inoltre che:

la responsabilità dell'attuale situazione è imputabile anche, e in buona parte, alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli;

semberebbe quindi ugualmente necessario prevedere una riorganizzazione del sistema creditizio che stabilisca la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, ossia tra le banche che raccolgono e distribuiscono credito ad imprese e famiglie e le banche che operano nei mercati finanziari con attività speculative ad alto rischio;

l'effetto di una riorganizzazione del sistema bancario, attraverso precise distinzioni delle partecipazioni azionarie e un diverso trattamento fiscale che avvantaggi le banche commerciali, comporterebbe una consistente immissione di liquidità che potrebbe risollevare l'economia reale e la situazione economica di imprese e famiglie colpite duramente da tutti questi anni di crisi,

considerato infine che:

se il principio della separazione fosse stato introdotto prima si sarebbero potute contenere tutte le drammatiche conseguenze che i nostri cittadini hanno scontato: da un lato, le continue ricapitalizzazioni degli istituti di credito e il *credit crunch* che hanno innescato una grave carenza di liquidità delle imprese, dall'altro, la crisi dei debiti sovrani e le conseguenti politiche di austerità che hanno portato a manovre economiche procicliche ed aumentato la pressione fiscale diretta ed indiretta, causando l'aumento indiscriminato dei prezzi, anche dei prodotti di prima necessità, con una significativa perdita di potere d'acquisto da parte delle famiglie;

da ultimo, si sarebbero potute anche evitare le procedure di risoluzione che hanno interessato le quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, i cui oneri sono ricaduti pesantemente anche sui risparmiatori, tra cui pensionati e fasce economicamente meno agiate, che hanno visto svanire i loro piccolo capitale accumulato con enorme fatica,

impegna il Governo,

a prevedere, in opportuni provvedimenti, una riorganizzazione del sistema bancario al fine di introdurre un principio attraverso il quale venga valorizzato il modello di banca tradizionale che raccoglie depositi ed eroga credito alle famiglie e al sistema produttivo rispetto alle banche d'affari che attuano operazioni finanziarie ad alto rischio, prevedendo altresì delle agevolazioni fiscali a favore delle prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese, come specificato in premessa.

G8.3

COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione,

premessi che:

è noto come l'attuale la crisi finanziaria, generata dal crollo dei mutui sub-prime nell'estate del 2008 che portò al fallimento a catena di alcune banche d'affari, tra cui la celeberrima Lehman Brothers, si sia poi riversata sull'economia reale del mondo intero, e in particolare, in Europa, del nostro Paese, con ripercussioni gravissime sui livelli occupazionali, sull'attività delle imprese, soprattutto delle piccole e medie, e sullo stato di salute dei bilanci pubblici;

la bolla finanziaria che ha portato alla conseguente crisi mondiale è stato il risultato di una ripetuta e globale pratica di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità dovuta ad un utilizzo spropositato di alte leve finanziarie associate alla compravendita di titoli tossici, al fine di moltiplicare i profitti di investitori desiderosi di accumulare immensi guadagni a fronte di un investimento minimo di capitale;

tra gli strumenti finanziari maggiormente usati si ritrovano i derivati, associati a leve finanziarie elevate, oggetto di contrattazione in molti mercati, soprattutto in quelli al di fuori dei centri borsistici ufficiali, ossia in mercati non regolamentari, i cosiddetti OTC, creati da istituzioni finan-

ziarie e da professionisti tramite reti telematiche, secondo il principio dell'incontro tra la domanda e l'offerta, in maniera slegata rispetto all'andamento delle Borse Mondiali;

la tanto decantata autoregolamentazione del mercato si è rivelata fallimentare e rischiosa in quanto il sistema finanziario, sottratto ad ogni tipo di controllo istituzionale, ha lasciato il passo a prassi speculative rischiosissime, in cui gli operatori si sono sottratti a qualsiasi responsabilità di ordine debitorio ed etico;

in caso di fallimento di uno solo di questi soggetti, l'elevata interconnessione del sistema bancario speculativo espone al rischio di *default* l'intero sistema finanziario e bancario di un Paese, con ripercussioni anche internazionali, e richiede la necessità di un intervento statale con giganteschi piani di salvataggio e ricapitalizzazione, così come è avvenuto negli Stati Uniti d'America;

la ricapitalizzazione pubblica delle banche è uno strumento di salvataggio estremamente iniquo nei confronti dei cittadini su cui lo Stato che stanziava i fondi per la ricapitalizzazione scarica il peso di debiti accumulati da un sistema finanziario pensato per far incassare dei profitti elevatissimi a pochi speculatori senza scrupoli, socializzando però il passivo in caso di perdita;

l'Unione europea, infatti, dopo anni di crisi e ricapitalizzazioni pubbliche gravanti sui cittadini, si è risolta all'introduzione, nell'ambito dell'opera di armonizzazione dei modelli bancari, del principio del *bail-in* nella risoluzione delle crisi bancarie, che, però, tradotto nel nostro Paese, ha causato delle conseguenze inaspettate anche sui piccoli investitori non professionisti;

a questo proposito, sembrerebbe altresì necessaria la previsione di ulteriori misure che possano perfezionare, ovviamente nel rispetto della legislazione europea, il quadro degli strumenti prudenziali al fine di contenere l'abuso degli strumenti finanziari, la deflagrazione delle conseguenti crisi e le loro inevitabili ripercussioni sull'economia reale, come anche sui debiti sovrani. Il tutto al fine di non far ricadere il peso economico di questi fenomeni sui cittadini e sulle imprese,

considerato che:

il compito dello Stato, soprattutto in una fase di congiuntura economica così grave, è quello di porre in essere una politica economica espansiva al fine di creare degli ammortizzatori sociali ed economici in modo da tutelare i propri cittadini e le proprie imprese e non quello di salvaguardare lo *status quo* di istituti bancari e finanziari che senza alcun riguardo etico praticano attività di speculazione rischiose nella convinzione che le eventuali ripercussioni negative saranno poi pagate dalla società civile;

in una ottica di necessaria esigenza di eticità che deve informare gli enti della Pubblica Amministrazione si ritiene giusto e adeguato l'intervento della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) nella parte in cui ha profondamente innovato la normativa riguardante il ricorso a strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali, rendendo per-

manente il divieto per detti enti di ricorrere a tali strumenti, salvo le ipotesi espressamente consentite dalla legge;

tra il 1998 e il 2008, il nostro Paese ha fatto un ingente uso di strumenti finanziari, in particolare di *cross-currency swap* e di *interest rate swap*, ma anche di cessioni di crediti in cartolarizzazioni a cui si è parallelamente accompagnata un'implementazione normativa volta a snellire le procedure e a favorire la crescita dei mercati finanziari. Ma, se fino al 2008 lo Stato ne aveva guadagnato un ricavo di 8 miliardi, con l'arrivo della crisi il *trend* si è invertito;

in questa spirale di debiti sono coinvolti i principali Comuni italiani, tra cui Milano, Torino, Genova, Reggio Calabria, Firenze, Teramo, Pisa, Benevento e Pistoia, così come le regioni del Lazio, del Piemonte e della Toscana, per un ammontare debitorio di difficile stima;

già le leggi finanziarie del 2007 e del 2008 avevano, rispettivamente, limitato l'utilizzo di strumenti finanziari derivati da parte di regioni ed enti locali e improntato la sottoscrizione dei contratti a criteri di massima trasparenza, anche alla luce dei debiti accumulati dai diversi enti della Pubblica Amministrazione, compresa l'amministrazione sanitaria e pubblica e le agenzie di trasporto, che hanno utilizzato fondi pubblici per acquisire strumenti derivati e simili titoli finanziari,

considerato infine che:

il disegno di legge in oggetto prevede nonne intitolate a favore degli investitori delle banche in liquidazione ed altre misure finanziarie ed esecutive volte, ad opinione del Governo, «a semplificare e a rendere più flessibile» il sistema delle garanzie dei crediti concessi agli imprenditori;

in realtà tali disposizioni, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche, a sostegno dei poteri economici del Paese, in quanto accelerano oltremisura le procedure esecutive per lo spossessamento dei beni dati in garanzia e rende altresì difficoltoso e complicato, per gli investitori che hanno perso i propri risparmi nelle quattro Banche in liquidazione, accedere al rimborso (tra l'altro forfettario) a causa dei diversi limiti imposti, nonché dei difficili calcoli da effettuare e della mole di documentazione da allegare;

la disciplina, di certo, si è resa necessaria, da un lato, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie e crediti non rimborsati nel nostro sistema bancario, dall'altro, per aiutare quest'ultimo a superare indenne la crisi finanziaria appena trascorsa e le relative conseguenze, ancora pericolose, che questa ha lasciato in termini di titoli tossici presenti nei bilanci delle banche italiane e di situazioni patrimoniali a rischio di crisi;

in realtà, la responsabilità dell'attuale situazione è imputabile anche, e in buona parte, alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli;

impegna il Governo a prevedere gli opportuni provvedimenti al fine di:

a) escludere i soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione ad alto rischio, intendendosi per queste utilizzo di alte leve finanziarie ed emissione di titoli tossici, dalla partecipazione alle procedure di gare d'appalto bandite dalla Pubblica Amministrazione per l'affidamento di servizi bancari e finanziari;

b) estendere permanentemente a tutti gli enti della Pubblica Amministrazione il divieto di ricorso a strumenti finanziari derivati, come già stabilito dalla legge di stabilità 2014 che però prevede un tale divieto solo per gli enti territoriali.

G8.4

ORELLANA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante «Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione»,

premesso che:

l'evoluzione dei mercati finanziari ha evidenziato la necessità di rafforzare il quadro per la regolamentazione dei mercati degli strumenti finanziari, anche quando la negoziazione in tali mercati avviene fuori borsa (OTC), al fine di aumentare la trasparenza, tutelare meglio gli investitori, rafforzare la fiducia, includere i settori, non regolamentati e assicurare che le autorità di vigilanza dispongano di poteri adeguati per svolgere i loro compiti;

organismi di regolamentazione internazionali concordano sul fatto che le carenze a livello di *governance* societaria di numerosi enti finanziari, compresa l'assenza di validi sistemi di controllo e di equilibri alloro interno, hanno contribuito alla crisi finanziaria;

è bene inoltre specificare che un'assunzione di rischi eccessiva e imprudente può portare al fallimento di singoli enti finanziari e causare problemi sistemici a livello globale;

il comportamento scorretto di imprese che prestano servizi ai clienti reca inevitabilmente danno agli investitori e porta alla perdita di fiducia da parte degli stessi,

considerato che;

negli ultimi anni è aumentato il numero degli investitori che operano nei mercati finanziari e l'ampia gamma di servizi e strumenti che è loro offerta è diventata ancora più complessa;

è imprescindibile, pertanto, per poter offrire agli investitori un elevato livello di protezione e consentire alle imprese di investimento di prestare servizi in tutto il territorio nazionale e nell'ambito dell'Unione, nel quadro del mercato unico, sulla base di una efficace e sistemica vigilanza;

il provvedimento in esame al Capo II reca «Misure in favore degli investitori in banche in liquidazione», sarebbe tuttavia opportuno provvedere a rafforzare le tutele attualmente vigenti,

impegna il Governo:

ad attuare tutte le misure necessarie al fine di realizzare un rafforzamento della tutela dei risparmiatori, in particolare prevedendo che:

1) i prospetti precontrattuali relativi alla compravendita di prodotti finanziari illustrino il grado di rischiosità al risparmiatore, in termini sintetici, comprensibili e completi;

2) le obbligazioni subordinate siano inserite in modo chiaro nella lista dei prodotti complessi;

3) sia rafforzata la vigilanza preventiva al fine di evitare che l'erogazione di mutui e di finanziamenti sia vincolata all'acquisto da parte del cliente di azioni, obbligazioni e polizze;

4) il portafoglio titoli dei clienti meno propensi al rischio non abbia un eccesso di concentrazione su un singolo *asset* o su attività di un solo emittente, provvedendo inoltre, ad aggiornare con maggiore frequenza il profilo di rischio;

5) il risparmiatore possa rivolgersi alla Commissione nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), per la verifica dell'aderenza del proprio profilo di rischio al prodotto.

G8.5

CAPPELLETTI

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 2362, disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione;

premessi che:

Gli articoli 8 e s.s. del capo II, recante misure in favore degli investitori in banche, prevedono la possibilità che, in presenza di determinati presupposti di ordine patrimoniale e reddituale, gli investitori che abbiano acquistato gli strumenti finanziari entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, possono conseguire un indennizzo forfettario a carico del Fondo di solidarietà nella misura dell'80 per cento del corrispettivo di acquisto degli strumenti

finanziari al netto degli importi esclusi, senza necessita di esperire l'apposita procedura arbitrale prevista dalla Legge di stabilita 2016;

la disciplina risulta essere applicabile solo nei confronti degli investitori nelle banche elencate all'articolo 8 del disegno di legge in esame: Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., Banca delle Marche S.p.a., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a., Cassa di risparmio di Chieti S.p.a.

considerato che:

sono migliaia gli investitori della Banca Popolare di Vicenza e della Veneto Banca vittime delle decisioni dei Consigli d'amministrazione in merito al valore gonfiato delle azioni (le azioni valutate con il bilancio 2014 a 62 euro si sono svalutate fino a 6 euro e oggi, con l'aumento di capitale in corso valgono solo 10 centesimi) all'obbligo di diventare soci in cambio di prestiti, mutui, affidamenti, all'impossibilita di uscire dalla trappola qualora gli azionisti volessero vendere quelle azioni (in quanta azioni non quotate in un mercato regolamentato), con l'aggravante che alcuni di loro si sono ritrovati in cambio azioni, come accaduto agli obbligazionisti della BpVi che si sono visti rimborsare anticipatamente in azioni il prestito obbligazionario, decisione presa dalla banca per evitare in *extremis* la bocciatura da parte della Bce;

negli scandali finanziari riguardanti le banche popolari venete risultano coinvolti complessivamente per la Banca Popolare di Vicenza circa 100 mila risparmiatori sparsi in tutto il Paese e circa 18 mila Enti, Aziende a persone giuridiche, e per Veneto Banca oltre 80 mila soci;

i soci hanno subito perdite per oltre 6 miliardi di euro per la sola Banca popolare di Vicenza, e di oltre 5 miliardi di euro per Veneto Banca;

l'attivit  posta in essere dalla Banca d'Italia e da Consob, nella veste di autorit  vigilanti sulla corretta operativit  degli intermediari finanziari italiani e di tutela degli investitori, non ha evitato il verificarsi di tale situazione, che non danneggia solo gli investitori ma l'immagine dell'intero sistema finanziario italiano;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunit  di adottare idonee misure volte al ristoro e al risarcimento dei danni patiti dai risparmiatori della Banca Popolare di Vicenza e della Veneto Banca, la cui situazione va adeguatamente considerata alla luce di quanto esposto in premessa.

G8.6

STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti

in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione,

premessi che:

la Banca popolare di Vicenza è stata, appena un anno fa, dichiarata «sana» da parte della Banca d'Italia ma alla fine di agosto dello scorso anno, il suo Presidente ha ammesso di aver necessità di altri 1,5 miliardi di euro per evitare il fallimento o il commissariamento a fronte di irregolarità negli aumenti di capitale, rilevati dalla BCE (e non dalla Banca d'Italia), e di una perdita di 1 miliardo registrata nei primi sei mesi del 2015;

la perdita di 1.05 miliardi si è accumulata in seguito alla combinazione di diversi fattori contabili: la riduzione di 269 milioni di euro del valore di avviamento che ha fatto seguito ad un'altra del valore di 600 milioni, per una riduzione totale dell'81,5 per cento in 18 mesi, nonostante i tassi in discesa; la perdita di 119 milioni di euro dovuta alla riclassificazione del valore di alcune partecipazioni in fondi Sicav per un valore totale di -55 per cento in 6 mesi, nonostante il rialzo dei mercati azionari; la perdita di 703 milioni dovuta ad un aumento dell'indice di copertura dei crediti deteriorati, passando in 6 mesi dal 35,1 per cento al 39,6 per cento, nonostante i segnali di miglioramento del mercato del credito italiano;

a ciò si aggiunge il rilievo da parte della BeE, a seguito della sua ispezione dell'ottobre 2015, di una riserva di capitale inflazionata artificialmente, perché derivante da aumenti di capitale effettuati a prestito e in parte mediante l'interposizione di un soggetto terzo;

tali aumenti di capitale realizzati nel 2013 e nel 2014 per quasi 1 miliardo di euro, infatti, sono avvenuti a fronte della concessione di prestiti a clienti e soci della banca, in molti casi con metodi «persuasivi» ai limiti del vero e proprio «ricatto»;

ancor più grave rilevare il fatto che la vendita sia avvenuta ad un prezzo irragionevolmente alto, di 62,50 € per azione, anche nell'imminenza della svalutazione avvenuta di lì a poco, facendo difficilmente credere che i vertici della Banca non conoscessero la sua reale consistenza patrimoniale quando hanno venduto a prezzo pieno azioni che poco dopo, nella primavera di quest'anno, lo stesso consiglio di amministrazione ha svalutato del 23 per cento, portando le al valore unitario di 48 € (prezzo che il mercato comunque non riconosce, rendendo di fatto illiquide le azioni),

considerato inoltre che:

con l'ultima Assemblea dei soci si è dato avvio all'iter di trasformazione della popolare Veneto Banca in S.p.a.;

attualmente, la quotazione delle azioni di Veneto Banca di chi vorrà avvalersi del diritto di recesso è di 7 euro e 30 centesimi) indicativa del valore che avranno le azioni una volta che la società sarà quotata in Borsa, contro un valore di oltre 39 euro toccato solo ad aprile 2015;

il valore realistico delle azioni di Veneto Banca si dovrebbe attestare tra i 18, 45 e i 21, 21 euro;

gli oltre 75 mila azionisti della Veneto Banca, in caso di, quotazione a 7,30 euro, si troveranno quindi depauperati di ingenti somme, in taluni casi di tutto il risparmio, che era stato investito nella «banca del territorio»;

ad aggravare la situazione vi sono inoltre numerosi clienti della Banca che hanno effettuato investimenti, dietro sollecitazione al risparmio, senza i benché minimi requisiti di informazione sul livello di rischio dei medesimi, così come previsti dalla vigente normativa;

considerato, inoltre che, il disegno di legge in oggetto prevede nonne intitolate a favore degli investitori delle banche in liquidazione ed altre misure finanziarie ed esecutive volte, ad opinione del Governo. «a semplificare e a rendere più flessibile» il sistema delle garanzie dei crediti concessi agli imprenditori;

in realtà tali disposizioni, costituiscono, ancora una volta, a *favor* alle banche, a sostegno dei poteri economici del Paese, in quanto accelerano oltremisura le procedure esecutive per lo spossessamento dei beni dati in garanzia e rende altresì difficoltoso e complicato, per gli investitori che hanno perso i propri risparmi nelle quattro Banche in liquidazione, accedere al rimborso (tra l'altro forfettario) a causa dei diversi limiti imposti, nonché dei difficili calcoli da effettuare e della mole di documentazione da allegare;

il Governo, quindi, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestione avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati,

impegna il Governo:

a prevedere in tempi rapidi una deroga ai criteri di valutazione previsti dall'articolo 2426 del codice civile per i soggetti investitori non istituzionali che alla data del 31 dicembre 2015 siano proprietari di azioni emesse dalle Banche poste in risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca popolare di Vicenza o da Veneto Banca, iscritte a bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie ovvero nell'attivo circolante, al fine di dare facoltà di iscrivere la svalutazione delle medesime a seguito dell'adeguamento al valore di mercato, in un'apposita voce degli oneri pluriennali da ammortizzare in un arco temporale di 5 esercizi.

G8.7

DE PIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362, disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione,

premessi che:

gli articoli 8 e seguenti del capo II del disegno di legge n. 2362, prevedono la possibilità che, in presenza di determinati congetture di ordine patrimoniale e reddituale, gli investitori che abbiano acquisito gli strumenti finanziari entro la data del 12 Giugno 2014 e che li abbiano detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, possono conseguire un indennizzo forfettario a carico del Fondo di solidarietà nella misura dell'80o/o del corrispettivo di acquisto degli strumenti finanziari al netto degli importi esclusi, senza esperire l'apposita procedura arbitrale contemplata nella legge di stabilità 2016;

detta disciplina risulta essere applicabile solo nei riguardi degli investitori nelle seguenti banche elencate all'articolo 8 del disegno di legge in esame: Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., Banca delle Marche S.p.a., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a., Cassa di risparmio di Chieti S.p.a.,

considerato che:

gli azionisti di Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca risultano in numero elevato (oltre 110 mila per BpVi e circa 80 mila per VB), tra cui risultano famiglie, lavoratori, piccole aziende e associazioni;

i possessori di questi titoli sono state vittime delle decisioni dei Cda delle banche che, negli anni, hanno provveduto ad una sopravvalutazione incontrollata dei valori azionari, con BpVi che è passata da un valore azionario di 62,5 euro per azione nel 2014 a 6,3 euro della perizia del valore di recesso a 10 centesimi in occasione dell'aumento di capitale con subentro del Fondo Atlante;

una parte di questi azionisti è stata obbligata a sottoscrivere gli aumenti di capitale precedenti al 2016 per poter ottenere prestiti, mutui ed affidamenti necessari per lo svolgimento della propria attività economica;

una parte delle azioni deriva dalla conversione forzata di obbligazioni effettuata nel corso degli ultimi due anni al fine di risultare congrui per i coefficienti di capitalizzazioni richiesti dalle autorità di vigilanza;

gli azionisti sono stati trattati in inganno dalle comunicazioni illusorie e fuorvianti del CdA attualmente oggetto di indagini da parte dell'autorità giudiziaria e di ben sei azioni di censura da parte della CONSOB;

gli azionisti non potevano cedere le azioni in loro possesso perché si trattava di Banche non quotate in Borsa;

le attività di controllo da parte di Banca d'Italia e Consob, nel loro ruolo di organo di controllo del sistema bancario e di tutela degli investi-

menti e del risparmio, sono sempre state svolte in modo blando e senza incidere seriamente sui comportamenti del CdA, tanto che si è reso necessario l'intervento (come ente di controllo) della Banca Centrale Europea per far emergere le evidenti colpe e lacune degli organi gestionali delle banche popolari venete;

la vicenda danneggia non solo gli azionisti risparmiatori delle banche in questione ma si configura come un vulnus feroce alla fiducia dei risparmiatori nell'intero sistema bancario,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare idonee misure volte al ristoro e al risarcimento dei danni patiti dai risparmiatori della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca, la cui situazione va adeguatamente considerata alla luce di quanto esposto in premessa, ferma restando la necessità di distinguere fra risparmiatori azionisti ed operatori economici collusi con i vertici delle banche sotto esame;

a valutare se i mezzi forniti dal Ministero della Giustizia alle Procure di Vicenza e Padova siano idonei ad affrontare le attività di indagine rispetto ai reati che si stanno configurando con riferimento al comportamento dei membri del CdA di Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca negli ultimi 15 anni.

G8.8

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione,

premessi che:

con l'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si è introdotto l'obbligo del pagamento elettronico per le prestazioni professionali. La disciplina prevede che «a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito». Il decreto Ministeriale, così come stabilito del decreto-legge, ha successivamente stabilito a 30 euro, l'importo minimo oltre il quale si rende obbligatorio per gli esercenti accettare il pagamento elettronico da parte del cliente;

la legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) ne ha ulteriormente esteso l'applicazione, con il comma 4-*bis* del suddetto articolo 15, prevedendo l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti elettronici anche per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro, prevedendo anche delle sanzioni, a partire dall'aprile del 2016, per coloro che non si adegueranno alla nuova normativa; a tal fine, il 4-*bis* prevedeva anche l'emanazione entro il 1° febbraio 2016, a cui non si è mai provveduto, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di un decreto per assicurare l'attuazione del regolamento (VE) n. 751/2015 del Parlamento e del Consiglio europeo;

suddetto regolamento, in vigore dall'8 giugno 2015, stabilisce l'uniformazione delle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento operate con carta stabilendo l'applicazione di massimali uniformi di commissioni interbancarie sulle transazioni nazionali ed transnazionali effettuate nei paesi dell'UE;

in Italia, però, non essendo stato ancora emanato il decreto di attuazione del regolamento (VE) n. 751/2015, la previsione dell'articolo 15 ha soltanto aggravato ulteriormente gli esercenti, senza alcun particolare vantaggio per i consumatori, la maggior parte dei quali, secondo ripetute stime, non sente la necessità di dover cambiare le proprie abitudini di pagamento;

infatti, mentre, per i consumatori, normalmente, non sono previste commissioni, non è così per gli esercenti che sono costretti a versare alle banche delle esose commissioni, quasi fosse un'imposta aggiuntiva gravante su questa parte di contribuenti. La percentuale di commissioni da versare agli istituti di credito, calcolata sugli importi incassati mediante carta di credito o di debito, è infatti pari a: in caso di bancomat, dallo 0,5 per cento allo 0,7 per cento e, in caso di carte di credito o prepagate, dall'1 per cento fino al 4 per cento. A questi costi si devono poi sommare la spesa per l'affitto del POS per un costo totale che raggiunge del 2-3 per cento del fatturato;

secondo il regolamento (VE) n. 751/2015, invece, a decorrere dal 9 dicembre 2015, è previsto un limite all'applicazione delle commissioni interbancarie pari allo 0,3 per cento per cento del valore della singola transazione per le carte di credito e allo 0,2 per cento per le carte di debito e prepagate,

considerato, inoltre che,

il disegno di legge in oggetto prevede norme intitolate a favore degli investitori delle banche in liquidazione ed altre misure finanziarie ed esecutive volte, ad opinione del Governo, «a semplificare e a rendere più flessibile» il sistema delle garanzie dei crediti concessi agli imprenditori;

in realtà, tali disposizioni, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche, a sostegno dei poteri economici del Paese, in quanto accelerano oltre misura le procedure esecutive per lo spossessamento dei beni dati in garanzia e rende altresì difficoltoso e complicato, per gli investitori che hanno perso i propri risparmi nelle quattro Banche in liquidazione, ac-

cedere al rimborso (tra l'altro forfettario) a causa dei diversi limiti imposti, nonché dei difficili calcoli da effettuare e della mole di documentazione da allegare;

il Governo, quindi, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati,

considerato infine che:

nonostante le proteste degli esercenti e delle loro rappresentanze (Confesercenti ha infatti subito stimato una spesa aggiuntiva per le PMI pari a 5 miliardi di euro ogni anno), i Governi che si sono succeduti dal 2012 ad oggi, e questo in particolare, sono sempre rimasti impassibili di fronte alle difficoltà che questi hanno sollevato nei confronti dei maggiori oneri a cui sono stati sottoposti, continuando a ritenere tali misure come strumenti adeguati per la lotta all'evasione, mentre invece sembra essere più una normativa molto vantaggiosa per il settore bancario che in questo modo aumenta in modo certo i propri profitti;

questo Governo infatti non ha ancora proceduto all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, come novellato dall'ultima legge di stabilità, nonostante anche l'approvazione, da parte di questa Camera, di alcune mozioni, in data 10 giugno 2015, riguardanti la circolazione del denaro contante,

impegna il Governo:

a prevedere, in tempi rapidi, una revisione della disciplina in merito alle commissioni bancarie e alla spese di liquidazione trimestrale al fine di imporre al sistema bancario una normativa più equa e garantista nei confronti dei clienti, assicurando l'azzeramento o almeno la netta riduzione delle commissioni per i pagamenti elettronici e il relativo costo del dispositivo per commercianti e professionisti, provvedendo, contestualmente, all'emanazione del decreto ministeriale di applicazione regolamento (UE) n. 751/2015 sulle commissioni interbancarie di cui in premessa.

G8.9

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione,

premesso che:

al *mare magnum* delle commissioni pagate dai clienti agli istituti bancari si aggiungono gli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifici che le banche riescono a scovare per gravare i clienti di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre illegittimo tasso di interesse, anche una commissione;

tra questi balzano sicuramente all'occhio le commissioni dovute per i servizi in *home banking* che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;

le eventuali spese di gestione del sito dovrebbero infatti essere assorbite dai considerevoli «balzelli» che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche *preater legem*,

considerato, inoltre che,

il disegno di legge in oggetto prevede norme intitolate a favore degli investitori delle banche in liquidazione ed altre misure finanziarie ed esecutive volte, ad opinione del Governo, «a semplificare e a rendere più flessibile» il sistema delle garanzie dei crediti concessi agli imprenditori;

in realtà, tali disposizioni, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche, a sostegno dei poteri economici del Paese, in quanto accelerano oltremisura le procedure esecutive per lo spossessamento dei beni dati in garanzia e rende altresì difficoltoso e complicato, per gli investitori che hanno perso i propri risparmi nelle quattro Banche in liquidazione, accedere al rimborso (tra l'altro forfettario) a causa dei diversi limiti imposti, nonché dei difficili calcoli da effettuare e della mole di documentazione da allegare;

il Governo, quindi, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negli-

genti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati,

impegna il Governo:

a prevedere, in tempi rapidi, una revisione della disciplina in merito alle commissioni bancarie, al fine di imporre al sistema bancario una normativa più equa e garantista nei confronti dei clienti, assicurando la previsione del divieto di imporre commissioni per le operazioni svolte in proprio in *home banking*.

G8.10

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione,

premesso che:

l'articolo 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, il quale prevede che «i titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi»;

nell'ultimo anno, però, l'operato del Governo in carica non sembra aver rispettato la normativa già vigente in materia di conflitto di interesse: già all'inizio del 2015, con la vicenda del decreto-legge sulle banche popolari e, da ultimo, due mesi fa, con la questione della procedura di risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca, Etruria, Banca Marche e Carichieti, con il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 trasposto poi nella legge di stabilità;

dunque non soltanto si è proceduto a due importanti interventi legislativi attraverso la decretazione d'urgenza che, come noto, non rende possibile quell'attenta valutazione d'impatto che invece si può operare attraverso il normale *iter* legislativo, ma potersi profilare il rischio di mancata osservanza del disposto della legge n. 215 del 2004, così come in futuro potrebbe comportare la violazione delle nuove violazioni del provvedimento in esame, alla luce del fatto che interventi governativi in ambito bancario sono ancora in itinere;

ad esempio, per il caso della Banche popolari, già il Presidente della Commissione nazionale per la società e la borsa (Consob), in sede di audizione svoltasi presso le Commissioni riunite della Camera VI e

X, aveva denunciato operazioni potenzialmente anomale sui titoli di comparto delle banche popolari prima del 16 gennaio 2015, precedentemente quindi a qualsiasi annuncio sulla riforma;

anche volendo ammettere che il legame parentale fra un Ministro della compagine di Governo e un membro del consiglio di amministrazione non abbia compromesso la riservatezza di informazioni che dovevano rimanere assolutamente private per non sconvolgere gli equilibri di mercato, non si può negare il coinvolgimento personale di un membro del Governo nella vicende legate alla Banca Etruria,

considerato infine che:

il disegno di legge in oggetto prevede nonne intitolate a favore degli investitori delle banche in liquidazione ed altre misure finanziarie ed esecutive volte, ad opinione del Governo, «a semplificare e a rendere più flessibile» il sistema delle garanzie dei crediti concessi agli imprenditori;

in realtà, tali disposizioni, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche, a sostegno dei poteri economici del Paese, in quanto accelerano oltremisura le procedure esecutive per lo spossessamento dei beni dati in garanzia e rende altresì difficoltoso e complicato, per gli investitori che hanno perso i propri risparmi nelle quattro Banche in liquidazione, accedere al rimborso (tra l'altro forfettario) a causa dei diversi limiti imposti, nonché dei difficili calcoli da effettuare e della mole di documentazione da allegare;

il Governo, quindi, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenze ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati,

impegna il Governo:

ad agire nel rispetto della volontà parlamentare di introdurre norme più stringenti riguardanti il conflitto di interessi superando nei modi e nei termini che ritiene più opportuni qualsiasi dubbio che possa inficiare il trasparente operato del Governo in relazione alla posizione dei singoli membri dell'esecutivo e le scelte programmatiche e politiche intraprese e da intraprendere.

G8.11

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione,

premesso che:

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ai commi 842 e seguenti, ha recepito il contenuto del decreto legge 22 novembre 2015, n. 183 recante disposizioni urgenti per il settore creditizio, attraverso cui sono state applicate in Italia le nuove regole europee (appena recepite con il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180) per il salvataggio bancario delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti,

Governo e Banca d'Italia hanno dichiarato che: «La soluzione adottata assicura la continuità operativa delle banche e il loro risanamento, nell'interesse dei tenitori in cui esse sono insediate; tutela i risparmi di famiglie e imprese investiti nella forma di depositi, conti correnti e obbligazioni ordinarie, preserva tutti i rapporti di lavoro in essere; non utilizza denaro pubblico»: poiché non si fa ricorso al *bail-in*, e quindi si preservano i titolari di depositi superiori a 100 mila euro, l'intero onere del salvataggio è stato – formalmente – posto a carico del sistema bancario italiano grazie alla liquidità garantita al Fondo di risoluzione attraverso Intesa-San Paolo, Unicredit e Ubi-Banca, a cui si aggiungono gli altri istituti italiani, chiamati a contribuire con una rata annua di 600 milioni;

in realtà, l'onere è invece ricaduto anche sugli azionisti e sui titolari delle obbligazioni subordinate delle quattro banche: ciò ha quindi coinvolto circa 140 mila persone che hanno visto andare in fumo i risparmi di una vita e in difesa delle quali si sono schierate Federconsumatori e Adusbef che accusano il Governo di aver messo in campo «un *bail-in* mascherato per salvare i quattro istituti»;

molti risparmiatori affermano, infatti, di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere;

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili, della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende dunque necessario porre in essere una più ampia tutela dei investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato,

considerato, inoltre che,

il disegno di legge in oggetto prevede norme intitolate a favore degli investitori delle banche in liquidazione ed altre misure finanziarie ed esecutive volte, ad opinione del Governo, «a semplificare e a rendere più flessibile» il sistema delle garanzie dei crediti concessi agli imprenditori;

in realtà, tali disposizioni, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche, a sostegno dei poteri economici del Paese, in quanto accelerano oltremisura le procedure esecutive per lo spossessamento dei beni dati in garanzia e rende altre sì difficoltoso e complicato, per gli investitori che hanno perso i propri risparmi nelle quattro Banche in liquidazione, accedere al rimborso (tra l'altro forfettario) a causa dei diversi limiti imposti, nonché dei difficili calcoli da effettuare e della mole di documentazione da allegare;

il Governo, quindi, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati,

impegna il Governo:

a prevedere, in tempi rapidi, un sistema di tutela più ampio dei risparmiatori investitori non professionisti, stabilendo che sul sito internet della Banca d'Italia siano pubblicati annualmente, in un'apposita sezione informata ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara, i dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi da 1 a 10.

G8.12

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione,

premessi che:

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ai commi 842 e seguenti, ha recepito il contenuto del decreto legge 22 novembre 2015, n. 183 recante disposizioni urgenti per il settore creditizio, attraverso cui sono state applicate in Italia le nuove regole europee (appena recepite con il decreto legislativo 16 Novembre 2015, n. 180) per il salvataggio bancario delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichiati,

Governo e Banca d'Italia hanno dichiarato che: «La soluzione adottata assicura la continuità operativa delle banche e il loro risanamento, nell'interesse dei territori in cui esse sono insediate; tutela i risparmi di famiglie e imprese investiti nella forma di depositi, conti correnti e obbligazioni ordinarie, preserva tutti i rapporti di lavoro in essere; non utilizza denaro pubblico»: poiché non si fa ricorso al *bail-in*, e quindi si preservano i titolari di depositi superiori a 100 mila euro, l'intero onere del salvataggio è stato – formalmente – posto a carico del sistema bancario italiano grazie alla liquidità garantita al Fondo di risoluzione attraverso Intesa-San Paolo, Unicredit e Ubi-Banca, a cui si aggiungono gli altri istituti italiani, chiamati a contribuire con una rata annua di 600 milioni;

in realtà, l'onere è invece ricaduto anche sugli azionisti e sui titolari delle obbligazioni subordinate delle quattro banche: ciò ha quindi coinvolto circa 140 mila persone che hanno visto andare in fumo i risparmi di una vita e in difesa delle quali si sono schierate Federconsumatori e Adusbef che accusano il Governo di aver messo in campo «un *bail-in* mascherato per salvare i quattro istituti»;

molti risparmiatori affermano, infatti, di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere;

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende dunque necessario porre in essere una più ampia tutela dei investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato,

considerato, inoltre che,

il disegno di legge in oggetto prevede nonne intitolate a favore degli investitori delle banche in liquidazione ed altre misure finanziarie ed esecutive volte, ad opinione del Governo, «a semplificare e a rendere più flessibile» il sistema delle garanzie dei crediti concessi agli imprenditori;

in realtà, tali disposizioni, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche, a sostegno dei poteri economici del Paese, in quanto accelerano oltremisura le procedure esecutive per lo spossessamento dei beni dati in garanzia e rende altresì difficoltoso e complicato, per gli investitori che hanno perso i propri risparmi nelle quattro Banche in liquidazione, ac-

cedere al rimborso (tra l'altro forfettario) a causa dei diversi limiti imposti, nonché dei difficili calcoli da effettuare e della mole di documentazione da allegare;

il Governo, quindi, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati,

impegna il Governo:

a prevedere, in tempi rapidi, un sistema di tutela più ampio dei risparmiatori investitori non professionisti, stabilendo che sul sito *internet* della Banca d'Italia siano pubblicati annualmente, in un'apposita sezione informata ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara, l'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti da ciascun istituto bancario e finanziario in cui è indicato il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10.

EMENDAMENTI

Art. 9.

9.2

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo 9, con il seguente:

«Art. 9. – (Accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta) –

1. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*) entro la data del 16 novembre 2015 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfetario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 3, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore inferiore a 100.000 euro;

b) ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 18.000 euro come primo scaglione, inferiore a 35.000 euro come secondo scaglione, inferiore a 55.000 come terzo scaglione;

2. il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1, lettera *a*), risulta dalla somma di:

a) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

b) il valore di rimborso degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

3. L'importo dell'indennizzo forfetario è pari al 99 per cento per il primo scaglione, all'80 per cento per il secondo scaglione, al 75 per cento per il terzo scaglione del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 16 novembre 2015».

9.3

GALIMBERTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfetario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 3».

9.4

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, sopprimere le parole: «entro la data del 12 giugno 2014», nonché, sopprimere in fine le parole da: «al ricorrere di una delle seguenti condizioni: «fino alla fine del comma».

Conseguentemente:

- a) *il comma 2 è soppresso;*
 - b) *al comma 3 sopprimere le parole: «acquistati entro il 12 giugno 2014 e»;*
 - c) *al comma 7, sopprimere la lettera e);*
 - d) *al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.*
-

9.5

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «entro la data del 12 giugno 2014;*
- b) *al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «acquistati entro il 12 giugno 2014 e»;*

- c) *al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;*
- d) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le lettere a), b), c) e d) con la seguente:*

«a) *alternativamente:*

- 1) *il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati o, in mancanza di questo, il contratto quadro;*
- 2) *i moduli di sottoscrizione;*
- 3) *i moduli d'ordine di acquisto;*
- 4) *attestazione degli ordini eseguiti;*
- 5) *copia della richiesta di pagamento, alla Banca in liquidazione, del credito relativo agli strumenti finanziari subordinati;»;*

2) *aggiungere infine il seguente comma:*

«8-bis. Su richiesta dell'investitore, e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo, le Banche in liquidazione e le Nuove Banche sono tenute a fornire i documenti di cui alla lettera a) del comma precedente in loro possesso o da queste riproducibili in copia conforme all'originale».

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*

b) *sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.*

9.6

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «entro la data del 12 giugno 2014»;*

b) *al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «acquistati entro il 12 giugno 2014 e»;*

c) *al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;*

d) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;*

2) *alla lettera e), sopprimere le parole da: «resa ai sensi» fino a fine;*

3) *aggiungere infine il seguente comma:*

«8-bis. Su richiesta dell'investitore, e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo, le Banche in liquidazione e le Nuove Banche sono tenute a fornire i documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente in loro possesso o da queste riproducibili in copia conforme all'originale. L'investitore, altresì, può richiedere alle Nuove Banche l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfetario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo».

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole da:* «e che non hanno presentato» *fino a:* «a tale istanza,» *con le seguenti:* «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;
- b) *sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.*

9.7

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sopprimere le seguenti parole:* «entro la data del 12 giugno 2014»;
- b) *al comma 3 sopprimere le seguenti parole:* «acquistati entro il 12 giugno 2014 e»;
- c) *al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;*
- d) *alla lettera a) del comma 8 aggiungere infine le seguenti parole:* «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati».

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole da:* «e che non hanno presentato» *fino a:* «a tale istanza,» *con le seguenti:* «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;
 - b) *sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.*
-

9.8

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «entro la data dell'2 giugno 2014»;*
- b) *al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «acquistati entro il 2 giugno 2014 e»;*
- c) *al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;*
- d) *al comma 8 sopprimere le lettere b) e c).*

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esprire, in ogni modo, anche»;*
- b) *sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.*

9.9

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «entro la data del 12 giugno 2014»;*
- b) *al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «acquistati entro il 12 giugno 2014 e»;*
- c) *al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;*
- d) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;*

- 2) *sopprimere le lettere b), c) e d).*

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esprire, in ogni modo, anche»;*
 - b) *sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.*
-

9.10

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «entro la data del 12 giugno 2014»;*

b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «acquistati entro il 12 giugno 2014 e»;*

c) *al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;*

d) *al comma 8, apportare le seguenti modifiche:*

1) *alla lettera b) aggiungere infine le seguenti parole: «, di cui l'investitore può richiedere gratuitamente copia alla Banca;*

2) *alla lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: «, di cui l'investitore può gratuitamente richiedere copia alla Banca;».*

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esprire, in ogni modo, anche»;*

b) *sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.*

9.11

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «entro la data del 12 giugno 2014»;*

b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «acquistati entro il 12 giugno 2014 e»;*

c) *al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;*

d) *al comma 8, sopprimere la lettera d).*

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esprire, in ogni modo, anche»;*

b) *sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.*

9.12

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «entro la data del 12 giugno 2014»;
- b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole:* «acquistati entro il 12 giugno 2014 e»;
- c) *al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;*
- d) *al comma 8, aggiungere infine il seguente comma:*

«8-bis. Su richiesta dell'investitore, e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo, le Banche in liquidazione e le Nuove Banche sono tenute a fornire i documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente in loro possesso o da queste riproducibili in copia conforme all'originale».

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole da:* «e che non hanno presentato» *fino a:* «a tale istanza,» *con le seguenti:* «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;
- b) *sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.*

9.13

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «entro la data del 12 giugno 2014»;
- b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole:* «acquistati entro il 12 giugno 2014 e»;
- c) *al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;*
- d) *al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 10 sostituire le parole da:* «e che non hanno presentato» *fino a:* «a tale istanza,» *con le seguenti:* «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;

- 2) *sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.*
-

9.14

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «entro la data del 12 giugno 2014»;*

b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «acquistati entro il 12 giugno 2014 e».*

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo, sopprimere l'ultimo periodo.

9.15

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2015»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2015»;*

c) *al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;*

d) *al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*

2) *al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.*

9.16

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2015»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2015».*

Conseguentemente, al quarto periodo del comma 10 dello stesso articolo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.

9.17

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «23 novembre 2015»;*
- b) *al comma 3, sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «23 novembre 2015»;*
- c) *al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;*
- d) *al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono espere, in ogni modo, anche»;*

2) *al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «23 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.*

9.18

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti parole: «23 novembre 2015»;*
- b) *al comma 3, sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «23 novembre 2015».*

Conseguentemente, al quarto periodo del comma 10 dello stesso articolo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «23 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.

9.19

BOTTICI

Al comma 1, sostituire la data: «12 giugno 2014» ove ricorrente con la seguente: «22 novembre 2015».

9.20

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 apportare le seguenti modificazioni sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: »16 novembre 2015»;*

b) *alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;*

c) *al comma 3 sostituire le parole da: «pari all'80 per cento» fine a fine con le seguenti: «pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 16 novembre 2015 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.»;*

d) *sopprimere i commi 4 e 5;*

e) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfetario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia Mela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di infor-

mazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui allo settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

f) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole:* » o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;

2) *sopprimere le lettere b), c) e d).*

g) *al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole da:* «e che non hanno presentato» *fino a:* «a tale istanza,» *con le seguenti:* «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;

2) *sopprimere i periodi secondo e terzo.*

3) *al quarto periodo sostituire le parole:* «12 giugno 2014» *con le seguenti:* »16 novembre 2015» *e sopprimere dalle parole:* »in relazione a» *fino a fine.*

9.21

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 apportare le seguenti modificazioni sostituire le parole:* «12 giugno 2014» *con le seguenti:* »16 novembre 2015»;

b) *alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da:* «al netto degli oneri» *fino alla fine del periodo;*

c) *al comma 3 sostituire le parole da:* «pari all'80 per cento» *fine a fine con le seguenti:* «pari al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 16 novembre 2015 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.»;

d) *sopprimere i commi 4 e 5;*

e) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo l'importo dell'indennizzo forfetario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

f) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole:* «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;

2) *sopprimere le lettere b), c) e d).*

g) *al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole da:* «e che non hanno presentato» *fino a:* «a tale istanza,» *con le seguenti:* «e che abbiano presentato l'istanza di ero-

gazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono espire, in ogni modo, anche»;

2) *sopprimere i periodi secondo e terzo;*

3) *al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: »16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.*

9.22

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 apportare le seguenti modificazioni sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: »16 novembre 2015»;*

b) *alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;*

c) *al comma 3 sostituire le parole da: «pari all'80 per cento», fine a fine con le seguenti: «pari al all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 16 novembre 2015 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.»;*

d) *sopprimere i commi 4 e 5;*

e) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfetario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui allo settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

f) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole:* «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;

2) *sopprimere le lettere b), c) e d).*

g) *al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole da:* «e che non hanno presentato» *fino a:* «a tale istanza,» *con le seguenti:* «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;

2) *sopprimere i periodi secondo e terzo;*

3) *al quarto periodo sostituire le parole:* «12 giugno 2014» *con le seguenti:* «16 novembre 2015» *e sopprimere dalle parole:* «in relazione a» *fino a fine.*

9.23

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole:* «12 giugno 2014» *con le seguenti:* «16 novembre 2015»;

2) *sostituire le parole da:* «determinato ai sensi» *fino a fine con le seguenti:* «pari:

a) al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 35.000;

b) al 95 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 35.000 e 55.000 euro;

c) al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 55.000 e 75.000 euro;

d) all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 oltre i 75.000 euro».

b) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfetario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commis-

rare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-*quater*. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

c) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) aggiungere in, fine le seguenti parole:* »o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;

2) *sopprimere le lettere b), c) e d).*

d) *al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole da:* «e che non hanno presentato» *fino a:* «a tale istanza,» *con le seguenti:* «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;

b) *sopprimere i periodi secondo e terzo;*

c) *al quarto periodo sostituire le parole:* «12 giugno 2014» *con le seguenti:* »16 novembre 2015» *e sopprimere dalle parole:* «in relazione a» *fino a fine.*

Conseguentemente, allo stesso articolo, sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

9.24

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* «12 giugno 2014» *con le seguenti:* »16 novembre 2015»;

b) *al comma 3 sostituire le parole:* «12 giugno 2014» *con le seguenti:* «16 novembre 2015»;

c) *al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;*

d) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le lettere a), b), c) e d) con la seguente:*

«a) *alternativamente:*

1) il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati o, in mancanza di questo, il contratto quadro;

2) i moduli di sottoscrizione;

3) i moduli d'ordine di acquisto;

- 4) attestazione degli ordini eseguiti;
- 5) copia della richiesta di pagamento, alla Banca in liquidazione, del credito relativo agli strumenti finanziari subordinati.«;

2) *aggiungere infine il seguente comma:*

«8-bis. Su richiesta dell'investitore, e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo, le Banche in liquidazione e le Nuove Banche sono tenute a fornire i documenti di cui alla lettera a) del comma precedente in loro possesso o da queste riproducibili in copia conforme all'originale».

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da:* «e che non hanno presentato» *fino a:* «a tale istanza,» *con le seguenti:* «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono espere, in ogni modo, anche»;

b) *sopprimere i periodi secondo e terzo;*

c) *al quarto periodo sostituire le parole:* «12 giugno 2014» *con le seguenti:* »16 novembre 2015» *e sopprimere dalle parole:* «in relazione a» *fino a fine.*

9.25

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* «12 giugno 2014» *con le seguenti:* »16 novembre 2015»;

b) *al comma 3 sostituire le parole:* «12 giugno 2014» *con le seguenti:* «16 novembre 2015»;

c) *al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;*

d) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole:* »o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;

2) *alla lettera e), sopprimere le parole da:* «resa ai sensi» *fino a fine;*

3) *aggiungere infine il seguente comma:*

«8-bis. Su richiesta dell'investitore, e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo, le Banche in liquidazione e le Nuove Banche sono tenute a fornire i documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente in loro possesso o da queste riproducibili in copia conforme all'originale. L'investitore, altresì, può richiedere alle Nuove

Banche l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfetario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo».

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*

b) *sopprimere i periodi secondo e terzo;*

c) *al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: »16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.*

9.26

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;*

b) *al comma 3 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;*

c) *al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;*

d) *alla lettera a) del comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;».*

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*

b) *sopprimere i periodi secondo e terzo;*

c) *al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.*

9.27

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;*

b) *al comma 3 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;*

c) *al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;*

d) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;*

2) *sopprimere le lettere b), c) e d).*

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*

b) *sopprimere i periodi secondo e terzo;*

c) *al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.*

9.28

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;*

b) *al comma 3 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;*

c) *al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;*

d) *al comma 8 sopprimere le lettere b) e c).*

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di ero-*

gazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono espere, in ogni modo, anche»;

b) sopprimere i periodi secondo e terzo;

c) al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.

9.29

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;

b) al comma 3 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;

c) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;

d) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di cui l'investitore può richiedere gratuitamente copia alla Banca,»;

2) alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di cui l'investitore può gratuitamente richiedere copia alla Banca,»;

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono espere, in ogni modo, anche»;

b) sopprimere i periodi secondo e terzo;

c) al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.

9.30

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;

- b) al comma 3 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;*
- c) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;*
- d) al comma 8 sopprimere la lettera d).*

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*
- b) sopprimere i periodi secondo e terzo;*
- c) al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.*

9.31

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;*
- b) al comma 3 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;*
- c) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;*
- d) al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«8-bis. Su richiesta dell'investitore, e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo, le Banche in liquidazione e le Nuove Banche sono tenute a fornire i documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente in loro possesso o da queste riproducibili in copia conforme all'originale».

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*
 - b) sopprimere i periodi secondo e terzo;*
 - c) al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.*
-

9.32

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;*

b) *al comma 3 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;*

c) *al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;*

d) *al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esprire, in ogni modo, anche»;*

2) *al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.*

9.33

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;*

b) *al comma 3 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;*

Conseguentemente, al quarto periodo del comma 10 dello stesso articolo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.

9.34

BOTTICI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 1 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;*

b) *al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 18.000 euro come primo scaglione, inferiore a 35.000 euro come secondo scaglione, inferiore a 55.000 euro come terzo scaglione».

c) *Al comma 2, lettera b), sostituire le parole:* «il corrispettivo pagato per l'acquisto con le seguenti: »il valore di rimborso;

d) *al comma 3, sostituire le parole da:* «l'importo» *fino alle parole:* «liquidazione» *con le seguenti:* «l'importo dell'indennizzo forfettario è pari a 99 per cento come primo scaglio, all'80 per cento come secondo scaglione, al 75 per cento come terzo scaglione, del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 16 novembre 2015 e detenuti alla data della risoluzione delle banche in liquidazione,».

9.35

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, sostituire le parole: «12 giugno 2014» *con le seguenti:* «16 novembre 2015»; *nonché, alla lettera b) sostituire le parole:* «35.000 euro» *con le seguenti:* «18.000 euro come primo scaglione, inferiore a 35.000 euro come secondo scaglione, inferiore a 55.000 come terzo scaglione.».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole «all'80 per cento» *con le seguenti:* «al 99 per cento come primo scaglione, all'80 per cento come secondo scaglione, al 75 per cento come terzo scaglione»; *nonché, al medesimo comma 3, sostituire le parole:* «12 giugno 2014» *con le seguenti:* «16 novembre 2015».

E conseguentemente ancora, al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: «12 giugno 2014» *con le seguenti:* «16 novembre 2015».

9.36

MATTESINI, BERTUZZI, FABBRI

Al comma 1, sostituire le parole: «12 giugno 2014» *con le seguenti:* «16 novembre 2015».

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «12 giugno 2014» *con le seguenti:* «16 novembre 2015».

9.37

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Ovunque ricorrono le parole: «12 giugno 2014» sostituirlle con le seguenti: «16 novembre 2015».

9.38

BOTTICI

Sostituire, ove ricorrenti, le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «15 novembre 2015».

9.39

MATTESINI, Gianluca ROSSI, BERTUZZI, FABBRI

Al comma 1, dopo le parole: «delle banche in liquidazione» aggiungere le seguenti: «, nonché i loro eredi,».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In caso di possesso degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), a seguito di eredità, le disposizioni relative al patrimonio e al reddito di cui al comma 1 e 2 si intendono comunque riferite al *de cuius*.»;

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Qualora gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), siano intestati a più investitori si procede all'indennizzo forfetario di cui al comma 3 in proporzione diretta all'onere sostenuto da ciascuno per l'acquisto dei medesimi e al numero degli intestatari.».

9.40

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole da: «determinato ai sensi» fino a fine con le seguenti: «pari:

a) al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammon-

tare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 35.000;

b) al 95 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 35.000 e 55.000 euro;

c) al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 55.000 e 75.000 euro;

d) all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 oltre i 75.000 euro.»;

b) sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfetario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-*quater*. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

c) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;»;*

2) *sopprimere le lettere b), c) e d).*

d) al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esprire, in ogni modo, anche»;*

2) *sopprimere i periodi secondo e terzo.*

Conseguentemente, allo stesso articolo, sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

9.41

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole da: «determinato ai sensi» fino a fine con le seguenti: «pari:

a) al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 35.000;

b) al 95 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 35.000 e 55.000 euro;

c) al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 55.000 e 75.000 euro;

d) all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 oltre i 75.000 euro.»;

b) sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfetario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

c) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;»;*

2) *sopprimere le lettere b), c) e d).*

Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

9.42

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole da: «determinato ai sensi» fino a fine con le seguenti: «pari:

a) al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 35.000;

b) al 95 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 35.000 e 55.000 euro;

c) al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 55.000 e 75.000 euro;

d) all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 oltre i 75.000 euro.».

Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

9.43

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «al ricorrere di una» fino alla fine del periodo.

9.44

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCSIA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «al ricorrere» fino alla fine del comma.

Conseguentemente sopprimere il comma 2 e la lettera e) del comma 8.

9.45

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere la frase che va dalle parole: «al ricorrere» alle parole: «35.000 euro»;

b) sopprimere il comma 2.

9.46

GUERRA, Gianluca ROSSI, FORNARO

Al comma 1, sostituire le parole da: «al ricorrere di una delle seguenti condizioni» fino a: «35.000 euro.» con le seguenti: «con riferimento ai seguenti parametri: a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore; b) ammontare del reddito complessivo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015».

Conseguentemente,

– al comma 3 sostituire le parole: « pari all'80 per cento del» con le seguenti: «pari, rispettivamente:

a) al 100 per cento per redditi fino a 15.000 euro e patrimonio mobiliare fino a 50.000 euro;

b) al 95 per cento per redditi fino a 15.000 euro e patrimonio mobiliare da 50.001 fino a 100.000 euro;

c) al 90 per cento per redditi fino a 15.000 euro e patrimonio mobiliare da 100.001 fino a 150.000 euro;

d) al 90 per cento per redditi da 15.001 a 28.000 euro e patrimonio mobiliare fino a 50.000 euro;

e) all'85 per cento per redditi da 15.001 a 28.000 euro e patrimonio mobiliare fino a 100.000 euro;

f) all'80 per cento per redditi da 15.001 a 28.000 euro e patrimonio mobiliare fino a 150.000 euro;

g) all'80 per cento per redditi da 28.001 a 35.000 euro e patrimonio mobiliare fino a 100.000 euro;

h) al 60 per cento per redditi da 35.001 a 55.000 euro e patrimonio mobiliare fino a 50.000 euro;

i) al 50 per cento per redditi da 35.001 a 55.000 euro e patrimonio fino da 50.001 a 100.000 euro.

Le percentuali di cui alle lettere da a) a i) sono da applicare al».

9.47

CARRARO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore fino a 100.000 euro;».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole da: «L'importo dell'indennizzo forfetario» fino a: «Banche in liquidazione» con le seguenti: «L'importo dell'indennizzo forfetario è pari: al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, per un patrimonio mobiliare di valore fino a 50.000 euro; all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, per un patrimonio mobiliare di valore da 50.000 a 80.000 euro; al 70 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, per un patrimonio mobiliare di valore da 80.000 a 100.000 euro».

9.48

CARRARO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore fino a 100.000 euro;».

9.49

SCIASCIA, MESSINA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «patrimonio mobiliare» aggiungere le seguenti: «e immobiliare con esclusione della prima casa».

9.50

GALIMBERTI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire la parola: «100.000» con la seguente: «200.000»;

b) alla lettera b), sostituire la parola: «35.000» con la seguente: «70.000».

9.51

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire la parola: «100.000» con la seguente: «200.000»;

b) alla lettera b), sostituire la parola: «35.000» con la seguente: «50.000».

9.52

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) sostituire: «100.000» con: «150.000»;

b) alla lettera b) sostituire: «35.000» con: «50.000».

9.53

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire la parola: «100.000» con la seguente: «150.000»;

b) alla lettera b), sostituire la parola: «35.000» con la seguente: «45.000».

9.54

BOTTICI

Al comma 1 sostituire le cifre: «100.000» e: «35.000» con le seguenti: «120.000» e «60.000».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 9 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies.

13-ter. il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

13-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

13-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

9.55

BOTTICI

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le cifre: «100.000 » e «35.000» con le seguenti: «120.000» e «60.000»;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di cointestazione del dossier titoli i limiti di cui alle lettere a) e b) si intendono riferiti a ciascun cointestatario».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 9 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies.

13-ter. il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

13-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

13-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

9.56

BOTTICI

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire le cifre: «100.000 » e «35.000» con le seguenti: «120.000» e «60.000»;

b) al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di cointestazione del dossier titoli i limiti di cui alle lettere a) e b) si intendono riferiti a ciascun cointestatario.

2) *al comma 2 dopo le parole: «lettera a)» aggiungere le seguenti parole: «ivi compresi gli oneri sostenuti per il loro acquisto,».*

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 9 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies.

13-ter. il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

13-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

13-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento".

9.156

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Al comma 1 lettera a) dopo le parole: «100.000 euro» inserire le seguenti: «e patrimonio immobiliare inferiore a 1.000.000 di euro come risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2015».

Conseguentemente al comma 8 lettera e) dopo le parole: «consistenza del patrimonio» aggiungere le seguenti: «immobiliare e».

9.57

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Al comma 1 lettera a) dopo le parole: «100.000 euro» inserire le seguenti: «e patrimonio immobiliare inferiore a 750.000 di euro come risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2015».

Conseguentemente al comma 8 lettera e) dopo le parole: «consistenza del patrimonio» aggiungere le seguenti: «immobiliare e».

9.58

SUSTA

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) ammontare del reddito complessivo lordo dell'investitore inferiore a 35.000 euro nell'anno 2015. A tali fini concorrono i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e quelli soggetti a tassazione separata, ad esclusione di: emolumenti arretrati di lavoro dipendente o pensione; trattamenti di fine rapporto, indennità equipollenti comunque denominate e anticipazioni sui trattamenti stessi; altri redditi soggetti a tassazione separata a formazione pluriennale; assegni familiari ed ogni altro trattamento di famiglia ad essi equiparato; redditi esenti da imposte».

9.59

MATTESINI, Gianluca ROSSI, BERTUZZI, FABBRI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «reddito lordo» con le seguenti: «reddito imponibile» e le parole: «nell'anno 2015» con le seguenti: «nell'anno 2014».

Conseguentemente:

– al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2014» e sopprimere la lettera b);

– al comma 3, dopo le parole: «tra il rendimento» aggiungere le seguenti: «netto»;

– al comma 5, lettera a), dopo le parole: «la differenza tra i rendimenti» aggiungere la seguente: «netti».

9.60

GUERRA, Gianluca ROSSI, FORNARO

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «lordo» con la seguente: «complessivo».

9.61

BOTTICI

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «2015» con la seguente: «2014».

9.62

BERTUZZI, MATTESINI, FABBRI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «35.000 euro» con le seguenti: «18.000 euro come primo scaglione, inferiore a 35.000 euro come secondo scaglione, inferiore a 55.000 come terzo scaglione;».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «all'80 per cento» con le seguenti: «al 99 per cento come primo scaglione, all'80 per cento come secondo scaglione, al 75 per cento come terzo scaglione».

9.63

Gianluca ROSSI, MOSCARDELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «35.000 euro» con le seguenti: «55.000 euro».*

b) *al comma 2:*

1) *alla lettera a), sostituire la parola: «2015», con la seguente: «2014»;*

2) *sopprimere la lettera b).*

c) *al comma 3 sostituire le parole: «pari all'80 per cento», con le seguenti: «pari, rispettivamente, al 100 per cento per redditi fino a 15.000 euro, al 90 per cento per redditi da 15.001 a 28.000 euro, all'80 per cento per redditi da 28.001 a 35.000 euro e al 70 per cento per redditi da 35.001 a 55.000 euro,»;*

d) *al comma 6, sostituire le parole: «quattro mesi», con le seguenti: «sei mesi».*

9.64

SCIASCIA, MESSINA, CARRARO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «inferiore a 35.000 euro», con le seguenti: «inferiore a 50.000 euro»

9.65

BERTUZZI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «35.000 euro» con le seguenti: «55.000 euro».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «pari all'80 per cento» con le seguenti: «pari rispettivamente al 95 per cento, per redditi fino a 18.000 euro, al 90 per cento per redditi fino a 35.000 euro e all'85 per cento per redditi fino a 55.000 euro,».

9.66

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Al comma 1, lettera b), la parola: «35.000» è sostituita dalla seguente: «50.000».

9.67

SUSTA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui gli strumenti finanziari siano posseduti da due o più contitolari, ai fini della erogabilità dell'indennizzo forfettario è sufficiente che risulti verificata, in capo ad uno dei contitolari, una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b)».

9.68

MATTESINI, BERTUZZI, FABBRI

Al comma 2, lettera o), sopprimere le parole da: «calcolato secondo i criteri» fino a: «5 dicembre 2013, n. 159».

9.69

BOTTICI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «calcolato» fino alla fine della lettera con le seguenti: «certificato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'investitore».

9.70

BERTUZZI, MATTESINI, FABBRI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con», con le seguenti: «individuato tenendo conto delle regole di valorizzazione dei valori mobiliari contenute nel».

9.71

BOTTICI

Al comma 2 lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In presenza di eredi il patrimonio mobiliare o il reddito cui fare riferimento è quello del "de cuius" al momento della sottoscrizione dell'ordine di acquisto».

9.72

BERTUZZI

Al comma 2; sopprimere la lettera b).

9.73

MATTESINI, Gianluca ROSSI, BERTUZZI, FABBRI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

9.74

MATTESINI, BERTUZZI, FABBRI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «il corrispettivo pagato per l'acquisto», con le seguenti: «il valore di rimborso».

9.75

BOTTICI

Al comma 2, alla lettera b) sostituire le parole: «il corrispettivo pagato per l'acquisto», con le seguenti: «il valore di rimborso».

9.76

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;*

b) *al comma 3 sostituire le parole da «pari all'80 per cento» fino alla fine con le seguenti: «pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione»;*

c) *sopprimere i commi 4 e 5.*

d) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB,

predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

e) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole:* «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;

2) *sopprimere le lettere b), c) e d);*

f) *al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole da «e che non hanno presentato» fino a «a tale istanza», con le seguenti:* «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esprire, in ogni modo, anche»;

2) *sopprimere i periodi secondo e terzo.*

9.77

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da:* «al netto degli oneri» *fino alla fine del periodo;*

b) *al comma 3 sostituire le parole da «pari all'80 per cento» fino alla fine con le seguenti:* «pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione»;

c) *sopprimere i commi 4 e 5.*

d) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non pro-

fessionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

e) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;»;*

2) *sopprimere le lettere b), c) e d);*

9.78

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;*

b) *al comma 3 sostituire le parole da «pari all'80 per cento» fino alla fine con le seguenti: «pari al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione»;»;*

c) *sopprimere i commi 4 e 5.*

d) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispose il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

e) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;»;*

2) *sopprimere le lettere b), c) e d);*

9.79

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;*

b) *al comma 3 sostituire le parole da: «pari all'80 per cento» fine a fine con le seguenti: «pari al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione»;*

c) *sopprimere i commi 4 e 5;*

d) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui allo settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB,

predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

e) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: »o, in mancanza di questo, il contratto quadro, di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;»*

2) *sopprimere le lettere b), c) e d);*

f) *al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*

2) *sopprimere i periodi secondo e terzo.*

9.80

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;*

b) *al comma 3 sostituire le parole da: «pari all'80 per cento» fine a fine con le seguenti: «pari all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.»;*

c) *sopprimere i commi 4 e 5;*

d) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non pro-

fessionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

e) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: »o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;*

2) *sopprimere le lettere b), c) e d).*

f) *al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*

2) *sopprimere i periodi secondo e terzo.*

9.81

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;*

b) *al comma 3 sostituire le parole da: «pari all'80 per cento» fine a fine con le seguenti: «pari all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.»;*

c) *sopprimere i commi 4 e 5;*

d) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predisponde il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

e) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: »o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;»;*

2) *sopprimere le lettere b), c) e d).*

9.82

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) del comma 2, sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;*

b) *al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «100 per cento»;*

2) *sopprimere la lettera a).*

9.83

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), comma 2, sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;*

b) *al comma 3, sopprimere la lettera a).*

9.84

BOTTICI

Al comma 3 sostituire le parole da: «L'importo» fino a: «liquidazione» con le seguenti: «L'importo dell'indennizzo forfetario è pari all'100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3 dell'articolo 9 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies.

13-ter. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

13-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

13-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 93 per cento».

9.85

BOTTICI

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'importo dell'indennizzo forfetario è pari all'100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3 dell'articolo 9 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies.

13-ter. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

13-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento».

13-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al

31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».

9.86

GALIMBERTI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'importo dell'indennizzo è pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione».

9.87

BOTTICI

Al comma 3, dopo le parole: «L'importo dell'indennizzo forfetario» inserire le seguenti: «aggiungere le seguenti: "è corrisposto a titolo di anticipo e non preclude la possibilità per l'investitore di accedere all'arbitrato o perseguire altre vie legali per il recupero integrale dell'importo investito ed"».

9.93

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCSIA

Al comma 3 sostituire le parole: «all'80 per cento del» con la seguente: «al».

9.88

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole da: «pari all'80 per cento» fine a fine con le seguenti: «pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione».*

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;*

b) *sopprimere i commi 4 e 5.*

9.89

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «100 per cento»;*

b) *sopprimere i commi 4 e 5.*

9.92

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «100 per cento»;*

b) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ciascuna delle Nove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta appli-

cazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore».

9.91

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «100 per cento»;*

b) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-*quater*. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

c) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: »o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;*

2) *sopprimere le lettere b), c) e d).*

9.90

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 3, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «100 per cento».

9.94

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 3, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «95 per cento».

9.95

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCSIA

Al comma 3 sostituire la parola: «80» con: «95».

9.96

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole da: «pari all'80 per cento» fine a fine con le seguenti: «pari al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione».*

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;*
b) *sopprimere i commi 4 e 5.*
-

9.97

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 3, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «90 per cento».

9.98

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCSIA

Al comma 3, sostituire la parola: «80» con la seguente: «90».

9.99

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole da: «pari all'80 per cento» fine a fine con le seguenti: «pari all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione».*

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;*
 - b) sopprimere i commi 4 e 5.*
-

9.100

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCSIA

Al comma 3, sostituire la parola: «80» con la seguente: «85».

9.101

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 3, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «85 per cento».

9.102

BOTTICI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. L'investitore, previa verifica dei presupposti di cui ai commi successivi, ha il diritto di ottenere una liquidazione per un importo pari alla differenza tra il capitale investito e l'importo dell'indennizzo forfetario ottenuto in azioni delle nuove banche di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8. La liquidazione di cui al presente comma è a carico delle predette nuove banche. La Banca d'Italia e la Consob verificano per le parti di loro competenza che il processo di emissione e assegnazioni delle azioni di indennizzo venga svolto nel rispetto delle norme vigenti».

9.103

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere i commi 4 e 5.

9.104

BERTUZZI

Al comma 4, sostituire le parole: «alla data di acquisto o di sottoscrizione» con le seguenti: «sull'intero arco temporale di vita dei medesimi».

9.105

BOTTICI

Al comma 5, lettera a), dopo la parola: «rendimenti» aggiungere la seguente: «netti».

9.106

BOTTICI

Al comma 5 sopprimere la lettera b).

9.107

BOTTICI

Al comma 5 sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

13-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento";

13-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento»;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

9.108

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3,4 e 5 del presente articolo, ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore».

9.109

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 6, con i seguenti:

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2017. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta appli-

cazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo».

9.110

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 6, con i seguenti:

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della

disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui allo settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.».

9.111

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 6, con i seguenti:

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermedi azione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo».

9.112

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 6, con i seguenti:

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico

delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo».

9.113

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 6, con i seguenti:

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2017. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. La Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché servizio di cui al comma precedente sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo».

9.114

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 6, con i seguenti:

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. La Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché servizio di cui al comma precedente sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispose il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.».

9.115

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 6, con i seguenti:

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presenta-

zione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-*bis*. La Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui 8.1 comma precedente sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-*ter*. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispose il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.».

9.116

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 6, con i seguenti:

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-*bis*. La Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché servizio di cui al comma precedente sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e le amministrative previste dai medesimi decreti.

6-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispose il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.».

9.117

BOTTICI

Al comma 6, dopo la parola: «presentata» aggiungere le seguenti: «anche se incompleta o priva della documentazione relativa all'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a)».

9.118

BOTTICI

Al comma 6, dopo la parola: «presentata» aggiungere le seguenti: «anche se incompleta».

9.119

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 6 sostituire le parole: «entro quattro mesi», con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2017».

9.120

TOSATO, COMAROLI, BOTTICI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 6 sostituire le parole: «entro quattro mesi», con le seguenti: «entro 18 mesi».

9.121

BOTTICI

Al comma 6 sostituire le parole: «quattro mesi», con le seguenti: «dodici mesi».

9.122

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 6 sostituire le parole: «entro quattro mesi», con le seguenti: «entro 12 mesi».

9.123

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Al comma 6 sostituire le parole: «quattro mesi» con le parole: «dieci mesi».

9.124

GALIMBERTI

Al comma 6 sostituire le parole: «entro quattro mesi», con le seguenti: «entro dodici mesi».

9.125

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Al comma 6 sostituire le parole: «quattro mesi», con le seguenti: «dieci mesi».

9.126

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 6 sostituire le parole: «entro quattro mesi», con le seguenti: «entro otto mesi».

9.127

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Al comma 6 sostituire le parole: «quattro mesi», con le seguenti: «otto mesi».

9.128

BERTUZZI

Al comma 6, sostituire le parole: «entro quattro mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».

9.129

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Al comma 6 sostituire le parole: «quattro mesi», con le seguenti: «sei mesi».

9.130

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da «e che non hanno presentato» fino a «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;

b) sopprimere i periodi secondo e terzo.

9.131

CARRARO, SCIASCIA

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di patrimonio mobiliare dell'investitore di valore superiore a 100.000 euro, il ricorso alla procedura arbitrale è ammesso per la parte eccedente i 100.000 euro».

9.132

MATTESINI, BERTUZZI, FABBRI

Al comma 8, dopo le parole: «L'investitore allega all'istanza» aggiungere le seguenti: «o presenta successivamente all'istanza, entro il termine massimo di sessanta giorni,»

Conseguentemente,

dopo Il comma 8, aggiungere il seguente: « 8-bis. I documenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c) sono forniti agli investitori dalle nuove banche di cui al comma 1, lettera c)»;

al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Fondo accetta, a titolo sostitutivo, la dichiarazione della Banca in liquidazione per tutti quei casi in cui la documentazione richiesta per l'istanza non sia producibile dalla Banca medesima».

9.133

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCSIA

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

9.134

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le lettere a), b), c) e d) con la seguente:

«a) alternativamente:

- 1) il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati o, in mancanza di questo, il contratto quadro;
- 2) i moduli di sottoscrizione;
- 3) i moduli d'ordine di acquisto;
- 4) attestazione degli ordini eseguiti;
- 5) copia della richiesta di pagamento, alla Banca in liquidazione, del credito relativo agli strumenti finanziari subordinati;»;

b) aggiungere infine il seguente comma:

«8-bis. Su richiesta dell'investitore, e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo, le Banche in liquidazione e le Nuove Banche sono tenute a fornire i documenti di cui alla lettera a) del comma precedente in loro possesso o da queste riproducibili in copia conforme all'originale».

9.135

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;

b) aggiungere infine il seguente comma:

«8-bis. Su richiesta dell'investitore, e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo, le Banche in liquidazione e le Nuove Banche sono tenute a fornire i documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente in loro possesso o da queste riproducibili in copia conforme all'originale. L'investitore, altresì, può richiedere alle Nuove Banche l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfetario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo».

Conseguentemente, al comma 8, lettera e), sopprimere le parole da «resa ai sensi» fino alla fine.

9.136

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO,
CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;

b) sopprimere le lettere b), c) e d).

9.137

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO,
CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Alla lettera a) del comma 8 aggiungere, infine, le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati».

9.138

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO,
CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 8 sopprimere le lettere b) e c).

9.139

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO,
CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 8 apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole: «, di cui l'investitore può richiedere gratuitamente copia alla Banca»;

b) alla lettera c) aggiungere, infine, le seguenti parole: «, di cui l'investitore può gratuitamente richiedere copia alla Banca».

9.140

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO,
CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 8 sopprimere la lettera d).

9.141

BERTUZZI

Al comma 8, sopprimere la lettera d).

9.142

MATTESINI, Gianluca ROSSI

Al comma 8, sopprimere la lettera d).

9.143

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI,
MUSSINI, BIGNAMI, FUCSIA

Al comma 8, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis.*) in luogo della documentazione prevista dalle lettere *a, b, c, d*, il richiedente può produrre idonea dichiarazione, proveniente dalla Nuova Banca, attestante la titolarità degli strumenti finanziari, la data di acquisto e di esecuzione dell'ordine, i relativi importi pagati dal risparmiatore e la tipologia del titolo».

9.144

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO,
CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 8 aggiungere, infine il, seguente:

«*8-bis.* Su richiesta dell'investitore, e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo, le Banche in liquidazione e le Nuove Banche sono tenute a fornire i documenti di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* del comma precedente in loro possesso o da queste riproducibili in copia conforme all'originale».

9.145

BOTTICI

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Decorso il termine di cui al precedente periodo saranno dovuti gli interessi legali per ogni giorno successivo al termine dei 60 giorni previsti».

9.146

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. La normativa sull'indennizzo forfetario di cui al presente articolo si applica in tutti i casi nei quali il dolo e la colpa dell'istituto venditore dello strumento finanziario appaia evidente ad un collegio composto da tre magistrati ordinari nominati dal Presidente della Corte d'Appello di Roma».

9.147

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCSIA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. La presentazione dell'istanza di cui al comma 6, ancorché incompleta, è sufficiente a ritenere rispettato il termine decadenziale previsto. Entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza il Fondo richiede al presentatore l'integrazione di documentazione necessaria al completamento della stessa.».

9.148

MATTESINI, BERTUZZI, Gianluca ROSSI, FABBRI

Al comma 10, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità e i criteri di accesso per gli investitori alla procedura arbitrale, nonché da parte di coloro che hanno acquistato sul mercato secondario gli strumenti finanziari delle banche in liquidazione».

9.149

MATTESINI, BERTUZZI, FABBRI

Al comma 101 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In entrambi i casi, gli investitori hanno la facoltà di costituirsi parte civile nell'eventuale procedimento penale per insolvenza o bancarotta nei confronti delle banche in liquidazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), ovvero l'azione risarcitoria nei confronti degli amministratori e del management delle medesime banche.».

9.150

BOTTICI

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Laddove la presentazione dell'istanza non si concluda con l'erogazione dell'indennizzo a causa della non sussistenza delle condizioni previste dal presente articolo gli investitori possono comunque accedere alla procedura arbitrale».

9.151

BOTTICI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di contribuire alla deflazione del contenzioso agli investitori di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 8, esclusi dalla possibilità di rimborso diretto sia riconosciuta la facoltà di accedere alle medesime condizioni ad un indennizzo tramite titolo zero coupon a dieci anni emesso dal medesimo Fondo».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 10-bis dell'articolo 9 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies.

13-ter. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

13-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: *nei limiti del 96 per cento* sono sostituite dalle seguenti: *"nei limiti del 93 per cento"*;

13-*quinquies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

9.152

BOTTICI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Con riferimento ai titoli il cui valore viene ridotto o azzerato dal provvedimento di risoluzione delle banche di cui alla lettera *b*) comma 1, dell'articolo 8 del presente decreto, si stabilisce che la differenza tra il prezzo di acquisto e/o collocamento ed il valore decurtato/azzerato costituisce minusvalenza ai fini del calcolo del "*capital gain*" in capo ai singoli risparmiatori. Questi ultimi avranno la facoltà di utilizzare la minusvalenza di cui al punto che precede, direttamente in riduzione di eventuali plusvalenze di analoga natura, oppure, in mancanza, indirettamente attraverso la deduzione dal reddito imponibile in sede di dichiarazione annuale».

9.153

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Possono esperire la procedura di cui al precedente comma anche gli investitori la cui istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario sia stata rigettata a causa dell'insussistenza delle condizioni di cui al comma 1».

9.154

BOTTICI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. I rimborsi erogati dal Fondo di cui al comma 1 non sono soggetti ad alcuna imposizione fiscale.»

9.155

CARRARO, SCIASCIA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1 comma 859, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, deve essere emanato entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

ORDINI DEL GIORNO

G9.1

BLUNDO

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge, AS.2362, recante la «Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione»,

premessò che:

nel titolo II il decreto si occupa delle misure in favore degli investitori in banche in liquidazione (articolo 9) prevedendo rimborsi ai clienti delle 4 banche oggetto della procedura di risoluzione nel novembre scorso (Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti) che hanno investito in obbligazioni delle banche stesse. Previsto dunque un rimborso forfetario a favore di coloro che hanno acquistato obbligazioni entro la data del 12 giugno 2014, fino all'80 per cento, senza arbitrato, a condizione che ricorrano due condizioni:

- un reddito lordo molto basso, sotto 35mila euro,
- un patrimonio mobiliare sotto 100mila euro.

in sostanza, per quanta riguarda i rimborsi gli obbligazionisti delle 4 Banche in risoluzione – Marche, Banca Etruria, CariChieti, CariFerrara – essi sono automatici fino all'80 per cento e, per chi non rientra in quei parametri, è previsto il ricorso all'arbitrato.

considerato altresì che:

per quanto riguarda il risarcimento dei risparmiatori truffati, esistono situazioni peculiari e particolari che meritano una particolare attenzione, come colora che hanno realizzato lavori di ricostruzione nel comune di Pizzoli in Abruzzo, finanziati dalla filiale della Banca Etruria. Solo nel comune di Pizzoli, sono andati persi dieci milioni di euro in azioni e obbligazioni subordinate emesse dalla vecchia Banca Etruria;

Pizzoli è una cittadina in provincia dell'Aquila a 740 metri sopra il livello del mare e con poco più di quattromila abitanti, mille dei quali coinvolti nel *crack* finanziario riferito alle azioni e obbligazioni subordinate andate in fumo, risucchiate nel gorgo della «vecchia» banca Etruria. Un paesano su quattro. Un intero borgo rischia il fallimento perché ha cre-

duto e «investito» in massa nei prodotti finanziari a rischio della (sua) Banca Etruria.

impegna il Governo:

in relazione al risarcimento dei risparmiatori di Banca Etruria, ad adottare ogni iniziativa necessaria a tutelare maggiormente le realtà locali come quella del comune di Pizzoli, impegnate nella ricostruzione post terremoto dell'Aquila;

ad adottare ogni iniziativa utile a porre adeguati vincoli al fine di fare in modo che la nuova Banca popolare dell'Etruria e del Lazio Spa, istituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 novembre 2015, n.183, emetta nuove obbligazioni dello stesso valore di quelle vanificatesi in precedenza, nonché, per risarcire i risparmiatori con strumenti potenzialmente più in salute dei loro diretti antenati, a fare in modo che oltre alla restituzione del loro valore originario, vengano pagate anche le cedole dando la possibilità a coloro che lo volessero, di liberarsene subito, oppure di venderle nel mercato secondario.

G9.2

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione,

premesso che:

il disegno di legge in oggetto prevede norme intitolate a favore degli investitori delle banche in liquidazione ed altre misure finanziarie ed esecutive volte, ad opinione del Governo, «a semplificare e a rendere più flessibile» il sistema delle garanzie dei crediti concessi agli imprenditori;

in realtà, tali disposizioni, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche, a sostegno dei poteri economici del Paese, in quanto accelerano oltremisura le procedure esecutive per lo spossessamento dei beni dati in garanzia e rende altresì difficoltoso e complicato, per gli investitori che hanno perso i propri risparmi nelle quattro Banche in liquidazione, accedere al rimborso (tra l'altro forfettario) a causa dei diversi limiti imposti, nonché dei difficili calcoli da effettuare e della mole di documentazione da allegare,

tenuto conto che:

il risparmiatore, nella fattispecie l'obbligazionista subordinato, non soltanto deve scegliere tra il ricorso all'Arbitrato ANAC, di cui non si conoscono ancora le procedure, e l'istanza per l'erogazione dell'indennizzo forfettario al Fondo di solidarietà, ma, per poter accedere all'indennizzo forfettario, è anche soggetto ad alcune limitazioni, quali un tetto di 35.000,00 € di reddito IRPEF lordo o un patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore al 31/12/2015 di valore inferiore ai 100.000,00 euro;

l'accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta presenta inoltre diversi dubbi interpretativi e molti ostacoli tecnici per il risparmiatore che intendesse accedere al fondo: non è assolutamente chiaro come venga determinato il corrispettivo per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati detenuto alla data della risoluzione della banca in liquidazione e calcolato, oltretutto, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione d'acquisto; i risparmiatori che non sono in possesso di adeguata documentazione, per lo più irreperibile o in possesso delle Banche in liquidazione, che consenta loro di svolgere tale complicato calcolo, sono esclusi dall'accesso all'indennizzo;

non si comprende perché l'indennizzo forfettario sia dell'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto, quando mediante il ricorso all'ANAC è possibile ottenere invece anche il 100 per cento;

inoltre, l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario deve essere presentata, «a pena di decadenza», entro 4 mesi dalla data di conversione del presente decreto: il termine è molto stretto, in quanto è assai probabile che molti risparmiatori non siano in possesso, in tempi adeguati, della dichiarazione dei redditi 2015, in corso di elaborazione e che potrebbe non essere ancora stata consegnata al contribuente nel momento di entrata in vigore della legge di conversione, o non riescano ad ottenere dai CAAF il modello ISEE sulla consistenza del proprio patrimonio mobiliare;

il Governo, quindi, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati,

impegna il Governo:

a rivedere in tempi rapidi e in maniera estensiva, i limiti temporali e di accesso all'indennizzo forfettario, semplificando, nel contempo, la documentazione richiesta all'investitore.

G9.3

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362 di conversione In legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione,

premesso che:

il disegno di legge in oggetto prevede norme intitolate a favore degli investitori delle banche in liquidazione ed altre misure finanziarie ed esecutive volte, ad opinione del Governo, «a semplificare e a rendere più flessibile» il sistema delle garanzie dei crediti concessi agli imprenditori;

in realtà, tali disposizioni, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche, a sostegno dei poteri economici del Paese, in quanto accelerano oltremisura le procedure esecutive per lo spossessamento dei beni dati in garanzia e rende altresì difficoltoso e complicato, per gli investitori che hanno perso i propri risparmi nelle quattro Banche in liquidazione, accedere al rimborso (tra l'altro forfettario) a causa dei diversi limiti imposti, nonché dei difficili calcoli da effettuare e della mole di documentazione da allegare,

tenuto conto che:

il risparmiatore, nella fattispecie l'obbligazionista subordinato, non soltanto deve scegliere tra il ricorso all'Arbitrato ANAC, di cui non si conoscono ancora le procedure, e l'istanza per l'erogazione dell'indennizzo forfettario al Fondo di solidarietà, ma, per poter accedere all'indennizzo forfettario, è anche soggetto ad alcune limitazioni, quali un tetto di 35.000,00 € di reddito IRPEF lordo o un patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore al 31 dicembre 2015 di valore inferiore ai 100.000,00 euro);

l'accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta presenta inoltre diversi dubbi interpretativi e molti ostacoli tecnici per il risparmiatore che intendesse accedere al fondo: non è assolutamente chiaro come venga determinato il corrispettivo per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati detenuto alla data della risoluzione della banca in liquidazione e calcolato, oltretutto, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione d'acquisto; i risparmiatori che non sono in possesso di adeguata documentazione, per lo più irreperibile o in possesso delle Banche in liquidazione, che consenta loro di svolgere tale complicato calcolo, sono esclusi dall'accesso all'indennizzo;

non si comprende perché l'indennizzo forfettario sia dell'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto, quando mediante il ricorso all'ANAC è possibile ottenere invece anche il 100 per cento;

inoltre, l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario deve essere presentata, «a pena di decadenza», entro 4 mesi dalla data di conversione del presente decreto: il termine è molto stretto, in quanto è assai probabile che molti risparmiatori non siano in possesso, in tempi adeguati, della dichiarazione dei redditi 2015, in corso di elaborazione e che potrebbe non essere ancora stata consegnata al contribuente nel momento di entrata in vigore della legge di conversione, o non riescano ad ottenere dai CAAF il modello ISEE sulla consistenza del proprio patrimonio mobiliare;

il Governo, quindi, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestione avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati,

impegna il Governo:

ad aumentare, in tempi rapidi la percentuale dell'importo dell'indennizzo forfettario e a prevedere che questo non sia calcolato al netto degli oneri e delle spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

G9.4

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione,

premessi che:

il disegno di legge in oggetto prevede nonne intitolate a favore degli investitori delle banche in liquidazione cd altre misure finanziarie ed esecutive volte, ad opinione del Governo, «a semplificare e a rendere più flessibile» il sistema delle garanzie dei crediti concessi agli imprenditori;

in realtà, tali disposizioni, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche, a sostegno dei poteri economici del Paese, in quanto accelerano oltremisura le procedure esecutive per lo spossessamento dei beni dati in garanzia e rende altresì difficoltoso e complicato, per gli investitori che hanno perso i propri risparmi nelle quattro Banche in liquidazione, ac-

cedere al rimborso (tra l'altro forfettario) a causa, dei diversi limiti imposti, nonché dei difficili calcoli da effettuare e della mole di documentazione da allegare,

tenuto conto che:

il risparmiatore, nella fattispecie l'obbligazionista subordinato, non soltanto deve scegliere tra il ricorso all'Arbitrato ANAC, di cui non si conoscono ancora le procedure, e l'istanza per l'erogazione dell'indennizzo forfettario al Fondo di solidarietà, ma, per poter accedere all'indennizzo forfettario, è anche soggetto ad alcune limitazioni, quali un tetto di 35.000,00 € di reddito IRPEF lordo o un patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore al 31 dicembre 2015 di valore inferiore ai 100.000,00 euro);

l'accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta presenta inoltre diversi dubbi interpretativi e molti ostacoli tecnici per il risparmiatore che intendesse accedere al fondo: non è assolutamente chiaro come venga determinato il corrispettivo per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati detenuto alla data della risoluzione della banca in liquidazione e calcolato, oltretutto, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione d'acquisto; i risparmiatori che non sono in possesso di adeguata documentazione, per lo più irreperibile o in possesso delle Banche in liquidazione, che consenta loro di svolgere tale complicato calcolo, sono esclusi dall'accesso all'indennizzo;

non si comprende perché l'indennizzo forfettario sia dell'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto quando mediante il ricorso all'ANAC è possibile ottenere invece anche il 100 per cento;

inoltre, l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario deve essere presentata, «a pena di decadenza», entro 4 mesi dalla data di conversione del presente decreto: il termine è molto stretto, in quanto è assai probabile che molti risparmiatori non siano in possesso, in tempi adeguati della dichiarazione dei redditi 2015, in corso di elaborazione e che potrebbe non essere ancora stata consegnata al contribuente nel momento di entrata in vigore della legge di conversione, o non riescano ad ottenere dai CAAF il modello ISEE sulla consistenza del proprio patrimonio mobiliare;

il Governo, quindi, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestione avventate e negligenze ricadano ingiustamente sui loro risparmi facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati,

impegna il Governo:

a prevedere in tempi rapidi che la Banca d'Italia predisponga un modello unico per la presentazione dell'istanza di accesso all'indennizzo

forfettario e che le Nuove Banche si facciano mediatrici della presentazione dell'istanza, svolgendo altresì le operazioni di complesso calcolo previste per la determinazione degli importi dell'indennizzo e dell'ammontare del patrimonio immobiliare.

G9.5

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione,

premesso che:

il disegno di legge in oggetto prevede nonne intitolate a favore degli investitori delle banche in liquidazione ed altre misure finanziarie ed esecutive volte, ad opinione del Governo, «a semplificare e a rendere più flessibile» il sistema delle garanzie dei crediti concessi agli imprenditori;

in realtà, tali disposizioni, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche, a sostegno dei poteri economici del Paese, in quanto accelerano oltremisura le procedure esecutive per lo spossessamento dei beni dati in garanzia e rende altresì difficoltoso e complicato, per gli investitori che hanno perso i propri risparmi nelle quattro Banche in liquidazione, accedere al rimborso (tra l'altro forfettario) a causa dei diversi limiti imposti, nonché dei difficili calcoli da effettuare e della mole di documentazione da allegare,

tenuto conto che:

il risparmiatore, nella fattispecie l'obbligazionista subordinato, non soltanto deve scegliere tra il ricorso all'Arbitrato ANAC, di cui non si conoscono ancora le procedure, e l'istanza per l'erogazione dell'indirizzo forfettario al Fondo di solidarietà, ma, per poter accedere all'indennizzo forfettario, è anche soggetto ad alcune limitazioni, quali un tetto di 35.000,00 € di reddito TRPEF lordo o un patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore al 31 dicembre 2015 di valore inferiore ai 100.000,00 euro);

l'accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta presenta, inoltre diversi dubbi interpretativi e molti ostacoli tecnici per il risparmiatore che intendesse accedere al fondo: non è assolutamente chiaro che venga determinato il corrispettivo per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati detenuto alla data della risoluzione della banca in liquidazione e calcolato, oltretutto, al netto degli oneri e spese direttamente connessi

all'operazione d'acquisto; i risparmiatori che non sono in possesso di adeguata documentazione, per lo più irreperibile o in possesso delle Banche in liquidazione, che consenta loro di svolgere tale complicato calcolo, sono esclusi dall'accesso all'indennizzo;

non si comprende perché l'indennizzo forfettario sia dell'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto, quando mediante il ricorso all'ANAC è possibile ottenere invece anche il 100 per cento;

inoltre, l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario deve essere presentata, «a pena di decadenza», entro 4 mesi dalla data di conversione del presente decreto: il termine è molto stretto in quanto è assai probabile che molti risparmiatori non siano in possesso, in tempi adeguati, della dichiarazione dei redditi 2015, in corso di elaborazione e che potrebbe non essere ancora stata consegnata al contribuente nel momento di entrata in vigore della legge di conversione, o non riescano ad ottenere dai CAAF il modello ISEE sulla consistenza del proprio patrimonio mobiliare;

il Governo, quindi, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestione avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati,

impegna il Governo:

a espungere, l'alternanza tra l'accesso all'indennizzo forfettario e l'arbitrato previsto nella legge di stabilità 2016 e a prevedere che siano rimborsabili mediante indennizzo gli strumenti finanziari acquistati fino alla data del 16 novembre 2015.

EMENDAMENTI

9.0.1

CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Destinazione di parte utili derivati dalla gestione dei crediti deteriorati)

1. Il 33 per cento degli utili realizzati nella gestione, da parte della società veicolo "REV – Gestione Crediti Società per Azioni", appositamente istituita, dei crediti deteriorati ceduti dalla Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti e Banca Popolare Etruria poste in liquidazione, è suddiviso, con le modalità di cui al comma 2, fra coloro che possedevano azioni di tali Istituti alla data di risoluzione delle Banche, a parziale ristoro dell'azzeramento delle loro partecipazioni azionarie.

2. La quota degli utili risultanti nei bilanci di ciascun esercizio della società di cui al comma 1 è liquidata, entro 60 giorni dalla loro approvazione, agli azionisti di cui al comma 1 sulla base delle rispettive quote di partecipazione al patrimonio azionario della Banca posta in liquidazione».

9.0.9

TURANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Indennizzo mediante titoli obbligazionari emessi dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi)

1. Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è autorizzato ad emettere titoli obbligazionari privi di cedole con rimborso in data 22 novembre 2025; entro 90 giorni dall'emissione, il Fondo richiede la quotazione dei titoli sul mercato telematico delle obbligazioni gestito da Borsa Italiana.

2. In alternativa all'indennizzo forfettario con erogazione diretta di cui all'articolo 9, il Fondo è autorizzato ad offrire agli investitori i titoli di credito di cui al comma 1 con un valore di rimborso, per ciascun investitore, pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) detenuti alla data della risoluzione delle banche in liquidazione.

3. Ai fini del comma 2, si intende per "investitore": la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa che ha acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) in qualità di investitore non professionale ovvero di investitore al dettaglio».

9.0.2

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Indennizzo mediante titoli obbligazionari emessi dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi)

1. Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è autorizzato ad emettere titoli obbligazionari privi di cedole con rimborso in data 22 novembre 2025. Entro 90 giorni dall'emissione, il Fondo richiede la quotazione dei titoli sul mercato telematica delle obbligazioni gestito da Borsa Italiana.

2. In alternativa all'indennizzo forfettario con erogazione diretta di cui all'articolo 9, il Fondo è autorizzato ad offrire agli investitori i titoli di credito di cui al comma 1 con un valore di rimborso, per ciascun investitore, pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.

3. Ai fini del comma 2, si intende per "investitore": la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) in qualità di investitore non professionale ovvero di investitore al dettaglio».

9.0.3

COMAROLI, TOSATO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trasparenza per le banche sottoposte a procedure di risoluzione)

1. Sul sito internet della Banca d'Italia sono pubblicati., entro il 31 gennaio di ogni anno, su un'apposita sezione, i dati informativi indicanti la solidità di tutti di istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale.

2. La sezione è informata ai principi della più ampia trasparenza. e comprensibilità affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara i dati riguardanti:

- a) il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni;
- b) il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze;
- c) le valutazioni delle principali agenzie di rating internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee;
- d) il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;
- e) il livello di solidità di ciascun istituto secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi da 1 a 10.

3. Ai fini della compilazione dei dati di cui al comma precedente:

a) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

b) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

c) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione.

4. Sulla medesima sezione è pubblicato, altresì. l'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti da ciascun istituto bancario e finanziario in cui è indicato, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10».

5. La Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, detta le disposizioni attuative del presente articolo».

9.0.4

COMAROLI, TOSATO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trasparenza per le banche sottoposte a procedure di risoluzione)

1. Sul sito internet della Banca d'Italia sono pubblicati, entro il 31 gennaio di ogni anno, su un'apposita sezione, i dati informativi indicanti la solidità di tutti di istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale.

2. La sezione è informata ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara i dati riguardanti:

- a) il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni;
- b) il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze;
- c) le valutazioni delle principali agenzie di rating internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee;
- d) il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;
- d) il livello di solidità di ciascun istituto secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi da 1 a 10.

3. Ai fini della compilazione dei dati di cui al comma precedente:

- a) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;
- b) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;
- c) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione.

4. La Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, detta le disposizioni attuative del presente articolo».

9.0.5

BOTTICI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure a favore degli azioni delle banche in liquidazione)

1. il Fondo emette a favore degli azionisti delle banche in liquidazione warrant convertibili in azioni delle nuove banche di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto per un valore pari al 75 per cento del valore delle azioni possedute nelle banche in liquidazione.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente sono a carico degli acquirenti delle nuove banche di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto».

9.0.6

BOTTICI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, sostituire il comma 491 con il seguente:

"491. I ricavi derivanti dalle azioni giudiziarie in corso promosse dalle banche sottoposti a risoluzione di cui al comma 1 lettera b) dell'articolo 8 del presente decreto verso gli amministratori delle stesse e le eventuali plusvalenze derivanti dal recupero dei crediti delle medesime sono utilizzati con priorità per il rimborso delle obbligazioni subordinate e poi ripartiti, pro quota, fra tutti i possessori delle azioni alla data del 22 novembre 2015. Il diritto sussiste anche in caso di cessione del credito ad altro soggetto"».

9.0.7

BOTTICI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. Al comma 491-*bis*, aggiungere in fine, i seguenti periodi: Presso la Banca d'Italia è istituito un fondo, denominato Fondo di ristoro, con dotazione annuale di 500 milioni di euro al fine di ristorare gli azionisti e gli obbligazionisti, per i quali si dimostri, attraverso l'attività ispettiva della Banca d'Italia, per proprio conto o attraverso qualsiasi mezzo probatorio, di non aver ricevuto le corrette informazioni circa la reale consistenza rischiosa delle azioni e delle obbligazioni sottoscritte con frode, e tutti i correntisti che perdano i propri capitali detenuti o investiti presso le banche sottoposte a procedura di risoluzione. Il Governo, con proprio provvedimento, entro 30 giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti legislativi al fine di provvedere alle modalità di attuazione e di funzionamento del Fondo di ristoro, nonché alle modalità di individuazione dei beneficiari e di erogazione delle somme».

9.0.8

RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure per lo tutela del risparmio)

1. Nel contesto delle iniziative a tutela degli investitori al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, apportare le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 18-*bis*:

a) al comma 1 primo periodo: sostituire le parole "nell'albo di cui al comma 2" con le seguenti "in una sezione dell'albo di cui all'articolo 31, comma 4";

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*; Ai consulenti finanziari autonomi si applicano le disposizioni stabilite dalla Consob con il regolamento di cui all'articolo 31, comma 6";

c) sopprimere i commi da 6 a 11.

2) all'articolo 18-*ter*:

a) al comma 1:

1) sopprimere le parole "A decorrere dal 10 ottobre 2009,";

2) dopo le parole "e la Consob" inserire il seguente periodo "ed iscritte in una sezione dell'albo di cui all'articolo 31, comma4,";

b) al comma 2 sostituire le parole "può prevedere" con la seguente "stabilisce";

c) sostituire il comma 3 col seguente:

"3. Alle società di consulenza finanziaria si applicano le disposizioni stabilite dalla Consob con il regolamento di cui all'articolo 31, comma 6";

d) aggiungere, in fine, il seguente comma:

"3-*bis*. Le società di consulenza finanziaria rispondono in solido dei danni arrecati a terzi dai dipendenti e collaboratori di cui esse si avvalgono nell'esercizio dell'attività, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale".

3) all'articolo 31:

a) in rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole "e Organismo";

b) al comma 4:

1) al primo periodo, sostituire le parole da "abilitati all'offerta" fino alla fine del periodo con le seguenti "nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria";

2) al secondo periodo,

i) sostituire le parole "un organismo" con le seguenti "l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari che è",

ii) sostituire la parola "promotor" con le seguenti "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria";

c) al comma 5:

al primo periodo, dopo le parole "per l'iscrizione" aggiungere le seguenti "dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede";

d) al comma 6:

1) alla lettera b)

dopo le parole "fuori sede" aggiungere le seguenti ", dei consulenti finanziari autonomi delle società di consulenza finanziaria";

2) alla lettera c)

i) dopo le parole "all'iscrizione" inserire le seguenti ", alla cancellazione e alle cause di riammissione",

ii) sopprimere le parole da "e alle" fino alla fine del periodo;

3) dopo la lettera *d*) inserire il seguente comma *d-bis* "all'attività di vigilanza svolta dall'Organismo;"

4) alla lettera *g*) dopo le parole "fuori sede" inserire le seguenti ", i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria";

5) alla lettera *h*) dopo le parole "fuori sede" inserire le seguenti ", dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria";

6) alla lettera *i*) sopprimere le parole da "e alle" fino alla fine del periodo;

7) alla lettera *l*) dopo le parole "fuori sede" inserire le seguenti ", dei consulenti finanziari autonomi e dei soggetti che svolgono, per conto delle società di cui all'articolo 18-ter, attività di consulenza in materia di investimenti nei confronti della clientela".

e) al comma 7:

1) al primo periodo:

i) sostituire le parole "La Consob" con le seguenti "L'Organismo",

ii) sostituire le parole "di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede" con la seguente "dei medesimi, ai consulenti finanziari autonomi ed alle società di consulenza finanziari";

2) al secondo periodo:

i) sostituire la parola "Essa" con la seguente "Esso";

ii) aggiungere, in fine, le seguenti parole ", nonché procedere ad audizione personale";

f) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: *7-bis*. " All'Organismo al comma 4 si applicano gli articoli 21, nei limiti di quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, 22, 24, comma *6-bis* della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Ai fini dell'applicazione ai sensi del presente comma del citato articolo 21 della legge n. 262 del 2005, con Regolamento adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, da ciascuna delle Autorità ivi indicate sono individuati i casi nei quali lo scambio di informazioni è consentito. I provvedimenti dell'Organismo di cui al comma 4, sono pubblicati dall'Organismo stesso nel proprio bollettino elettronico. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'Organismo in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni ad eccezione della Consob.";

4) dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

"Art. 31-*bis* - (*Vigilanza della Consob sull'Organismo*). – 1. La Consob vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e con lo finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.

2. Per le finalità indicate al comma 1, la Consob può accedere al sistema Informativo che gestisce l'albo, richiedere all'Organismo lo comunicazione periodica di dati e notizie e lo trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni, richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, nonché convocare i componenti dell'Organismo.

3. L'Organismo informa tempestivamente la Consob degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.

4. La Consob e l'Organismo collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni. L'Organismo non può opporre alla Consob il segreto d'ufficio".

5) all'articolo 55:

a) in rubrica:

aggiungere, in fine, le seguenti parole ", ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria";

b) al comma 1:

1) sostituire le parole "La Consob" con le seguenti "L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari";

2) dopo le parole "fuori sede" aggiungere ", del consulente finanziario autonomo e della società di consulenza finanziaria";

3) sostituire le parole "impartite dalla Consob" con le seguenti "emanate in forza del presente decreto";

c) al comma 2:

1) sostituire le parole "La Consob" con le seguenti "L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari ";

2) sostituire le parole "il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede" con le seguenti "il soggetto iscritto all'albo";

6) all'articolo 196:

a) in rubrica: sopprimere le seguenti parole "abilitati all'offerta fuori sede";

b) al comma 1:

1) sostituire le parole "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede" con le seguenti "soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 31, comma 4";

2) sopprimere le parole "dalla Consob";

c) al comma 2:

sostituire la frase "Le sanzioni sono applicate dalla Consob" con i seguenti periodi "Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del con-

traddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Le sanzioni previste dal comma 1 sono applicate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari previsto dall'articolo 31, comma 4,";

d) dopo il comma 4: aggiungere il seguente comma "4-*bis* «Avverso le decisioni adottate ai sensi del comma 1 dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari è ammesso ricorso dinanzi alla Corte d'Appello. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7, 7-*bis* e 8 dell'articolo 195";

e) aggiungere, in fine, la seguente disposizione transitoria "Le disposizioni di cui al primo comma sono applicate a far data dall'avvio dell'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 1, comma 41, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208".

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.0.10

FABBRI, AMATI, MORGONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. Una quota pari al 33 per cento degli utili realizzati dalla bad bank nella gestione dei «crediti deteriorati», loro ceduti dalla Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti e Banca popolare Etruria poste in liquidazione coatta amministrativa, deve essere erogata agli ex azionisti degli Istituti succitati a parziale ristoro dell'azzeramento delle loro partecipazioni azionarie con le modalità di cui al comma 2.

2. la quota degli utili risultanti nei bilanci di ciascun esercizio della bad bank dovrà essere liquidata, entro 60 giorni dalla loro approvazione, agli ex azionisti sulla base delle rispettive quote di partecipazione al patrimonio azionario della propria banca in liquidazione coatta amministrativa».

Art. 10.

10.1

COMAROLI, TOSATO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Alla lettera a) del comma 1, premettere la seguente:

«0a) il comma 855 è sostituito con il seguente:

"855. È istituito un Fondo di Solidarietà, di seguito denominato »Fondo«, per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori non professionisti di strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche e dagli istituti finanziari sottoposti, a partire dalla data del 21 novembre 2015, a procedimento di risoluzione o qualsiasi altro procedimento di gestione della crisi previste dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. L'accesso alle prestazioni è riservato prioritariamente agli investitori non professionisti che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché agricoltori o coltivatori diretti"».

10.2

BOTTICI

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «centottanta», con la seguente: «centocinquanta».

10.3

COMAROLI, TOSATO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Dopo la lettera b) del comma 1 aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 858 è inserito il seguente:

"858-bis. È fatto divieto, per gli amministratori delle banche in risoluzione di cui ai commi precedenti, ricoprire incarichi della medesima natura all'interno di istituti bancari, creditizi e finanziari di qualsiasi natura. La Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, anche di ufficio, misure di natura cautelare e conservativa verso degli amministratori delle Banche in risoluzione. I provvedimenti cautelari e conservativi di cui

sopra possono riguardare anche quei beni che gli amministratori delle banche in risoluzione, nello svolgimento del mandato gestionale, hanno estraniato dalla propria disponibilità ma di cui risultano essere titolari anche per interposta persona fisica o giuridica. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali previste per la violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di qualsiasi altro obbligo di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria"».

10.4

COMAROLI, TOSATO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Dopo la lettera b) del comma 1 aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 858 è inserito il seguente:

"858-*bis*. La Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, anche di ufficio, misure di natura cautelare e conservativa verso degli amministratori delle Banche in risoluzione. I provvedimenti cautelari e conservativi di cui sopra possono riguardare anche quei beni che gli amministratori delle banche in risoluzione, nello svolgimento del mandato gestionale, hanno estraniato dalla propria disponibilità ma di cui risultano essere titolari anche per interposta persona fisica o giuridica. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali previste per la violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di qualsiasi altro obbligo di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui allo settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria».

10.5

COMAROLI, TOSATO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Dopo la lettera b) del comma 1 aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il primo periodo del comma 860 è inserito il seguente: "In caso di violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, resta salvo, altresì, il diritto degli investitori a pro-

muovere un'azione di classe ai fini del risarcimento del danno di cui all'articolo 140-bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206"».

10.0.3

COMAROLI, TOSATO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di trasparenza nelle risoluzioni bancarie).

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza a favore dei risparmiatori e degli investitori non professionisti, l'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e tutti gli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal medesimo decreto si applicano anche a tutte le fattispecie giuridiche di risoluzione e gestione delle crisi bancarie disciplinate dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180».

10.0.4

MOSCARDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure per assicurare l'integrità del sistema finanziario, la correttezza e la trasparenza delle informazioni nel mercato finanziario e la tutela dei risparmiatori e degli investitori)

1. Nell'ambito delle misure a tutela degli investitori di cui al presente decreto ed al fine di assicurare l'integrità del sistema finanziario, la correttezza e la trasparenza delle informazioni nel mercato finanziario e la tutela dei risparmiatori e degli investitori, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 114:

a) al comma 1:

1) le parole: "senza indugio" sono sostituite dalla seguente: "tempestivamente" e le parole: "di cui all'articolo 181 che riguardano diretta-

mente detti emittenti e le società controllate. La" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 10. Fino all'entrata in vigore delle norme tecniche anzidette, la";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli emittenti che hanno richiesto o autorizzato l'ammissione di strumenti finanziari di propria emissione alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano, si dotano di procedure adeguate affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge, nonché dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative norme tecniche di attuazione.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli emittenti indicati dal comma 2 notificano alla Consob il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate al momento della loro pubblicazione e, su richiesta della Consob, trasmettono la documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative norme tecniche di attuazione.";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Consob con regolamento stabilisce le disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 1, lettera b)";

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente e le persone strettamente legate a tali soggetti, comunicano alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona, secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti dalla Consob con regolamento. Nello stesso regolamento la Consob può stabilire le disposizioni di attuazione del presente comma e può innalzare la soglia indicata dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014.";

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. La Consob valuta, preventivamente e in via generale, con le modalità da essa stessa stabilite, la sussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 20, paragrafo 3, comma 4, del regolamento (UE) n. 596/2014, con riguardo alle norme di autoregolamentazione dei soggetti che esercitano l'attività giornalistica e ne comunica il testo al Ministero dell'economia e delle finanze.";

g) al comma 9, le parole da: ": a) disposizioni" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «le misure necessarie e i criteri per la pubblicazione delle raccomandazioni in materia di investimenti e delle altre informazioni che raccomandano o consigliano strategie di investimento»;

h) i commi 10, 11 e 12 sono soppressi;

2) gli articoli 115-*bis*, 181 e 187-*novies* sono soppressi;

3) all'articolo 116:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli emittenti strumenti finanziari diversi da quelli indicati dagli articoli 114, comma 2, e 116-*bis* che siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante informano, senza indugio, il pubblico dei fatti non di pubblico dominio concernenti direttamente detti emittenti e che, se resi pubblici, potrebbero avere un effetto significativo sul valore di tali strumenti finanziari." e al secondo periodo, sopprimere le parole da: "e può" fino alla fine del periodo ed aggiungere infine il seguente periodo: "L'informazione del pubblico su tali fatti avviene con le modalità previste dall'articolo 114, comma 1.";

b) al comma 2 dopo la parola: "applicano" sono aggiunte le seguenti: "gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, nonché";

c) il comma 2-*bis* è soppresso;

4) dopo l'articolo 116 è inserito il seguente:

"Art. 116-*bis*.

(altri strumenti finanziari ammessi alla negoziazione)

1. Gli emittenti che hanno richiesto o autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, gli emittenti che hanno autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema organizzato di negoziazione italiano e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni comunicano al pubblico le informazioni privilegiate, secondo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, anche mediante il servizio di diffusione autorizzato dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-*ter*, comma 4, lettera a).

2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 114, commi 3, 5, 6 e 7, 115 e 132, gli emittenti indicati al comma 1 sono equiparati agli emittenti elencati nell'articolo 114, comma 2.

3. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 18, paragrafo 8, e 19, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 596/2014, si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 nei confronti dei partecipanti al mercato delle quote di emissioni, nonché delle piattaforme d'asta, dei commissari d'asta e dei sorveglianti d'asta, in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all'asta, tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010."

5) all'articolo 149, comma 1, lettera *d*), le parole: "disposizioni impartite dalla società alle società controllate" sono sostituite dalle seguenti: "procedure adottate";

6) all'articolo 172:

a) al comma 2 le parole: "sul mercato regolamentato" sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli amministratori di società con azioni negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione italiano o su un sistema organizzato di negoziazione italiano";

7) all'articolo 180:

a) al comma 1, lettera *a*) numero 2) dopo la parola: "negoziiazione" sono inserite le seguenti: "o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni", e le parole da: "per i quali" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "o di altro Paese dell'Unione europea";

b) al comma 1, lettera *a*), dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti numeri: "2-*bis*) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;"; "2-*ter*) gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi i *credit default swap* e i contratti differenziali;";

c) al comma 1, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) contratto a pronti su merci: un contratto a pronti su merci quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) n. 596/2014;";

d) al comma 1, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

"*c*) informazione privilegiata': l'informazione contemplata dall'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014;";

e) al comma 1, dopo la lettera *d*), sono aggiunte le seguenti:

"*d-bis*) prassi di mercato ammessa': prassi istituita dalla Consob conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014;

d-ter) stabilizzazione': la stabilizzazione quale definita nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera *d*), del regolamento (UE) n. 596/2014;

d-quater) emittente': l'emittente quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) n. 596/2014.";

8) all'articolo 182:

a) al comma 1, le parole: "reati e gli illeciti" sono sostituite dalla parola: "fatti" e in fine sono aggiunte le seguenti parole: ", ovvero negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano";

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Salvo quanto previsto dal comma 1:

a) gli articoli 184 e 185, si applicano anche ai fatti concernenti strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera *a)*);

b) l'articolo 185 si applica anche ai fatti concernenti contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera *a)*, nonché ai fatti concernenti tipi di strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipenda dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari.";

c) il comma *2-bis* è soppresso;

9) all'articolo 183:

a) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* alle operazioni, agli ordini eseguiti o alle condotte attuate conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 596/2014, dai soggetti ivi indicati, nell'ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico, nonché nell'ambito delle attività della politica climatica dell'Unione o nell'ambito della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell'Unione";

b) al comma 1, lettera *b)*, dopo la parola: "negoziazioni" sono aggiunte le seguenti: "effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto" e le parole da: "di cui all'articolo 180" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "e alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari effettuate conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014";

10) all'articolo 184:

a) al comma 1, lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11, paragrafi da 1 a 8, del regolamento (UE) n. 596/2014";

b) al comma *3-bis*, le parole: "numero 2)" sono sostituite dalle seguenti: "numeri 2), *2-bis*), nonché *2-ter*) limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e *2-bis*) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore,";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (UE) n. 596/2014.";

11) all'articolo 185:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*1-bis*. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi ed in

conformità di prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.";

b) al comma 2-*bis*, le parole: "numero 2)" sono sostituite dalle seguenti: "numeri 2), 2-*bis*), nonché 2-*ter*) limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-*bis*) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore,".

12) all'articolo 187-*bis*:

a) al comma 1 la parola: "tre" è sostituita dalla parola: "cinque", la parola: "essendo" è soppressa le parole da: "in ragione" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014, viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del medesimo regolamento.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nella determinazione dell'entità delle sanzioni la Consob considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, i criteri elencati all'articolo 194-*bis*.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-*bis* e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.";

13) all'articolo 187-*ter*:

a) al comma 1, le parole da: "tramite mezzi" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nella determinazione dell'entità delle sanzioni la Consob considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, i criteri elencati all'articolo 194-*bis*.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Si applica la disposizione dell'articolo 187-*bis* comma 3.";

d) i commi da 4 a 7 sono soppressi;

14) dopo l'articolo 187-ter inserire il seguente:

"Art. 187-ter.1.

(Sanzioni relative ad altre violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014)

1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, e dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila fino a euro duemilionicinquecentomila, ovvero al 2 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro duemilionicinquecentomila.

2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila fino a euro un milione.

3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 nonché dall'articolo 114, comma 7, del presente decreto e dalle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro un milione.

5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinquecento mila.

6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

7. In alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob può applicare una delle seguenti sanzioni amministrative:

a) un ordine diretto al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterrarla, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, quando le infrazioni siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando la violazione sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione sia cessata.

8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo del profitto conseguito ovvero delle perdite evitate per effetto dell'illecito, quando, tenuto conto dei criteri elencati nell'articolo 194-*bis* e dell'entità del profitto conseguito o delle perdite evitate, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.";

15) all'articolo 187-*quinquies*, al comma 1 le parole da: "è responsabile" fino alle parole: "a suo vantaggio" sono sostituite dalle seguenti: "o la società è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila fino a euro quindici milioni, ovvero fino al 15 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro quindici milioni, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:";

16) all'articolo 187-*sexies*:

a) al comma 1 sostituire le parole: "dal presente capo" con le seguenti: "dagli articoli 187-*bis*, 187-*ter* e 187-*quinquies*", nonché sopprimere la parola: "del prodotto" e sostituire le parole da: "dell'illecito" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "o di beni di valore equivalente a quello delle perdite evitate per effetto dell'illecito";

b) al comma 2 dopo la parola: "confisca" inserire le parole: "del profitto";

17) all'articolo 187-*septies*:

a) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-*bis*. La Consob determina la sanzione tenendo conto dell'entità della pena applicata per lo stesso fatto, con provvedimento divenuto irrevocabile, dal giudice penale.";

b) al comma 6-*ter* aggiungere, infine, il seguente periodo: "Quando modifica la sanzione, la Corte di appello tiene conto dell'entità della pena applicata per lo stesso fatto, con provvedimento divenuto irrevocabile, dal giudice penale.";

18) all'articolo 187-*octies*:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. La Consob è l'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato.";

b) al comma 2 sostituire le parole: "di cui al" con le seguenti: "contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014 e nel";

c) al comma 3 lettera b) dopo la parola: "registrazioni" inserire le seguenti: "esistenti relative a conversazioni" e sostituire le parole da: "esistenti stabilendo" fino alla fine della lettera, con le seguenti: ", a comuni-

cazioni elettroniche e allo scambio di dati, stabilendo il termine per la relativa trasmissione";

d) al comma 3, dopo la lettera *c)* inserire la seguente:

"*c-bis*) in relazione a strumenti derivati su merci, richiedere dati sulle operazioni e accedere direttamente ai sistemi dei partecipanti al mercato";

e) al comma 3, lettera *e)* dopo la parola: "ispezioni" aggiungere le seguenti: ", anche mediante ricorso a controllori o esperti da essa designati. Ai relativi oneri la Consob provvede mediante il ricorso alle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni ";

f) al comma 6, sostituire le parole: "ordinare di porre termine alle relative condotte." con le seguenti: "*a)* ordinare di porre termine alle relative condotte; *b)* sospendere la negoziazione dello strumento finanziario interessato salvo quando ciò possa causare danni agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato; *c)* fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 5, adottare tutte le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato con riguardo, tra l'altro, alla correzione di informazioni false o fuorvianti precedentemente divulgate, anche imponendo ai soggetti interessati di pubblicare una dichiarazione di rettifica.";

19) all'articolo 190, comma 1, sopprimere le parole: "187-*novies*";

20) all'articolo 193:

a) al comma 1, sostituire le parole: "115-*bis*" con le seguenti: "116, comma 1,";

b) al comma 1.1 sopprimere le parole: "salvo che ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10,".

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

10.0.5

COMAROLI, TOSATO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di esclusione dalle procedure di affidamento pubbliche per enti bancari e creditizi che svolgono attività ad alto rischio)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Non sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di tutti i servizi bancari e finanziari delle Pubbliche Amministrazioni tutti i soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, in bilancio e fuori bilancio.

2-ter. L'attività di speculazione ad elevata rischiosità, intesa come qualsiasi attività finanziaria che fa uso di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici, è definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa.

2-quater. Entro il 10 gennaio di ogni anno la della Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, pubblica sul suo sito istituzionale, con carattere di ufficialità, l'elenco aggiornato di tutti i soggetti bancari e finanziari, al fine di segnalare, in maniera certa ed inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.

2-quinquies. Ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare d'appalto di cui al comma 2-bis del presente articolo, gli enti appaltanti sono tenuti a verificare l'elenco compilato della Commissione nazionale per le società e la borsa di cui al comma precedente".

491-sexdecies. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché le modalità di esclusione dei suddetti soggetti bancari e finanziari dalle procedure di affidamento di servizi bancari e finanziari, nonché l'indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, accumulabile dai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione, rispondente a requisiti di trasparenza e sicurezza, entro cui i soggetti bancari e finanziari possono accedere alle procedure di affidamento di servizi bancari e finanziari di cui al comma precedente e l'indicizzazione dei titoli tossici, inclusa qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, da emanare entro trenta giorni dalla data in vigore della presente legge.

491-septiesdecies. Ogni anno il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, revisiona con decreto l'indice massimo di leva finanziaria e l'indicizzazione dei titoli tossici di cui al comma precedente».

10.0.6

COMAROLI, TOSATO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di divieto di titoli tossici
agli investitori non professionisti)*

1. A partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è vietata la vendita di obbligazioni subordinate, di strumenti finanziari derivati e di qualsiasi altro titolo rischioso agli investitori non istituzionali.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con la Banca d'Italia e la CONSOB, emana uno o più decreti per disciplinare l'attuazione delle disposizioni del presente articolo».

10.0.7

COMAROLI, TOSATO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia pagamenti elettronici)

1. Per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, non è previsto alcun onere a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dei gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utanza.

2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

10.0.8

COMAROLI, TOSATO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO,
CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di ordini di pagamento)

1. Per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non possono essere previsti oneri a carico dell'ordinante superiori a 1 euro».

10.0.9

BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al Testo unico bancario)

1. All'articolo 19 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

"5-bis. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.

5-ter. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 5-bis, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa"».

10.0.10

BOTTICI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al Testo unico bancario)

1. Dopo l'articolo 54 del Testo Unico Bancario di cui al Decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive integrazioni e modificazioni, sono inseriti i seguenti:

"Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di conflitto di interessi)

1. I membri degli organi di amministrazione e controllo delle banche non possono sottoscrivere, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari di qualsiasi natura e compiere, direttamente o indirettamente, atti di compravendita con la medesima banca"».

10.0.11

BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al Testo unico bancario)

1. Dopo l'articolo 54 del Testo Unico Bancario di cui al Decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive integrazioni e modificazioni, sono inseriti il seguente:

"Art. 54-bis.

(Cauzione)

1. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia può stabilire per i membri degli organi di amministrazione e controllo, i direttori generali, i direttori centrali ed i direttori delle filiali delle banche l'obbligo di costituire una cauzione speciale, vincolata presso la Banca d'Italia.

2. La cauzione di cui al precedente comma è pari al 25 per cento degli emolumenti annuali complessivi percepiti dal soggetto obbligato e non potrà svincolarsi prima di tre anni dalla data della cessazione delle funzioni in relazione alle quali è stata costituita"».

10.0.12

COMAROLI, TOSATO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO,
CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di home banking)

1. Dopo l'articolo 117-bis del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:

"Art. 117-ter.

(Disposizioni in materia di operazioni home banking)

1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.

2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente"».

10.0.13

COMAROLI, TOSATO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO,
CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di home banking)

1. Dopo l'articolo 117-bis del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:

"Art. 117-ter.

(Disposizioni in materia di operazioni home banking)

1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.

2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto"».

10.0.14

COMAROLI, TOSATO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di home banking)

1. Dopo l'articolo 117-bis del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:

"Art. 117-ter.

(Disposizioni in materia di operazioni home banking)

1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematica di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.

2. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità., e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente"».

10.0.15

COMAROLI, TOSATO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO,
CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di home banking)

1. Dopo l'articolo 117-bis del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:

"Art. 117-ter.

(Disposizioni in materia di operazioni home banking)

1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente"».

10.0.16

COMAROLI, TOSATO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO,
CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)

1. L'articolo 117-bis del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è sostituito con il seguente:

"Art. 117-bis.

(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)

1. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente"».

10.0.17

COMAROLI, TOSATO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di tassi di interesse)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è sostituito dal seguente:

"1. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:

a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i *leasing* immobiliari accordati alle imprese;

b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento.

2. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali"».

10.0.300

STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di titoli deteriorati)

1. In deroga, ai criteri di valutazione previsti dall'articolo 2426 del Codice civile per i soggetti investitori non istituzionali che alla data del 31 dicembre 2015 siano proprietari di azioni emesse dalle Banche poste in risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca popolare di Vicenza o da Veneto Banca, iscritte a bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie ovvero nell'attivo circolante, è data facoltà di iscrivere la svalutazione delle medesime a seguito dell'adeguamento al valore di mercato, in un apposita voce degli oneri pluriennali da ammortizzare in un arco temporale di 10 esercizi a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 o avente chiusura successiva al 31 dicembre 2015.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, valutato in 200 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per il 2016, 30 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) quanto a 174 milioni di euro per l'anno 2016, 150 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione so-

ciale, di cui all'articolo 1, commi 208-212 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.0.301

STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI,
CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

*(Proroga delle disposizioni in materia
di affrancamento di titoli deteriorati)*

1. In deroga ai criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice civile per i soggetti investitori non istituzionali che alla data del 31 dicembre 2015 siano proprietari di azioni emesse dalle Banche poste in risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca popolare di Vicenza o da Veneto Banca, iscritte a bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie ovvero nell'attivo circolante, è data facoltà di iscrivere la svalutazione delle medesime a seguito dell'adeguamento al valore di mercato, in un apposita voce degli oneri pluriennali da ammortizzare in un arco temporale di 5 esercizi a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 o avente chiusura successiva al 31 dicembre 2015.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, valutato in 200 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per il 2016, 30 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21,

comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) quanto a 174 milioni di euro per l'anno 2016, 150 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "*money transfer*" o altri agenti in attività finanziaria, pari al 4 per cento sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, commi 208-212 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 11.

11.1

GALIMBERTI

Sopprimere l'articolo.

11.2

GALIMBERTI

Al comma 1 sostituire le parole: «entro un mese» con le seguenti: «entro 6 mesi».

11.3

GALIMBERTI

Al comma 1 sostituire le parole: «è irrevocabile» con le seguenti: «è revocabile annualmente».

11.4

GALIMBERTI

Al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2029» con le seguenti: «31 dicembre 2021».

11.300

Luigi MARINO

Al comma 6, sostituire le parole: «versata dalla consolidante» con le seguenti: «versata in proprio o in qualità di consolidanti».

11.5

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 6, dopo le parole: «per imposte versate si intendono l'IRES versata dalla consolidante», inserire le seguenti: «e dai soggetti partecipanti al consolidato che rientrano tra le imprese di cui al comma 1, anche in qualità di consolidate o consolidanti di altri consolidati fiscali, con riferimento ai periodi d'imposta a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2008 e successivi».

11.6

Luigi MARINO, SUSTA

Al comma 6, dopo le parole: «per imposte versate si intendono l'IRES versata dalla consolidante», inserire le seguenti: «e dai soggetti partecipanti al consolidato che rientrano tra le imprese di cui al comma 1, anche in qualità di consolidate o consolidanti di altri consolidati fiscali, con riferimento ai periodi d'imposta a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2008 e successivi».

11.7

Luigi MARINO, SUSTA

Al comma 6, dopo le parole: «per imposte versate si intendono l'IRES versata dalla consolidante», inserire le seguenti: «e dai soggetti partecipanti al consolidato che rientrano tra le imprese di cui al comma 1,

anche in qualità di consolidanti di altri consolidati fiscali, con riferimento ai periodi d'imposta a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2008 e successivi».

11.8

TURANO

Al comma 6, dopo le parole: «per imposte versate si intendono l'IRES versata dalla consolidante», inserire le seguenti: «e dai soggetti partecipanti al consolidato che rientrano tra le imprese di cui al comma 1, anche in qualità di consolidate o consolidanti di altri consolidati fiscali, con riferimento ai periodi d'imposta a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2008 e successivi».

11.9

GALIMBERTI

Al comma 13 apportare le seguenti modificazioni:

a) Sopprimere le lettere a), b) e c);

b) dopo le parole: «sono destinate» aggiungere le seguenti: «all'abbattimento della pressione fiscale».

11.10

TOSATO, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Alla lettera a) del comma 13 sostituire le parole: «di cui all'articolo 1» fino alla fine della lettera con le seguenti: «per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, commi 208-212 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;».

11.11

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 13 apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere la lettera b);

b) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2016, in 101,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 128 milioni di euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 80,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 58,6 milioni di euro per l'anno 2021, in 39,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 32,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 22 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 14,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

11.0.1

TURANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure fiscali per l'acquisto e l'assegnazione di Immobili all'asta)

1. All'articolo 16 del decreto legge n. 18 del 14 febbraio 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 dell'8 aprile 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la parola: "due" viene sostituita dalla seguente: "cinque";

2) al comma 2, la parola: "biennio" viene sostituita dalla seguente: "quinquennio"».

11.0.2

Gianluca Rossi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure fiscali per l'acquisto e l'assegnazione di immobili all'asta)

1. All'articolo 16 del decreto legge n. 18 del 14 febbraio 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 dell'8 aprile 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: "due" viene sostituita dalla seguente: "cinque";

b) al comma 2, la parola: "biennio" viene sostituita dalla seguente: "quinquennio;".».

11.0.3

MARINELLO, Luigi MARINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure fiscali per incentivare l'acquisto e l'assegnazione di beni immobili sottoposti ad aste giudiziarie)

1. All'articolo 16 del decreto legge n. 18 del 14 febbraio 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 dell'8 aprile 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "cinque";

b) al comma 2, la parola: "biennio" è sostituita dalla seguente: "quinquennio".».

11.0.4

GUALDANI, DALLA TOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure fiscali per l'acquisto e l'assegnazione di immobili all'asta)

1. All'articolo 16 del decreto legge 14 febbraio 2016 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la parole: "due" è sostituita dalla seguente: "cinque";

2) al comma 2, la parola: "biennio" è sostituita dalla seguente: "quinquennio".».

11.0.5

BARANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure fiscali per l'acquisto e l'assegnazione di immobili all'asta)

1. All'articolo 16 del decreto legge n. 18 del 14 febbraio 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 dell'5 aprile 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, la parola: "due" viene sostituita dalla seguente: "cinque";
 - 2) al comma 2, la parola: "biennio" viene sostituita dalla seguente: "quinquennio"».
-

11.0.6

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure fiscali per l'acquisto e l'assegnazione di immobili all'asta)

1. All'articolo 16 del decreto legge n. 18 del 14 febbraio 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 dell'8 aprile 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, la parola: "due" viene sostituita dalla seguente: "cinque";
 - b) al comma 2, la parola: "biennio" viene sostituita dalla seguente: "quinquennio"».
-

11.0.7

COMAROLI, TOSATO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO,
CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. È vietata la vendita di Titoli *junior* e *senior* di cui al Capo II del decreto-legge. 14 febbraio 2016. n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, e altresì di obbligazioni subordinate, di strumenti finanziari derivati e di qualsiasi altro titolo rischioso agli investitori non istituzionali».

11.0.8

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI,
PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. L'articolo 29, comma *2-bis*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n.385, è sostituito dal seguente:

"*2-bis*. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di 8 miliardi di Euro, se quotata o, alternativamente, il limite di 30 miliardi se non quotata. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato".».

11.0.9

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 1993, n.385 e disposizioni fiscali relative alla finanza etica)

1. Al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 111 è aggiunto il seguente:

"Art. 111-bis.

(Finanza etica)

1. Sono operatori di finanza etica gli intermediari finanziari con i seguenti requisiti:

a) svolgono una valutazione anche di carattere sociale e ambientale per i finanziamenti erogati a persone giuridiche;

b) danno evidenza pubblica, anche via *web*, dei finanziamenti erogati a persone giuridiche con riferimento almeno alla ragione sociale dei beneficiari, all'attività svolta, all'importo del finanziamento erogato e alla sede di attività;

c) dedicano ad organizzazioni *non profit* o imprese sociali almeno il 30 per cento del proprio portafoglio crediti;

d) sono caratterizzati da *governance* con orientamento democratico e partecipativo;

e) non distribuiscono profitti, ma li reinvestono nella propria attività;

f) hanno politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non potrà superare il valore di 10".

2. Non concorre a formare il reddito imponibile di cui all'articolo 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) degli operatori di finanza etica come definiti dal comma 1 del presente articolo la quota pari al 75 per cento delle somme destinate ad incremento del capitale proprio. Agli operatori di finanza etica è, altresì, riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle imposte sul reddito d'impresa, così come stabilite all'art 77 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), applicate nella misura del 27,5 per cento sui proventi derivanti dagli impieghi creditizi effettuati a favore di organizzazioni *non profit* o imprese sociali e la stessa imposta calcolata nella misura del 20 per cento.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce i criteri applicativi delle disposizioni di cui al presente articolo».

Art. 12.

12.1

TURANO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «2016 e 2017» con le seguenti: «2016, 2017 e 2018» e al secondo periodo, sostituire le parole: «decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Il decreto direttoriale di cui al comma 1 prevede in capo al Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà del credito la facoltà di adottare linee di indirizzo ed interpretative relative al funzionamento del Fondo stesso, coerenti con le specificità del settore».

12.2

GUALDANI, DALLA TOR

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «2016 e 2017» con le seguenti: «2016, 2017 e 2018».

12.3

FRAVEZZI, PANIZZA, ORELLANA, LANIECE, BATTISTA, CONTE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «2016 e 2017» con le seguenti: «2016, 2017 e 2018».

12.4

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, dopo le parole: «al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito», inserire le seguenti: «e al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo».

12.5

TURANO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- al primo periodo, dopo le parole: «con riferimento», aggiungere la seguente: «sia» e dopo le parole: «del credito,» aggiungere le seguenti: «sia al Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza,»;

- al secondo periodo, sostituire le parole: «del regolamento», con le seguenti: «dei rispettivi regolamenti» e le parole: «del Fondo» con le seguenti: « dei menzionati Fondi,».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «del credito», aggiungere le seguenti: «e Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza».

12.6

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «con riferimento», aggiungere la seguente: «sia» e dopo le parole: «del credito», aggiungere le seguenti: «sia al Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza»;

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «del regolamento», con le seguenti: «dei rispettivi regolamenti» e le parole: «del Fondo», con le seguenti: « dei menzionati Fondi.».*

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «del credito», aggiungere le seguenti: «e Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza».

12.7

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Per gli stessi anni 2016 e 2017 e per i lavoratori di cui al periodo precedente, il Fondo di solidarietà provvede anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata e/o di vecchiaia, e riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso al Fondo di Solidarietà. In relazione a detti periodi la contribuzione correlata è versata a carico del Fondo.»;*

b) *al secondo periodo le parole: «di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti «di cui al presente articolo».*

12.8

FRAVEZZI, PANIZZA, ORELLANA, LANIECE, BATTISTA, CONTE

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», con le seguenti: «decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze».*

2) *Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Il decreto direttoriale di cui al comma 1 prevede in capo al Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà del credito la facoltà di adottare linee di indirizzo ed interpretative relative al funzionamento del Fondo stesso, coerenti con le specificità del settore».

12.9

GUALDANI, DALLA TOR

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», con le seguenti: «decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze».

12.10

CATALFO, BOTTICI

Al comma 1, al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa acquisizione dei pareri vincolanti delle competenti Commissioni parlamentari».

12.11

CATALFO, BOTTICI

Al comma 1, al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari».

12.12

GUALDANI, DALLA TOR

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Il decreto direttoriale di cui al comma 1 prevede in capo al Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà del credito la facoltà di adottare linee di indirizzo ed interpretative relative al funzionamento del Fondo stesso, coerenti con le specificità del settore».

12.13

GUALDANI, DALLA TOR

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Limitatamente al triennio 2018-2020, le imprese che, in presenza di rilevanti processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione, anche derivanti da operazioni ex articolo 2112 del Codice civile, stipulino, entro

il 31 dicembre 2017, accordi sindacali finalizzati all'accesso alle prestazioni straordinarie dei Fondi di solidarietà del credito, versano ai Fondi stessi i contributi di cui all'articolo 2, comma 25, L. 28 giugno 2012, n. 92, nella misura dell'1,10 per cento, qualora assumano nel medesimo triennio un numero di lavoratori pari al 4 per cento di coloro che hanno beneficiato delle disposizioni di cui al comma 1. Tali contributi concorrono al finanziamento delle prestazioni straordinarie dei lavoratori che vi accedono in forza dei predetti accordi sindacali nel limite complessivo del contributo versato ai sensi del periodo precedente. Le disposizioni di cui al presente comma saranno rese operative con decreto direttoriale di cui al comma 1».

A copertura dei maggiori oneri, valutati in 76 milioni annui per il triennio 2018-2020, al comma 13 dell'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) sostituire le parole: «in 128 milioni di euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 80,7 milioni di euro per l'anno 2020», con le seguenti: «in 52 milioni di euro per l'anno 2018, in 28,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 4,7 milioni di euro per l'anno 2020».

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) quanto a 76 milioni di euro per ciascun anno dal 2018 al 2020 al finanziamento delle indennità di cui ai commi da 1 a 24 della Legge 28 giugno 2012, n. 92».

12.300

DE POLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Limitatamente al triennio 2018-2020, le imprese che, in presenza di rilevanti processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione, anche derivanti da operazioni ex articolo 2112 del Codice civile, stipulino, entro il 31 dicembre 2017, accordi sindacali finalizzati all'accesso alle prestazioni straordinarie dei Fondi di solidarietà del credito, versano ai Fondi stessi i contributi di cui all'articolo 2, comma 25, legge 28 giugno 2012, n. 92, nella misura dell'0,90 per cento, qualora assumano nel medesimo triennio un numero di lavoratori pari al 5 per cento di coloro che hanno beneficiato delle disposizioni di cui al comma 1. Tali contributi concorrono al finanziamento delle prestazioni straordinarie dei lavoratori che vi accedono in forza dei predetti accordi sindacali nel limite complessivo del contributo versato ai sensi del periodo precedente. Le disposizioni di cui al presente comma saranno rese operative con decreto direttoriale di cui al comma 1».

Conseguentemente al comma 13, dell'articolo 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire le parole: «in 128 milioni di euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 80,7 milioni di euro per l'anno 2020», con le seguenti: «in 49 milioni di euro per l'anno 2018, in 25,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,7 milioni di euro per l'anno 2020».

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) quanto a 79 milioni di euro per ciascun anno dal 2018 al 2020 al finanziamento delle indennità di cui ai commi da 1 a 24 della legge 28 giugno 2012, n. 92».

ORDINE DEL GIORNO

G12.1

CATALFO, BOTTICI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione (AS 2362);

premessi che:

l'articolo 12 del decreto legge in esame introduce una deroga, per gli anni 2016 e 2017, con riferimento al personale del credito, alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali. La deroga concerne i requisiti di anzianità anagrafica e/o contributiva per l'accesso all'assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo;

l'ultimo comma del citato articolo, stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni previste non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

considerato che:

al riguardo, il Servizio di bilancio del Senato fa presente che il preventivo 2016 del Fondo cd. ASI (istituito presso l'INPS ed autonomo) prevede un disavanzo d'esercizio complessivo pari a 15,375 milioni di euro e un avanzo patrimoniale, ovviamente in riduzione per pari importo, che dovrebbe scendere a complessivi 44 milioni di euro a fine 2016;

Per quanta riguarda i contributi e i trattamenti correlati all'assegno straordinario:

- quanto ai contributi straordinari il rendiconto 2014 riporta 549, 550 milioni di euro e il preventivo 2016 indica 467, 315 milioni di euro
- quanta agli oneri assegni straordinari il rendiconto 2014 riporta 559,279 milioni di euro e il preventivo 2016 indica 465,836 milioni di euro

in relazione alla normativa di principio riguardante la materia, emerge, almeno teoricamente, il problema tipicamente correlato a forme di contribuzione obbligatoria, rappresentato dalla loro deducibilità fiscale, con conseguenti effetti di contrazione del gettito fiscale;

in merito a tali effetti, già prospettati dal Servizio già in relazione alla cosiddetta legge Fornero (92/2012), la nota tecnica integrativa depo-

sitata dal Governo in occasione dell'esame parlamentare precise che, se da un lato i contributi di finanziamento sono deducibili fiscalmente, dall'altro le prestazioni erogate a carico dei Fondi risultano comunque imponibili. Inoltre, e con riferimento al complessivo provvedimento, la nota tecnica sottolineò che non erano stati computati gli effetti di maggiori entrate fiscali derivanti dal miglioramento delle prestazioni di ammortizzatori sociali. Sulla base di tali premesse, la nota tecnica conferme che l'operare della deducibilità fiscale dei contributi di finanziamento dei fondi bilaterali risultava essere coerente con gli equilibri finanziari valutati in sede di relazione tecnica;

in linea teorica va ribadito che gli effetti indiretti possono essere considerati nella valutazione finanziaria di un provvedimento se automatici, cioè destinati ad operare a prescindere da qualsiasi ulteriore circostanza oltre a quelle che si scontano nell'analisi. Risponde pertanto a tale criterio la necessita di considerare gli effetti fiscali indotti automaticamente dalla contribuzione (i.e. la sua deducibilità fiscale) mentre scontare anche le prestazioni – ovviamente assoggettate ad imposta presuppone in primis che tali prestazioni siano erogate (il che non è automatico) e che il derivante gettito fiscale corrisponda alla perdita scaturente dalla deducibilità dei contributi, in valore assoluto e in termini di allineamento temporale. In linea genera lei in materia contributiva, e prassi considerare gli effetti fiscali automatici di deducibilità dei contributi, senza procedere ulteriormente analizzando gli effetti fiscali ulteriori scaturenti da un aumento dei trattamenti.

in pratica, nel caso in esame, i dati di consuntivo relativi al 2014 e quelli del preventivo 2016 suggeriscono con decisione che di fatto l'intero ammontare dei contributi viene destinato al pagamento dei trattamenti di sostegno al reddito, con ciò attivando quel meccanismo finanziario di compensazione degli oneri determinati dalla deducibilità fiscale dei contributi descritto dalla nota tecnica;

impegna il Governo:

a fornire chiarimenti in merito al fatto che un aumento dei contributi *de quibus* si traduca *ex post* in maggiori prestazioni complessive, in quanta non necessaria mente conseguenti alla mera possibilità di estendere temporalmente tali trattamenti;

a prevedere lo stanziamento di opportune risorse in caso di eventuali scostamenti di bilancio in relazione all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legge in esame.

EMANDAMENTI

12.0.1

BOCCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

*(Modifiche al decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33)*

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: "18 mesi", sono sostituite dalle seguenti: "30 mesi".

12.0.2

BOCCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni)*

1. All'articolo 29, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, se quotata o, alternativamente, il limite di 30 miliardi di euro se non quotata».

12.0.3

BOCCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni)

1. All'articolo 29, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le parole: "8 miliardi di euro", sono sostituite dalle seguenti: "il limite di 30 miliardi di euro».

12.0.4

BOCCARDI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni)

1. All'articolo 29, comma 2-bis, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"L'attivo della banca non può superare il limite di cui all'articolo 6 par. 4 del regolamento VE n. 1024/2013"».

12.0.5

COMAROLI, TOSATO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Separazione dei modelli bancari)

1. Al fine di tutelare le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziare tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, è stabilita la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere attività legate alla negoziazione di valori mobiliari in genere.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare attività legate alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, stabilendo la separazione tra le funzioni delle banche commerciali e delle banche d'affari;

b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale le società finanziarie che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, delle banche d'investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale delle società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;

d) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di cui all'alinea, durante il quale le banche possono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;

e) prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in parti colar modo In favore delle piccole e medie imprese.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente».

Conseguentemente, al titolo del CAPO III aggiungere, in fine, le seguenti parole: «E IN MATERIA BANCARIA».

12.0.6

VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.12-bis

(Plafond prima casa Leasing)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) "7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, può altresì fornire alle banche italiane, alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria e agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, no 385, provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione di cui al periodo seguente, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca e di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria su immobili residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette banche ed intermediari finanziari possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Associazione Bancaria Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresì definite le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche e degli intermediari finanziari si trasferiscono sul costo del mutuo o della lo-

cazione finanziaria a vantaggio dei mutuatari o degli utilizzatori. Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche e agli intermediari finanziari, da destinare in via esclusiva alle predette finalità, si applica il regime fiscale di cui al comma 24.";

b) "8-bis) Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca o locazioni finanziarie su immobili residenziali e/o titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca o locazioni finanziarie su immobili residenziali"».

12.0.7

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Plafond *prima casa* Leasing)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7-bis. è sostituito dal seguente:

"7«bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), secondo periodo, può altresì fornire alle banche italiane, alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria e agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione di cui al periodo seguente, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca e di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria su immobili residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette banche ed intermediari finanziari possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Associazione Bancaria Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresì definite le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche e de-

gli intermediari finanziari si trasferiscono sul costo del mutuo o della locazione finanziaria a vantaggio dei mutuatari o degli utilizzatori. Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche e agli intermediari finanziari, da destinare in via esclusiva alle predette finalità, si applica il regime fiscale di cui al comma 24.";

b) il comma 8-*bis*. è sostituito dal seguente:

"8-*bis*. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca o locazioni finanziarie su immobili residenziali e/o titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca o locazioni finanziarie su immobili residenziali"».

12.0.8

VALENTINI, Gianluca ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Plafond *prima casa* Leasing)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-*bis*:

1. al primo periodo, dopo le parole: "all'esercizio dell'attività bancaria", sono inserite le seguenti: "e agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385" e dopo le parole: "mutui garantiti da ipoteca", sono inserite le seguenti: "e di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria";

2. al secondo periodo, dopo le parole: "le predette banche", sono inserite le seguenti: "e intermediari finanziari";

3. al terzo periodo, dopo le parole: "in favore delle banche", sono inserite le seguenti: "e degli intermediari finanziari"; dopo le parole: "sul costo del mutuo", sono inserite le seguenti: "o della locazione finanziaria" e, dopo le parole: "dei mutuatari", sono inserite le seguenti: "o degli utilizzatori";

4. al quarto periodo, dopo le parole: "alle banche", sono inserite le seguenti: "e agli intermediari finanziari".

b) al comma 8-*bis*), dopo le parole: "da ipoteca", ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: "o locazioni finanziarie"».

12.0.9

RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di impresa)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *c*), della legge 21 febbraio 1991, n. 52, le parole: "o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del Testo Unico Bancario"».

12.0.10

Gianluca Rossi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis*.

1. Al comma 2-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi" sono inserite le seguenti: ", ovvero alle banche e agli intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385,"».

12.0.11

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al fine di garantire maggiore tutela dei destinatari di operazioni di microcredito di cui all'articolo 111 del Testo Unico Bancario approvato con decreto legislativo. 10 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nonché determinare una minore rischiosità delle stesse operazioni, i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio di cui all'art. 3, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 176 del 17 ottobre 2014, possono essere affiancati da prodotti assicurativi di cui alle linee guida internazionali emanate in coerenza con i *Principles of Innovative Financial Inclusion*, prestati da soggetti autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia assicurativa.

2. Al fine di garantire lo sviluppo un'adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio al microcredito ed una valutazione dei servizi concretamente prestati come previsti dall'articolo 111, comma 1, lettera cl del Testo Unico Bancario è istituito presso l'Ente Nazionale per il Microcredito, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'Elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. All'Ente è riservato l'indirizzo, il monitoraggio e la valutazione dei servizi ausiliari per il microcredito.

3. I servizi prestati dagli operatori di cui al comma 2 dovranno rispondere ai requisiti minimi stabiliti dall'Ente Nazionale per il Microcredito.

4. Gli intermediari finanziari e gli operatori di microcredito *ex* articolo 111 del T.U.B., che decidessero di svolgere in via diretta, o attraverso altre società del gruppo, i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio potranno scegliere se iscriversi a tale elenco in via diretta o segnalando propri dipendenti o strutture del gruppo all'uopo dedicate.

5. Con apposito decreto interministeriale di natura regolamentare, sono definite le specificità tecniche dei prodotti assicurativi si cui al comma 1, e le principali linee di indirizzo sull'attività degli operatori di microcredito e le modalità attuative della presente norma».

12.0.12

BOTTICI, BLUNDO

Dopo il Capo III inserire il seguente:

«CAPO III-Bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPETENZE DELLA BANCA D'ITALIA

Art. 12-bis.

(Attività bancaria)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, le parole: "indica l'impresa autorizzata« sono sostituite dalle seguenti: Istituti di credito, Banche di diritto pubblico, Casse di risparmio ed Istituti, Banche, Enti ed imprese private autorizzate".

2. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, dopo la parola: "del credito" sono inserite le seguenti: "sono funzioni di interesse pubblico e".

Art. 12-ter.

(Disposizioni in materia di competenze della Banca d'Italia)

1. All'articolo 19 della legge n. 262 deZ28 dicembre del 2005, dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

"12. Per le operazioni di acquisizione di cui all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e per le operazioni di concentrazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che riguardano banche sono necessarie sia l'autorizzazione della Banca d'Italia, ai sensi del citato articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, per le valutazioni di sana e prudente gestione, sia l'autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della citata legge n. 287 del 1990, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della medesima legge, ovvero il nulla osta della stessa a seguito delle valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato.

13. I provvedimenti delle Autorità di cui al comma 12 sono emanati con un unico atto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa della documentazione occorrente. L'atto deve contenere le specifiche motivazioni relative alle finalità ai1ribuite alle due Autorità.

14. Al fine di assicurare la funzionalità dell'attività amministrativa e di contenere gli oneri per i soggetti vigilati, le Autorità di cui al comma 12 si coordinano ai sensi dell'articolo 21.

Art. 12-*quater*.

(Assetto proprietario della Banca d'Italia)

1. I commi 4, 4-*bis*, 5, 6 dell'articolo 4, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5, sono sostituiti dai seguenti:

"4. A decorrere dal 1 maggio 2016 le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia detenute da soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici sono acquisite per legge dal :Ministero dell'economia e delle finanze. Ai soggetti detentori delle suddette quote di partecipazione è attribuito il controvalore pari alle quote possedute.

4-*bis*. Per le finalità di cui al comma 4 la Banca d'Italia è autorizzata a ridurre le riserve iscritte in bilancio per un importo pari alle quote acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze possono essere cedute esclusivamente ad enti pubblici.

6. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è ridefinito l'assetto proprietario della Banca d'Italia, e sono disciplinate le modalità di trasferimento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici".

Art. 12-*quinqies*.

(Disposizioni in materia di dividendi e riserve dalla Banca d'Italia)

1. Il comma 3, dell'articolo 4, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5, è sostituito con il seguente: «Gli eventuali dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 4 per cento delle riserve complessive sono destinati ad un Fondo denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza" istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5, aggiungere il seguente:

"3-*bis*. La Banca d'Italia è autorizzata a destinare una quota annua pari al 5 per cento del valore da destinare a riserva al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 12-sexies.

(Organi della Banca d'Italia)

1. All'articolo 19 della legge n. 262 del 28 dicembre del 2005, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 al Governatore della Banca d'Italia, ai membri del Direttorio, ai membri del Consiglio Superiore della Banca d'Italia ed al personale della Banca d'Italia si applicano i limiti al trattamento economico di cui all'articolo 13 del decreto legge 24 aprile del 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89".

b) al comma 7 le parole: "sei anni" fino a: "mandato" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni, senza la possibilità di rinnovo del mandato";

c) al comma 7 le parole: "durano in carica sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "durano in carica cinque anni»;

d) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Governatore della Banca d'Italia è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. Alle elezioni partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Governatore della Banca d'Italia ha luogo per appello nominale a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza di tre quinti dell'assemblea".

2. L'articolo 5 del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - *(Organi della Banca d'Italia)* — 1. Il Consiglio superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di tredici consiglieri, dei quali dodici eletti dalla Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia ed uno eletto dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ciascun consigliere dura in carica 5 anni con la possibilità di un solo rinnovo del mandato.

3. I membri del Consiglio superiore devono essere scelti secondo criteri di onorabilità, professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un decennio in materia monetaria, finanziaria e creditizia e non abbiano altri incarichi in corso o svolgano altre attività lavorative.

4. Al fine di assicurare la trasparenza nell'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, al Governatore, ai membri del Consiglio Superiore e del Direttorio ed al personale della Banca d'Italia è vietato effettuare, con i soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ope-

razioni con parti correlate così come individuate dal Regolamento «Operazioni con parti correlate» n. 17721 del 2010.

5. Il Governatore, i membri del Consiglio Superiore e del Direttorio ed il personale della Banca d'Italia non possono ricoprire incarichi o effettuare ogni genere di consulenza per i soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia nei 6 anni successivi alla cessazione; per qualsiasi causa, delle funzioni in relazione alle quali è sancito il presente divieto.

6. Il Governatore della Banca d'Italia è tenuto a presentare alla Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia una relazione semestrale sull'operato e sulle attività svolte dal Consiglio Superiore della Banca d'Italia".

Art. 12-septies.

(Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia)

1. Dopo l'articolo 5 del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5 è aggiunto il seguente:

"Art. 5-bis. - *(Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia)*. – 1. La Banca d'Italia è sottoposta alla vigilanza di una Commissione denominata "Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia" di seguito "Commissione di vigilanza".

2. La Commissione di vigilanza è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione di vigilanza per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti, di cui un deputato e un senatore, e da due segretari, di cui un deputato e un senatore, è eletto dalla Commissione di vigilanza tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani. In caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane di età.

5. La Commissione di vigilanza potrà procedere o disporre che si proceda ad ogni genere di verifica che reputerà necessaria. Ogni anno il Presidente della Commissione di vigilanza presenterà al Parlamento una relazione sull'attività di vigilanza sulla Banca d'Italia e formulerà osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente. Sono ammesse relazioni di minoranza.

6. La Commissione di vigilanza è competente ad esprimere un parere sulle proposte di modifica del Testo Unico Bancario di cui al Decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, sulle relative disposizioni attuative e sulle proposte di modifica dello Statuto della Banca d'Italia".

Art. 12-octies.

(Disposizioni in materia di conflitto di interessi ed incompatibilità)

1. Dopo l'articolo 54 del Testo Unico Bancario di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive integrazioni e modificazioni, sono inseriti i seguenti:

"Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di conflitto di interessi)

1. I membri degli organi di amministrazione e controllo delle banche non possono sottoscrivere, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari di qualsiasi natura e compiere, direttamente o indirettamente, atti di compravendita con la medesima banca.

Art. 54-ter.

(Cauzione)

1. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia può stabilire per i membri degli organi di amministrazione e controllo, i direttori generali, i direttori centrali ed i direttori delle filiali delle banche l'obbligo di costituire una cauzione speciale, vincolata presso la Banca d'Italia.

2. La cauzione di cui al precedente comma è pari al 25 per cento degli emolumenti annuali complessivi percepiti dal soggetto obbligato e non potrà svincolarsi prima di tre anni dalla data della cessazione delle funzioni in relazione alle quali è stata costituita.

3. All'articolo 19 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 10 settembre 1993 dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.

5-ter. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma *5-bis*, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei

componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa".

Art. 12-novies.

(Modifiche dello statuto e disposizioni finali)

1. Lo statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, alle disposizioni del presente decreto-legge entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo.

2. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge i membri del Consiglio Superiore della Banca d'Italia decadono dall'incarico. I nuovi membri del Consiglio Superiore della Banca d'Italia sono eletti entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

12.0.13

DE POLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. A decorrere dal 10 luglio 2016, per un triennio, le imprese che, in presenza di rilevanti processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione, anche derivanti da operazioni ex art. 2112 c.c., stipulino, nel medesimo periodo, accordi sindacali finalizzati all'accesso alle prestazioni straordinarie dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26, D.Lgs. n. 148/2015, ed inoltre appartenenti a settori interessati da provvedimenti legislativi volti ad avviare processi di adeguamento e/o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione al fine di favorire lo sviluppo dell'economia del Paese, operanti nei settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del titolo I del decreto legislativo 14-9-2015, n. 148, e per le quali la contrattazione collettiva nazionale preveda procedure di confronto sindacale preventive all'attivazione delle procedure ex legge n. 223 del 1991 in tema di riduzione del personale, sono esonerate, per il triennio successivo alla stipula degli accordi sindacali, con riguardo a tutto il personale delle aziende interessate, dal versamento dei contributi di cui all'articolo 2, comma 25, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La durata massima delle richiamate prestazioni straordinarie, in deroga alle normative istitutive dei Fondi stessi, è estesa fino a 84 mesi.

2. Alla copertura dei maggiori oneri, valutati in 100 milioni di euro per il 2016, 200 milioni per il 2017 e il 2018 e in 100 milioni per il 2019, si provvede nei seguenti termini:

- all'articolo 11, comma 13, lettera *c*), sono eliminate le parole da: "quanto a 101,7 milioni di euro" fino a "2019";
- ridurre linearmente, in misura pari a 100 milioni di euro per il 2016, 98,3 milioni per il 2017 e 72 milioni per il 2018, tutti gli stanziamenti di parte corrente di carattere rimodulabile di cui alla lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009.

3. Dopo la lettera *c*) del comma 13 dell'articolo 11 aggiungere la seguente:

"*c-bis*) quanto a 101,7 milioni di euro per il 2017, 128 milioni per il 2018, 100 milioni per il 2019 al finanziamento della misura di cui all'articolo 12-*bis*"».

Tit.1

TOSATO

Modificare il titolo del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59 con il seguente: «Disposizioni urgenti in materia di rafforzamento delle procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore delle banche in liquidazione».
